



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
a.a. 2022/2023

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Relatore: Professor MASSIMO ZAPPALÀ

Correlatore: Professor VINCENZO ANTONINI

Laureanda: Giulia Giraldo

Matricola n. 1197455

INDICE

INTRODUZIONE.....	6
<i>CAPITOLO I - IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E LA COMPOSIZIONE</i>	
NEGOZIATA: GENESI DELLO STRUMENTO.....	8
1. L'entrata in vigore del Codice della crisi	8
1.1. Gli obiettivi e la struttura della normativa	14
2. Genesi della composizione negoziata	24
2.1. I presupposti della composizione negoziata	37
<i>CAPITOLO II - LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA</i>	<i>41</i>
1. Requisiti d'accesso, funzionamento e caratteri generali della composizione negoziata	41
1.1 Limiti d'accesso alla composizione negoziata	51
2. L'istituzione della piattaforma telematica	52
3. La figura dell'esperto: nomina e requisiti di indipendenza.....	60
4. La buona fede e i doveri delle parti	72
5. La richiesta delle misure protettive e cautelari: il procedimento	76
<i>CAPITOLO III - LE TRATTATIVE.....</i>	<i>91</i>
1. La gestione dell'impresa in pendenza delle trattative	91
1.1. Il ruolo dei creditori e delle banche	93
1.2. Il ruolo del giudice	99
2. La conclusione delle trattative	101
2.1. L'esito positivo	101
2.2. L'esito negativo.....	107
3. Le trattative in caso di gruppo di impresa	116
CONCLUSIONI	127
FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA.....	131

INTRODUZIONE

Oggetto dell'elaborato è la composizione negoziata della crisi d'impresa, intesa come strumento normativo che favorisce il risanamento delle imprese che hanno la potenzialità di ritornare ad operare nel mercato creando valore economico, nonostante temporaneamente si trovino in una situazione di squilibrio patrimoniale tale da rendere probabile il verificarsi della crisi e in seguito dell'insolvenza. L'elaborato illustrerà cosa si intende per "crisi" e "insolvenza", per poi analizzare la struttura del Codice della Crisi a seguito delle riforme, facendo particolare riferimento alla composizione negoziata al fine di fornire un quadro generale relativo alla disciplina dell'istituto. Verranno approfondite le caratteristiche della composizione negoziata descrivendo i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità per l'accesso all'iter, le opportunità che offre agli imprenditori istanti nonché il percorso di negoziazione con le parti coinvolte esaminando l'esito positivo e negativo delle trattative. Trattandosi di uno strumento stragiudiziale e a istanza di parte è funzionale il ruolo delle stesse, motivo per il quale, oltre alla figura dell'imprenditore, che è essenziale per il proseguimento dell'iter, si esamineranno i poteri e le competenze di tre soggetti: l'esperto facilitatore della procedura, i creditori e le banche.

In precedenza, gli strumenti regolatori della crisi erano disciplinati dalla Legge Fallimentare, la quale presentava una finalità puramente liquidatoria che portava alla disgregazione dell'azienda fallita per garantire una soddisfazione maggiore al ceto creditorio. Si rispecchiavano le esigenze di un'economia nazionale dell'epoca che mal si adattano agli attuali obiettivi economici dello Stato e dell'Unione Europea. Tale esigenza ha spinto il legislatore a preferire procedure di soluzione negoziata della crisi d'impresa, utilizzando strumenti di regolazione volti alla conservazione del patrimonio e alla sostenibilità finanziaria.

La disciplina della crisi d'impresa, negli ultimi anni, è stata oggetto di numerose modifiche da parte del legislatore nazionale, spesso ispirate dalla disciplina comunitaria e, in particolare, dalla Direttiva Insolvency (Dir. 1023/2019), che è intervenuta nel tentativo di armonizzare le normative degli Stati membri in tema di crisi d'impresa per assicurare un corretto funzionamento del mercato comunitario e garantire una maggiore tutela alla libertà di circolazione dei capitali.

Affinché questo accadesse, si è riconosciuta la possibilità alle imprese che presentino situazioni di difficoltà economica di accedere a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, volti a preservare il valore aziendale attraverso modifiche operative o del capitale dell'impresa. Il d. lgs. 83/2022 ha recepito la Direttiva Insolvency modificando il testo del d. lgs. 14/2019, ossia il "Codice della crisi e dell'insolvenza", divenuto efficace soltanto a luglio 2022.

Prima di tali interventi normativi si colloca il d. l. 118/2021, intitolato *"Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia"*, emanato dal legislatore per alleggerire l'onere economico dell'impresa causato dalla pandemia di SARS-Cov-2 che ha messo a dura prova l'economia globale. Si è voluto fornire all'impresa nuovi accordi di risoluzione extragiudiziale che consentano di rilevare tempestivamente lo stato di crisi affinché possano essere individuate le misure necessarie al risanamento aziendale. Il contenuto del d. l. 118/2021 è stato in gran parte trasfuso con alcune modifiche nel Codice della Crisi, tra cui la disciplina della composizione negoziata.

I diversi interventi normativi hanno permesso di "normalizzare" la situazione di difficoltà dell'impresa introducendo strumenti idonei alla sua emersione e alla risoluzione negoziata, con ciò evitando la procedura di liquidazione giudiziale i cui effetti sono riservati alle situazioni più estreme. Dunque, si cerca di considerare la crisi come una condizione fisiologica dell'attività economica che può essere superata con interventi tempestivi e mirati.

CAPITOLO PRIMO

IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: GENESI DELLO STRUMENTO

1. L'entrata in vigore del Codice della crisi

Nel luglio del 2022 è entrato ufficialmente in vigore il Codice della crisi e dell'insolvenza, che risulta essere il culmine di tre principali atti legislativi: (i) il d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (di seguito “CCI” o “Codice della Crisi” o “Codice”) con cui è stata riformata la disciplina della crisi e dell'insolvenza; (ii) il d. lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 definito “correttivo”; ed infine, (iii) il d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della Direttiva Insolvency¹.

Inizialmente, la data d'origine prevista per l'entrata in vigore del Codice era nell'agosto del 2020, lo slittamento di quasi due anni è stato causato principalmente dalla crisi pandemica che però ha consentito una maggiore integrazione tra la disciplina del CCI e quella contenuta nella sopracitata Direttiva comunitaria². Invero, alcune specifiche disposizioni sono entrate in vigore già nel marzo 2019³, tra cui quelle destinate a modificare la disciplina codicistica civile.

Con l'introduzione del Codice della Crisi si è voluto superare la previgente Legge Fallimentare⁴, emanata più di settant'anni fa, nonché le più recenti disposizioni in tema di sovra-indebitamento⁵. La Legge Fallimentare era ben strutturata, nonché dotata di coerenza e formulata in termini tecnici adeguati, ma

¹ Direttiva europea 20 giugno 2019, n. 1023.

² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023, p. 16 e ss.

³ Cfr. artt. 27, co. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. Trattasi di norme relative alla competenza, alla modifica della disciplina dell'amministrazione straordinaria, all'istituzione e il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure concorsuali, la certificazione dei debiti contributivi e tributari, nonché la previsione di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

⁴ Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

⁵ Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il termine sovra-indebitamento è definito dall'art. 6, co. 2 della l. 27 gennaio 2012, n. 3 come la “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*”.

rispecchiava lo spirito di un tempo che ormai è mutato⁶, non solo per i vari cambiamenti di regime politico dell'ordinamento nazionale ma anche per l'inserimento del Paese nella Comunità Europea⁷. Inizialmente, la crisi d'impresa veniva gestita con una procedura rapida che portava alla completa liquidazione del patrimonio, dove il giudice godeva di esclusivi poteri decisorii mentre i creditori erano dei destinatari passivi di un'attività di tutela dei propri interessi sulla quale però non avevano indirizzo né controllo⁸. Con il tempo l'idea del legislatore è cambiata, si è voluto mutare la legislazione fallimentare facilitando le procedure di soluzione negoziata, e non puramente liquidatorie, della crisi delle imprese introducendo diversi strumenti di programmazione e controllo orientati alla conservazione del patrimonio e alla sostenibilità finanziaria⁹. Si è deciso di introdurre una disciplina organica e completa relativa ai fenomeni dell'insolvenza e della crisi che si presentano con particolari caratteristiche nel mondo delle imprese ma che non interessano solo la persona dell'imprenditore bensì ogni debitore¹⁰.

Il processo riformatore ha avuto origine nel gennaio del 2015, in seguito alla costituzione di una commissione di studio¹¹ incaricata di riordinare le procedure concorsuali¹². I lavori della commissione si svilupparono nella redazione di una proposta dettagliata di legge delega, composta da diciassette articoli e con oltre un centinaio di criteri direttivi¹³, che ipotizzava l'adozione di uno o più decreti

⁶ G. MONTECCHI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, in *Ipsoaquotidiano.it*, luglio 2022, p. 9.

⁷ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, maggio 2022, p. 2 e ss.

⁸ M. VIETTI, *Codice della crisi e direttiva Insolvency*, in *IFallimentarista.it*, novembre 2022, p. 3.

⁹ G. MONTECCHI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 13.

¹⁰ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, marzo 2022, p. 28.

¹¹ Istituita con Decreto del Ministro di giustizia risalente al 18 gennaio 2015.

¹² Con il termine “*procedure concorsuali*” si intendono le procedure giudiziali che, nel caso in cui l'imprenditore commerciale non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni alle relative scadenze, sottopongono ad esecuzione l'intero patrimonio dell'impresa per assicurare la *par condicio creditorum*, e cioè un eguale regolamento di tutti i rapporti che all'imprenditore fanno capo. Sul punto si veda A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, il Mulino Editori, 2021, p. 53 e ss.

¹³ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2020, p. 10 e ss.

legislativi che avrebbero dovuto rielaborare e sostituire la Legge Fallimentare e le disposizioni in materia di sovra-indebitamento, nonché disciplinare l'insolvenza dei gruppi di impresa¹⁴, riformare l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e il regime dei privilegi e, infine, apportare delle modifiche alle disposizioni del Codice civile al fine di raccordare il diritto societario con quello concorsuale¹⁵.

Sulla scia del progetto adottato dalla commissione, il Governo elaborò un disegno di legge che portò all'emanazione della legge n. 155 del 2017¹⁶, la quale presentava non poche modifiche rispetto al progetto presentato in origine. Alla vigilia dell'approvazione della legge delega, il Ministro di Giustizia istituì una seconda commissione con l'incarico di predisporre gli schemi dei decreti delegati¹⁷. Fu così che nel dicembre del 2017 vennero elaborati due diversi decreti: il primo contenente il Codice della crisi e dell'insolvenza e il secondo dedicato alle modifiche che si sarebbero dovute apportare al Codice civile¹⁸.

A causa della conclusione della legislazione, soltanto nel 2019 si è giunti all'emanazione del d. lgs n. 14 che ha dato finalmente seguito al processo di riforma introducendo il Codice della crisi d'impresa, il cui testo rispecchia solo in parte il contenuto e l'impostazione della bozza elaborata dalla commissione ministeriale e ha previsto l'aggiunta di numerose modifiche¹⁹.

L'attuale assetto normativo in materia di crisi d'impresa è stato in gran parte influenzato dalla Direttiva europea n. 1023 del 2019, definita anche Direttiva Insolvency, emanata al fine di apportare un contributo concreto al corretto

¹⁴ Ai sensi dell'art. 2, lett. h), CCI con tale espressione si intende: *“l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.”*

¹⁵ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit. p. 3.

¹⁶ Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

¹⁷ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 15.

¹⁸ G. MONTECCHI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 4 e ss.

¹⁹ *Ibidem*.

funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, che derivano dalle differenti legislazioni nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e di insolvenza²⁰. La Direttiva Insolvency ha cercato di rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese che presentano difficoltà finanziarie la possibilità di accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva che gli consentano di continuare a operare nel mercato, modificando la struttura del loro capitale anche mediante la vendita di attività o parti dell'impresa o apportando cambiamenti operativi²¹.

Nel nostro ordinamento la Direttiva Insolvency è stata recepita con il d. lgs. 83 del 2022²², che ha apportato importanti modifiche al Codice della Crisi con lo scopo di adeguare il diritto nazionale alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria per armonizzare e rendere più efficaci le procedure volte alla risoluzione della crisi e dell'insolvenza²³. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato tre macro-aree:

- I. gli assetti organizzativi adeguati e i segnali di allarme;
- II. gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- III. le procedure di allerta e composizione assistita della crisi (sostituite definitivamente con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)²⁴.

In primo luogo, il Decreto è intervenuto sulle disposizioni del CCI in origine definite come “*Doveri dell'imprenditore*”²⁵, per affinarne ulteriormente i contenuti. Infatti, la nuova rubrica dell'art. 3 parla di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della tempestiva rilevazione della crisi²⁶. Il Codice della Crisi ha sostituito la disciplina dell'allerta originariamente prevista facendo riferimento ad una norma già presente nell'ordinamento nazionale e modificata con l'entrata in

²⁰ M. VIETTI, *Codice della crisi e direttiva Insolvency*, cit., p. 4.

²¹ S. MAURUTTO, *Codice della crisi: approvato il decreto di attuazione della Direttiva Insolvency*, in *ilSocietario.it*, giugno 2022, p. 5.

²² Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Definito “Decreto Correttivo”.

²³ M. VIETTI, *Codice della crisi e direttiva Insolvency*, cit., p. 5.

²⁴ E. LA MARCA, *L'adeguamento alla Direttiva Insolvency tra norme in vigore e riforma in itinere*, a cura di L. PANZANI, in *Dirittodellacrisi.it*, maggio 2022, p. 13.

²⁵ Cfr. la rubrica dell'art. 6 nella sua formulazione precedente.

²⁶ M. VIETTI, *Codice della crisi e direttiva Insolvency*, cit., p. 7.

vigore del Codice stesso, ovvero l'art. 2086 c.c.. Tale norma impone alle imprese collettive e in forma societaria di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, capaci cioè di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e della sua attività. Allo stesso modo, anche le imprese individuali devono adottare misure idonee a rilevare situazioni di crisi o insolvenza²⁷. L'adempimento di tali doveri da parte dell'imprenditore comporta l'istituzione di un sistema di rilevazione relativo all'andamento dell'impresa che consenta di redigere un test pratico e una lista di controllo, funzionali per accedere alla composizione negoziata²⁸. È quindi necessario che un'impresa sia in grado di: (i) valutare quali siano i flussi di cassa prospettici dei successivi dodici mesi; (ii) rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere *“le iniziative necessarie a farvi fronte”*²⁹.

In secondo luogo, la Direttiva Insolvency è intervenuta in materia di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza³⁰. Come da definizione del Codice, si tratta di misure, accordi e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività che possono essere precedute dalla composizione negoziata³¹. In particolare, vi sono ricompresi: (i) il piano attestato di risanamento; (ii) gli accordi di ristrutturazione; (iii) il concordato preventivo nella sua duplice accezione liquidatorio e semplificato; nonché (iv) il piano di ristrutturazione soggetto a

²⁷ S. MAURUTTO, *Codice della crisi: approvato il decreto di attuazione della Direttiva Insolvency*, cit., p. 8. Secondo la Relazione (n. 87 del 15 settembre 2022) dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione *“l'obbligo per l'impresa di dotarsi di “adeguati assetti” rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori [...]”*.

²⁸ E. LA MARCA, *L'adeguamento alla Direttiva Insolvency tra norme in vigore e riforma in itinere*, a cura di L. PANZANI, cit., p. 17 e ss.

²⁹ Ai sensi dell'art. 3, co. 3 CCI.

³⁰ M. PERRINO, *Disciplina italiana dell'allerta e Direttiva Insolvency: un'agenda per il legislatore*, in *Dirittodellacrisi.it*, agosto 2021, p. 2.

³¹ Ai sensi dell'art. 2, lett. m-bis, CCI. Questa definizione è diretta a recepire le disposizioni della Direttiva Insolvency relative ai quadri di ristrutturazione preventiva (cfr. art. 2, par. 1, lett. c, Titolo II).

omologazione³². In generale, si tratta di strumenti già conosciuti dall'ordinamento giuridico, ad eccezione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione che costituisce una delle più rilevanti novità introdotte dal Codice. Con il PRO, l'imprenditore che si trova in stato di crisi e di insolvenza può suddividere i propri creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e prevederne il loro soddisfacimento ripartendo il ricavato del piano, a condizione che questo venga approvato dall'unanimità delle classi medesime³³.

Infine, la Direttiva Insolvency ha previsto degli strumenti di allerta interni o esterni all'impresa, finalizzati a favorire l'emersione anticipata della crisi attraverso segnalazioni di difficoltà economica dell'impresa provenienti da soggetti qualificati al fine di individuare una possibile soluzione insieme all'imprenditore³⁴. Il quadro degli strumenti di allerta si compone di due tipologie di obblighi: gli obblighi di segnalazione (a carico di soggetti qualificati) e gli obblighi organizzativi (a carico dell'imprenditore) relativi all'adozione di un assetto organizzativo adeguato³⁵. Gli obblighi di segnalazione riguardano due categorie di soggetti: per l'allerta cd. interna, gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione sono tenuti a segnalare fondati indizi di crisi al verificarsi di alcuni fattori, quali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa. Per l'allerta cd. esterna, i creditori istituzionali – Agenzia delle entrate, INPS, Agente della riscossione – devono intervenire al superamento di una soglia di esposizione debitoria di importo rilevante³⁶.

È opportuno precisare che le segnalazioni fatte dal collegio sindacale all'OCRI³⁷ sono state sostituite con ulteriori segnalazioni che il sindaco compie nei

³² Il c.d. PRO, introdotto dal Decreto Correttivo agli artt. 64-bis e ss. CCI.

³³ M. PERRINO, *Disciplina italiana dell'allerta e Direttiva Insolvency: un'agenda per il legislatore*, cit., p. 5 e ss.

³⁴ M. VIETTI, *Codice della crisi e direttiva Insolvency*, cit., p. 9.

³⁵ C. DE CHIARA, *Il codice della crisi dell'insolvenza: idee e istituti, L'epocale introduzione degli strumenti di allerta nel sistema concorsuale italiano*, a cura di P. VELLA, in *Questionegiustizia.it*, fascicolo 2/2019, p. 240.

³⁶ S. MAURUTTO, *Codice della crisi: approvato il decreto di attuazione della Direttiva Insolvency*, cit., p. 10 e ss.

³⁷ Organismo di gestione delle crisi di impresa istituito obbligatoriamente ed esclusivamente presso ogni Camera di commercio, così come previsto dal CCI, con lo scopo di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi. Ad oggi l'istituto non è più attivo in quanto il d. l. 118/2021 ne ha rinviato l'operatività al 31 dicembre 2023.

confronti degli amministratori, nonché l'invito agli amministratori di ricorrere alla composizione negoziata se ne ricorrono le condizioni richieste dal Codice³⁸. La *ratio* di tali misure è stata quella di creare un ambito di confronto tra gli interessi opposti del debitore e dei creditori, con il fine di ottenere un possibile risultato risanatorio ed evitando una negoziazione tardiva della crisi³⁹.

1.1. Gli obiettivi e la struttura della normativa

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza presenta una struttura ben articolata, si compone di 391 articoli suddivisi in quattro parti dedicate rispettivamente: (i) alla disciplina relativa alla crisi di impresa (*i.e.* Titoli da I a IX); (ii) alle modifiche apportate al Codice civile (*i.e.* Titolo X, dal Capo I al Capo VII, Parte II); (iii) alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (*i.e.* Titolo X, Capo VII, Parte III); ed infine (iv) alle disposizioni finali e transitorie (*i.e.* Titolo X, Capo VII, Parte IV)⁴⁰.

Il Codice è finalizzato al recupero della capacità produttiva dell'impresa in crisi: a tal fine vengono disciplinati una serie di istituti che consentono una prevenzione della crisi, una tempestiva diagnosi per garantire il recupero di imprese con effettive prospettive di risanamento e alcune garanzie di rapida liquidazione⁴¹. Questi strumenti modificano, in parte, il contenuto delle soluzioni per la regolazione della crisi previste dalla previgente Legge Fallimentare e ne introducono di nuovi con l'obiettivo di favorire la continuità dell'attività d'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di alcuni rami della stessa⁴². Nello specifico, sono stati previsti strumenti per la prevenzione, strumenti per la ristrutturazione e strumenti per la liquidazione⁴³. All'interno della prima categoria di strumenti si

³⁸ C. DE CHIARA, *Il codice della crisi dell'insolvenza: idee e istituti, L'epocale introduzione degli strumenti di allerta nel sistema concorsuale italiano*, a cura di P. VELLA, cit., p. 242.

³⁹ M. PERRINO, *Disciplina italiana dell'allerta e Direttiva Insolvency: un'agenda per il legislatore*, cit., p. 8.

⁴⁰ M. IRRERA, *Codice della crisi e dell'insolvenza: struttura e finalità della riforma*, in *Dirittodellacrisi.it*, marzo 2019, p. 4.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, cit., p. 16.

⁴³ G. D'ATTORRE, *I principi generali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dirittodellacrisi.it*, settembre 2022, p. 5.

collocano i doveri degli organi sociali di effettuare segnalazioni e garantire assetti organizzativi adeguati⁴⁴, nonché l'istituto della composizione negoziata ovvero una nuova procedura che consente all'imprenditore, che versi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di trattare con le parti interessate, coadiuvato da un esperto, al fine di ricercare ed adottare strategie di intervento finalizzate alla risoluzione della situazione di difficoltà economica⁴⁵.

Il Codice conferma gli strumenti di ristrutturazione già previsti dalla Legge Fallimentare e ne introduce di nuovi in attuazione dei principi della Direttiva Insolvency⁴⁶, tra cui:

- 1) gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, che assumono nel CCI una disciplina autonoma e dettaglia rispetto a quella prevista dalla normativa precedente. Tali accordi consentono all'imprenditore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria⁴⁷;
- 2) gli accordi di ristrutturazione dei debiti; già previsti dalla Legge Fallimentare, rappresentano un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per cercare di ridurre l'esposizione debitoria, consentire il salvataggio dell'impresa e garantire il soddisfacimento del ceto creditorio in coerenza con quanto previsto nel piano economico e finanziario predisposto dall'imprenditore. Diversamente dai piani di risanamento, l'accordo di ristrutturazione è soggetto all'omologazione del Tribunale⁴⁸ pur trattandosi, in ogni caso, di uno strumento negoziale costituito da un "contratto" plurisoggettivo tra il debitore e i creditori⁴⁹;

⁴⁴ C. DE CHIARA, *Il codice della crisi dell'insolvenza: idee e istituti, L'epocale introduzione degli strumenti di allerta nel sistema concorsuale italiano*, a cura di P. VELLA, cit., p. 241.

⁴⁵ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit. p. 6.

⁴⁶ G. MONTECCHI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 7.

⁴⁷ F. SANTANGELI, *Il piano attestato di risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo*, in *Dirittodellacrisi.it*, dicembre 2020, p. 3.

⁴⁸ Disciplina contenuta all'art. 48 CCI relativa al procedimento di omologazione.

⁴⁹ N. ABRIANI, *Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*, in *Dirittodellacrisi.it*, maggio 2021, p. 5.

- 3) la convenzione di moratoria che permette al debitore di concordare con i creditori la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito. La Legge Fallimentare la limitava ai crediti delle banche e degli intermediari finanziari, mentre ora viene estesa a tutti i tipi di creditori e riguarda anche gli imprenditori non commerciali⁵⁰;
- 4) il concordato preventivo in continuità il quale mira ad assicurare la sostenibilità economica dell'impresa e ad attribuire a ogni creditore un trattamento non inferiore rispetto a quello ritraibile in ipotesi di liquidazione giudiziale, attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa, la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società⁵¹;
- 5) il PRO; esso costituisce un istituto innovativo derivante dal recepimento della Direttiva Insolvency e consente la ristrutturazione dell'impresa solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto⁵².

Oggi, ad un'impresa in crisi viene offerta un'ampia gamma di opzioni che dovranno essere adeguatamente valutate in modo da scegliere il più corretto strumento di ristrutturazione. È evidente che l'avvio di un processo di ristrutturazione sarà tanto più agevole quanto più l'impresa, durante lo svolgimento dell'attività, abbia gestito quest'ultima adottando una corretta pianificazione e un costante controllo sull'andamento aziendale⁵³.

Il Codice prosegue disciplinando gli strumenti per la liquidazione del patrimonio dell'impresa, ovvero:

⁵⁰ P. RUSSOLILLO, *Le soluzioni negoziali della crisi nel nuovo Codice della crisi e le convenzioni di moratoria*, in *Dirittodellacrisi.it*, aprile 2021, p. 5 e ss.

⁵¹ S. LEUZZI, *Il volto nuovo del concordato preventivo in continuità aziendale*, in *Dirittodellacrisi.it*, settembre 2022, p. 3 e ss.

⁵² P. BELTRAMI, F. CARELLI, *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, in *Ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, novembre 2022, p. 2 e ss.

⁵³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. Ferriani, cit., p. 17.

- il concordato preventivo liquidatorio, ossia un istituto nel quale l'accordo con i creditori ha la funzione di evitare una possibile dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), mettendo a disposizione degli stessi i beni e i diritti costituenti il patrimonio del debitore in vista della ristrutturazione dei debiti di quest'ultimo e del soddisfacimento dei creditori⁵⁴;
- il "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" il quale costituisce un procedimento cui l'imprenditore può accedere nel caso in cui la composizione negoziata non abbia successo. Si definisce "semplificato" in quanto non è previsto il voto dei creditori per l'approvazione del piano e nemmeno la nomina del commissario giudiziale⁵⁵;
- la liquidazione giudiziale è la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti⁵⁶.

Rispetto al passato, il legislatore ha voluto dare spazio a procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi attraverso istanze o segnalazioni del debitore, degli organi posti al controllo della società, dei creditori pubblici qualificati⁵⁷; inoltre, si vuole agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori con la mediazione di soggetti terzi⁵⁸ e sono state riconosciute all'imprenditore delle misure premiali volte a ottenere delle riduzioni fiscali sugli interessi che maturano sui debiti⁵⁹.

⁵⁴ A. FAROLFI, *Il concordato liquidatorio: introduzione alla materia*, in *Dirittodellacrisi.it*, marzo 202, p. 2.

⁵⁵ G. BOZZA, *Il ruolo del giudice nel concordato semplificato*, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, gennaio 2023, p. 3.

⁵⁶ R. MARIANESI, *La liquidazione giudiziale, Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti*, a cura di M. RUBINO, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2020, p. 49 e ss.

⁵⁷ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, cit., p. 7.

⁵⁸ G. MONTECCHI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 8.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 25 CCI: "*Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1*

In attuazione del principio contenuto nell'art. 2, co. 1, lett. d) l. 155 del 2017⁶⁰, che disciplinava un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi del debitore, il legislatore con l'entrata in vigore del Codice della crisi ha voluto introdurre la disciplina del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale, nonché per la procedura di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitamento⁶¹. Si è introdotta tale procedura con l'obiettivo di far confluire in un unico modello processuale tutte le domande relative al medesimo soggetto, anche se tra loro contrapposte, per cercare di uniformare le regole finalizzate all'accertamento giudiziale della crisi o dell'insolvenza⁶².

L'emanazione del Codice della crisi ha avuto come scopo quello di creare certezza alla materia del diritto della crisi d'impresa⁶³, in modo da orientare gli interpreti verso una concezione più moderna dell'insolvenza a partire da un corpo di principi generali previsti nella prima parte del Codice⁶⁴ e destinati a fornire una linea guida di tutte le disposizioni più specifiche contenute nelle parti successive

e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.

Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2 [...].”

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d): “Adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato”.

⁶¹ F. DE SANTIS, *Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell'insolvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche*, in *Il Fallimento.it*, ottobre 2020, p. 157.

⁶² M. MONTANARI, *Il cosiddetto procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*, in *Il Fallimento.it*, dicembre 2019, p. 563.

⁶³ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, cit., p. 7.

⁶⁴ Codice della crisi e dell'insolvenza, artt. 1-11.

della normativa⁶⁵. Si tratta dei principi di linearità, economicità, rapidità e tempestività che hanno fatto da guida all'opera di riforma in modo da poter superare lo stato frammentario della disciplina previgente⁶⁶.

I principi generali disciplinano il comportamento dei diversi soggetti a cui le procedure si riferiscono, sia debitori che creditori, nonché le prerogative e i doveri delle autorità competenti⁶⁷. Accanto a questi, si collocano anche principi di carattere processuale: il legislatore ha voluto creare un modello processuale unitario valido sia per le procedure liquidatorie⁶⁸ che per quelle volte alla soluzione negoziata della crisi e alla conservazione della continuità aziendale⁶⁹.

Per adempiere al meglio agli obiettivi cui sopra s'è fatto cenno, il legislatore ha scelto di eliminare e di sostituire dai testi normativi le parole "fallimento", "fallito" e le altre contenenti la stessa radice⁷⁰. L'utilizzo di queste espressioni ha da sempre avuto un'accezione negativa sulla figura personale e sociale del debitore, inoltre non risultano essere in linea con la nuova visione che si intende dare al fenomeno dell'insolvenza⁷¹. Il termine non deve più essere inteso come una situazione di difficoltà economica irreparabile ma deve poter garantire la risanabilità dell'imprenditore e della sua attività.

Ad oggi, la procedura fallimentare è stata sostituita dalla procedura di "liquidazione giudiziale"⁷², che presenta una funzione prettamente liquidatoria per

⁶⁵ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 12.

⁶⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, cit., p. 17 e ss.

⁶⁷ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit. p. 6.

⁶⁸ Dovendosi intendere le operazioni volte alla risoluzione dei rapporti patrimoniali, o all'individuazione di complessi patrimoniali o di singoli beni che saranno liquidati. Sul punto si veda N. ROSSI, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: idee e istituti. Il procedimento concorsuale liquidatorio*, a cura di V. LENOCI, in *Questionegiustizia.it*, fascicolo 2/2019, luglio 2019, p. 284.

⁶⁹ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, cit., p. 8 e ss.

⁷⁰ N. ROSSI, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: idee e istituti. Il procedimento concorsuale liquidatorio*, a cura di V. LENOCI, cit., p. 288 e ss.

⁷¹ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 14.

⁷² Il termine "liquidazione giudiziale" si riferisce a quella procedura il cui fine è liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. Si tratta di uno degli strumenti previsti dal legislatore per far fronte, in ultima istanza, a situazioni di crisi e di insolvenza

garantire il reale soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente. Nonostante le evidenti innovazioni espressive, il legislatore non ha stravolto le principali caratteristiche del vecchio fallimento, in quanto ha preferito riorganizzare la precedente disciplina in modo da rendere la procedura liquidatoria più efficace e snella⁷³.

Quanto all' "Ambito di applicazione" del Codice della Crisi, l'art. 1⁷⁴, in un elenco da intendersi come tassativo, individua i soggetti che possono essere coinvolti nella procedura di accertamento della crisi o dell'insolvenza. Nello specifico, ci si riferisce ad ogni categoria di debitore, sia esso consumatore⁷⁵ o professionista, con l'unica esclusione degli enti pubblici. È evidente che sia una definizione molto ampia, volta a ricomprendere tutti i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella vita imprenditoriale, ovvero tutti coloro che intraprendono un'attività commerciale, industriale, artigianale o agricola, che non necessariamente svolga scopi lucrativi⁷⁶.

dell'imprenditore. Sul punto si veda R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti*, a cura di M. RUBINO, cit., p. 49 e 50. Per la procedura di apertura vedi artt. 33, co. 1 e 37 CCI. Ai sensi dell'art. 33, co. 1: "La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo". Ai sensi dell'art. 37: "La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero".

⁷³ N. ROSSI, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: idee e istituti. Il procedimento concorsuale liquidatorio*, a cura di V. LENOCI, cit., p. 292.

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 1, co. 1, CCI: "Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici".

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

⁷⁶ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 16.

È opportuno precisare che non tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale possono accedere agli ordinari strumenti di regolazione della crisi, ed infatti non sono soggetti alle norme sulla liquidazione giudiziale:

- l'imprenditore minore, ovvero colui che presenta un attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro trecentomila; ricavi annui non superiori ad euro duecentomila e un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. I tre requisiti devono riferirsi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore⁷⁷;
- l'imprenditore agricolo⁷⁸; inizialmente non veniva assoggettato alla procedura del fallimento (ora liquidazione giudiziale) perché i rischi che potevano colpire la sua attività erano del tutto estranei dalla sfera di controllo umano, si trattava per lo più di fattori dipendenti dalle condizioni ambientali e climatiche⁷⁹. Sul punto, benché taluni arresti giurisprudenziali propendano per l'assoggettabilità anche dell'imprenditore agricolo alla liquidazione giudiziale⁸⁰, è necessario rilevare come per effetto della riforma apportata all'art. 2135 c.c., anche le attività cd. connesse (riguardanti cioè la manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) rientrano nella disciplina dell'impresa agricola che, pertanto, risulta ancora esente dalla liquidazione giudiziale potendo, al massimo, essere sottoposta al diverso regime di liquidazione controllata.

⁷⁷ Ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCI.

⁷⁸ Secondo l'art. 2135 c.c., per imprenditore agricolo si intende: *“Colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. [...] Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”*

⁷⁹ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 17 e ss.

⁸⁰ Trib. di Pistoia, 14 novembre 2014, in *Il caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 13088 - pubb. 20/07/2015.

Oltre all'individuazione dei soggetti, è prevista un'elencazione di doveri che gravano sulle parti che partecipano alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si tratta di veri e propri obblighi in quanto lo scopo della normativa è quello di responsabilizzare l'imprenditore⁸¹. Non a caso, in capo al debitore gravano due obblighi: uno relativo all'adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, l'altro di assumere delle iniziative che possano farvi fronte⁸². Anche le altre parti devono osservare particolari principi durante l'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi⁸³, nonché durante le trattative che precedono le stesse; si tratta di regole che consistono nella buona fede e nella correttezza⁸⁴ che costituiscono i principi caposaldo di qualsiasi rapporto contrattuale⁸⁵.

Le definizioni di crisi e di insolvenza sono contenute nella disposizione successiva, l'art. 2⁸⁶. In particolare, la crisi viene definita come la situazione di difficoltà finanziaria ed economica in cui versa il debitore, tale da prevederne la

⁸¹ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 19 e ss.

⁸² Ai sensi dell'art. 3, co. 1, CCI: *“L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”*.

⁸³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, p. 20.

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 1175 c.c., con tale espressione si intende il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà. Entrambi i concetti sono generici, privi di contenuto specifico, che deve essere loro attribuito dal giudice in sede di definizione dei casi concreti a lui sottoposti. Da tali clausole derivano: per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l'interesse del creditore; per il creditore il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l'adempimento sia per quest'ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.

⁸⁵ Ai sensi dell'art. 4, co. 1, CCI: *“Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”*.

⁸⁶ Ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), CCI: *“Ai fini del presente codice si intende per: a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.*

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

futura insolvenza. Inoltre, la disposizione fornisce un chiaro criterio oggettivo che consente di formulare un giudizio probabilistico sulla situazione di crisi, ossia l'inadeguatezza dei flussi di cassa ad affrontare le obbligazioni pianificate⁸⁷.

La definizione di crisi è essenziale non soltanto per sensibilizzare l'imprenditore e i consulenti in un'ottica preventiva, ma soprattutto per responsabilizzare maggiormente gli organi di controllo della società in modo da assicurare una certa operatività dell'istituto⁸⁸.

Il concetto di insolvenza coincide, invece, con gli inadempimenti o altri comportamenti esterni che dimostrino l'incapacità economica del debitore di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni⁸⁹. Quindi, entrambi i termini vertono sul criterio della regolarità dell'adempimento.

Si desume che lo scopo primario della riforma sia quello di favorire una tempestiva gestione della crisi attraverso una procedura di mediazione e di composizione⁹⁰, in cui gioca un ruolo fondamentale non solo l'imprenditore ma anche i diversi organismi previsti *ex lege* al fine di potenziare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa in modo da rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale⁹¹. La necessità di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, così come previsto dall'art. 2086, co. 2, c.c. e dal nuovo art. 3 CCI, si riferisce alle misure idonee che l'imprenditore deve adottare al fine di: (i) rilevare tempestivamente eventuali squilibri di carattere economico rapportati all'attività imprenditoriale; (ii) verificare la non sostenibilità dei debiti e la mancata possibilità di risanamento nei

⁸⁷ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di Decreto Legislativo del C. d. M. del 17 marzo 2022*, in *Dirittodellacrisi.it*, aprile 2022, p. 2 e ss.

⁸⁸ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 15.

⁸⁹ A. ROSSI, *Composizione negoziata della crisi d'impresa: presupposti e obiettivi*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2021, p. 2 e ss.

⁹⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, cit., p. 22.

⁹¹ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 23 e ss.

dodici mesi successivi; (iii) ottenere le informazioni necessarie per effettuare i controlli richiesti⁹² nonché la possibilità di effettuare il test pratico⁹³.

Uno degli strumenti normativi che mira a raggiungere tale scopo è quello della composizione negoziata della crisi⁹⁴, che si aggiunge agli strumenti più tradizionali in materia di risoluzione della crisi e che trova la propria disciplina nel presente Codice. La composizione negoziata, altro non è che una procedura che consente all'imprenditore che si trovi in difficoltà economica di perseguire il risanamento aziendale con il supporto di un esperto⁹⁵, soggetto terzo ed indipendente, la cui funzione è quella di agevolare la buona riuscita delle trattative tra imprenditore e ceto creditorio affinché lo squilibrio economico che rende probabile la crisi o l'insolvenza possa essere superato⁹⁶.

2. Genesi della composizione negoziata

Il periodo pandemico ha causato diverse problematiche che hanno avuto forti ripercussioni su diversi settori, soprattutto quello sanitario, economico-sociale e commerciale. Il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire con una serie di riforme in ambito commerciale, concorsuale e tributario per cercare di alleggerire l'onere economico gravante sulle imprese⁹⁷. Per questo motivo è stato emanato il

⁹² F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per le soluzioni della crisi d'impresa*, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2022, p. 3 e ss.

⁹³ Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti. Sul punto si veda G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023, p. 80 e ss.

⁹⁴ Ai sensi degli artt. 12- 25 *quinquies* CCI.

⁹⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023, p. 62 e ss.

⁹⁶ G. MONTECCHI, *Codice della crisi e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 9.

⁹⁷ F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, cit., p. 9.

d. l. n. 118/2021⁹⁸, intitolato “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”. Lo scopo della normativa è duplice: da un lato si cerca di attuare misure poste a vantaggio delle imprese per il loro risanamento economico in modo da agevolare la soluzione negoziale in seguito al verificarsi di una crisi d’impresa, e dall’altro attuare misure urgenti in materia di giustizia⁹⁹. L’obiettivo riconosciuto dalla Relazione è quello di incentivare le parti ad adottare accordi di risoluzione extragiudiziale, nonché potenziare i meccanismi di allerta, affinché possano essere tempestivamente rilevati gli indizi relativi alla crisi dell’impresa in modo da sollecitare l’adozione di misure idonee alla sua composizione¹⁰⁰. Questo carattere lo si ritrova nella composizione negoziata, che insieme al concordato preventivo semplificato, costituisce un elemento innovativo nella legislazione della crisi di impresa¹⁰¹.

Prima di queste modifiche, vi è stata l’abrogazione dell’amministrazione controllata¹⁰², in quanto il legislatore ha preferito accrescere le procedure concorsuali rispetto a quelle fallimentari in modo che la continuità e il risanamento aziendale siano posti come unici obiettivi da raggiungere a seguito di una situazione

⁹⁸ C.d. Decreto Pagni, convertito con modificazioni dalla L. n.147/2021.

⁹⁹ C. BAUCO, *Il d. l. n. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo*, in *Fondazione nazionale de commercialisti.it*, novembre 2021, p. 5 e ss.

¹⁰⁰ La Relazione al d.l. 118/2021 dispone quanto segue: “*Il Governo prevede di apportare modifiche al c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza attuando la direttiva UE n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziando i meccanismi di allerta; specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online. In merito, il Ministro della giustizia ha istituito una Commissione, presieduta dalla professoressa Pagni, finalizzata a proporre le citate modifiche e il Piano prevede che la riforma possa essere attuata entro il quarto trimestre 2022*”, p. 9 e ss.

¹⁰¹ G. GAMBARDELLA, *La composizione negoziata: percorso e epiloghi*, in *Dirittodellacrisi.it*, maggio 2023, p. 4.

¹⁰² Procedura concorsuale abrogata per mezzo dell’art. 147 del d. lgs. n. 5/2006. L’istituto consentiva a un imprenditore in temporanea difficoltà, con una comprovata probabilità di risanamento, di ottenere una sospensione dei pagamenti verso i creditori per un periodo di due anni, evitando così la soggezione al fallimento. Durante la procedura l’attività veniva svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. In caso di mancato risanamento, l’amministrazione controllata poteva essere trasformata in concordato preventivo o in fallimento.

di crisi¹⁰³. Si è cercato di promuovere azioni in grado di risolvere le condizioni di insolvenza, non solo attraverso un processo giudiziale ma anche stragiudiziale (come si evince nei piani attestati di risanamento e negli accordi di ristrutturazione dei debiti), affinché possano essere evitate le procedure concorsuali finalizzate alla liquidazione dei beni e alla cessazione dell'attività, per promuovere azioni di prevenzione e di salvataggio dell'impresa¹⁰⁴.

La Relazione prosegue riconoscendo che la Legge Fallimentare, il Codice civile e lo strumentario normativo pre-pandemico non erano adatti a garantire la gestione dell'emergenza sanitaria, quindi, si è reso necessario dare completa attuazione alla Direttiva Insolvency riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva¹⁰⁵ e apportare le opportune integrazioni alla disciplina nazionale¹⁰⁶. Lo scopo della normativa non riguarda solo la situazione emergenziale, ma si colloca in un contesto socio-economico generale che presenta diversi obiettivi politici e legislativi¹⁰⁷, che devono essere perseguiti adottando le norme comunitarie con coerenza in modo da rafforzare negli Stati membri la tempestività e l'efficacia degli strumenti di risanamento delle imprese in crisi¹⁰⁸.

Per fronteggiare la crisi, il legislatore ha optato per l'adozione di strumenti di negoziazione e a istanza di parte, prevedendo come ultima *ratio* la liquidazione giudiziale¹⁰⁹. Secondo la già citata Relazione, tali strumenti risultano essere più adatti in quanto non si concentrano sulla contrapposizione tra debitore e creditore,

¹⁰³ F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, cit., p. 6.

¹⁰⁴ G. GAMBARDILLA, *La composizione negoziata: percorso e epiloghi*, cit., p. 5.

¹⁰⁵ Con l'espressione si intende il sistema di strumenti e procedure che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione di tutti coloro che esercitano un'attività economica, al fine di consentire loro di gestire la crisi. Sul punto si veda L. STANGHELLINI, *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della direttiva europea in materia di "quadri di ristrutturazione preventiva"*, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, luglio 2022, p. 2 e ss.

¹⁰⁶ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, p. 6 e ss.

¹⁰⁷ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di Decreto Legislativo del C. d. M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 7.

¹⁰⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, cit., 21.

¹⁰⁹ G. MONTECCHI, *Codice della crisi e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 7.

ma al contrario cercano una soluzione congiunta al problema che affligge entrambi i soggetti, puntando alla conservazione della loro relazione economica¹¹⁰. Pertanto, si cerca di bilanciare gli interessi in gioco: quello del debitore di superare il proprio stato di crisi o di insolvenza reversibile e quello del ceto creditorio a ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese¹¹¹.

Sulla base di quanto esposto, il legislatore ha deciso di introdurre un nuovo istituto, quello della composizione negoziata che viene definita come uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà di tipo negoziale e stragiudiziale¹¹². Uno dei tratti più significativi che definiscono le caratteristiche dello strumento in esame è proprio quello della stragiudizialità; infatti, tale istituto non è certamente qualificabile come una procedura concorsuale, mancandone i requisiti (in primis, quello dell'apertura del concorso dei creditori) e non rientrando nemmeno nella nozione di “quadri di ristrutturazione preventiva” prevista dalla Direttiva Insolvency¹¹³. Al contrario, si tratta di uno strumento a cui solo l'imprenditore può accedere volontariamente, ove l'intervento giudiziale è limitato al caso in cui l'imprenditore stesso chieda al Tribunale l'adozione di misure protettive o cautelari¹¹⁴ volte a proteggere il patrimonio da eventuali aggressioni da parte dei creditori, oppure l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili¹¹⁵ o a

¹¹⁰ V MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit. p. 12 e ss.

¹¹¹ S. AMBROSINI, *La composizione negoziata compie un anno breve itinerario fra le prime applicazioni*, in *Ristrutturazioni aziendali. il caso.it*, dicembre 2022, p. 3.

¹¹² F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, cit., p. 13.

¹¹³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, in *Dirittodellacrisi.it*, ordine dei dottori commerciali e degli esperti contabili, i quaderni n. 90, gennaio 2023, p. 24 e ss.

¹¹⁴ Ai sensi degli artt. 18 e 19 CCI, per misure cautelari e protettive si intendono misure temporanee, richieste dal debitore, per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Sul punto di veda anche L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelari nel CCI*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2022, p. 5.

¹¹⁵ Il riferimento corre all'art. 22 CCI secondo cui “Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre

trasferire l'azienda o rami di essa¹¹⁶. In questo modo, l'imprenditore sarà più propenso a adottare tale strumento in quanto, anche in caso di esiti negativi delle trattative, questi non porteranno all'attivazione di un procedimento concorsuale dinanzi al Tribunale¹¹⁷. Si riesce, quindi, a garantire la fiducia e la tranquillità dell'imprenditore in crisi, il quale, tra l'altro, mantiene l'obbligo di gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa¹¹⁸.

Rispetto alla disciplina contenuta nel d. l. 118/2021, il CCI ha previsto un ridimensionamento del ruolo del Tribunale in tema di rinegoziazione dei contratti divenuti onerosi, infatti l'autorità giudiziaria non gode più del potere di intervenire sostituendosi e integrando l'autonomia delle parti per rinegoziare il contenuto del contratto, in quanto il legislatore ha preferito riconoscere alle stesse maggiore libertà di scelta¹¹⁹. È opportuno segnalare che il ruolo del Tribunale rimane comunque significativo e si inserisce nelle attività centrali di qualsiasi percorso di risanamento aziendale, soprattutto quando le esigenze dell'impresa vengono in contrasto con gli interessi dei creditori e di soggetti terzi, infatti, in questi casi, il giudice competente interviene, su richiesta dell'imprenditore, applicando misure protettive o cautelari¹²⁰.

Prima dell'entrata in vigore della composizione negoziata, il Codice della Crisi disciplinava la procedura di composizione assistita, insieme a quella di allerta, con lo scopo di consentire la tempestiva emersione della crisi d'impresa in modo da prevenire il manifestarsi dell'insolvenza¹²¹. Nello specifico, la composizione assistita della crisi si qualificava come una procedura non contenziosa, attivabile su

finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6 [...]".

¹¹⁶ Ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d) CCI.

¹¹⁷ F. LAMANNA, *Nuove misure sulla crisi d'impresa del D. L. 118/2021*, in *IFallimentarista.it*, dicembre 2021, p. 30 e ss.

¹¹⁸ Ai sensi dell'art. 21 CCI.

¹¹⁹ Ai sensi dell'art. 10, co. 2, secondo periodo d. l. 118/2021 non riprodotto nella correlativa disposizione del CCI, art. 22, co. 2.

¹²⁰ L. PANZANI, *La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 9 e ss.

¹²¹ S. LEUZZI, *Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118 del 2021*, in *Dirittodellacrisi.it*, settembre 2021, p. 5.

istanza del debitore, finalizzata al raggiungimento di un accordo con i creditori e favorita dall'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCRI), a cui era affidato il compito di assistere l'imprenditore durante lo svolgimento delle trattative al fine di adottare misure riorganizzative dell'attività d'impresa e superare lo stato di crisi¹²². In caso di inerzia o di mancata conclusione di un accordo con i creditori nel termine di tre mesi, e persistendo le condizioni di crisi, il debitore doveva presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza¹²³, pena segnalazione al Pubblico Ministero da parte dell'OCRI per l'apertura d'ufficio della liquidazione giudiziale¹²⁴.

Queste procedure portavano con troppa facilità l'imprenditore verso la liquidazione giudiziale, per questo se ne è disposta l'abrogazione con il d. lgs. 83/2022 preferendo la nuova misura della composizione negoziata, strumento più duttile e meno rigido rispetto al precedente che affida la procedura ad un singolo professionista anziché ad un organo di esperti¹²⁵. L'obiettivo principale è il risanamento, per questo si presuppone che l'impresa non sia in una condizione di fallimento ma di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario. In *primis* il termine "fallimento" è stato abbandonato dal legislatore moderno, in *secundis* le

¹²² A. ILLUMINATI, *Conseguenze delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, settembre 2022, p. 2.

¹²³ S. LEUZZI, *Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118 del 2021*, cit., p. 6

¹²⁴ Ai sensi dell'art. 22 d. lgs. 14/2019, versione originaria: "*Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'art. 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'art. 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, comma 1, il collegio, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'art. 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1*".

¹²⁵ A. ILLUMINATI, *Conseguenze delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*, cit., p. 4 e ss.

condizioni in cui verte l'impresa devono definirsi di crisi (e non di insolvenza) in quanto è più probabile il risanamento e l'attuazione della procedura in esame¹²⁶.

È opportuno precisare che l'abrogazione delle procedure di allerta non ha provocato l'eliminazione degli strumenti di allerta interni ed esterni, previsti dall'originario art. 12, co. 1¹²⁷. Infatti, l'attuale CCI dispone l'obbligo dell'organo di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati di segnalare all'imprenditore la sussistenza delle condizioni per la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi¹²⁸ e alcuni indizi rilevatori della crisi¹²⁹.

L'odierna disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è prevista dagli artt. 12-25-*quinquies* CCI, dove l'art. 12 prevede che l'istituto sia riservato agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e sia perseguibile il risanamento dell'impresa¹³⁰. Si tratta di due presupposti non incompatibili tra loro, ma che devono coesistere per dar seguito al procedimento della composizione negoziata¹³¹. In questi casi, è fondamentale il ruolo dell'esperto in quanto la procedura deve essere gestita con l'ausilio di un soggetto professionista¹³², terzo e

¹²⁶ G. Gambardella, *La composizione negoziata: percorso e epiloghi*, cit. p. 6.

¹²⁷ Il citato articolo li definiva come “*obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e/o dei creditori pubblici qualificati finalizzati [...] alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione*”.

¹²⁸ Ai sensi dell'art. 25-*octies* CCI.

¹²⁹ Ai sensi dell'art. 25-*nonies* CCI.

¹³⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 26.

¹³¹ G. Rocca, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata*, a cura di M. ARLENGHI, A. MINNITI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023, p. 143 e ss.

¹³² Ai sensi dell'art. 13, co. 3, CCI: “*Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere*

indipendente – nominato da una commissione costituita presso la CCIAA¹³³ nel cui ambito territoriale è posta la sede legale dell’impresa – che fornisca con diligenza, riservatezza e terzietà ausilio all’imprenditore per concludere trattative stabili ed efficienti tra le parti, al fine di individuare una soluzione che consenta il superamento dello stato di crisi e garantisca l’utilità e la fattibilità della proposta contrattuale¹³⁴. Dunque, il ruolo dell’esperto è essenzialmente un ruolo di “facilitatore” per l’individuazione delle soluzioni più idonee al superamento della situazione di crisi¹³⁵.

È bene sottolineare che la crisi descritta in termini di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario non è in sé sufficiente a consentire l’accesso dell’imprenditore allo strumento in esame, poiché lo squilibrio deve rendere probabile la crisi o l’insolvenza¹³⁶.

La probabilità di crisi, detta anche pre-crisi o c.d. *twilight zone*, rappresenta il momento anteriore alla vera e propria crisi nel quale l’impresa si trova in una fase di indebolimento economico che non risulta essere pericoloso per la continuità aziendale¹³⁷. Questa situazione può emergere da fattori indiziari gestionali e monetari, quali la perdita di clienti, un incremento dei prezzi di approvvigionamento senza poterli trasferire ai clienti, la perdita di marginalità

concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”.

¹³³Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

¹³⁴G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d’impresa. La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 55 e ss.

¹³⁵F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa*, cit., p. 15.

¹³⁶ROCCA G., *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d’impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023, p. 70 e ss.

¹³⁷R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale. Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*, a cura di E. RIMOLDI, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2020, p. 35.

industriale e anche la mancanza di innovazione nei prodotti¹³⁸. Si può dire che la fase di pre-crisi rappresenti lo stato nel quale si trovano le imprese che decideranno di richiedere la nomina dell'esperto giudiziale per la composizione negoziata¹³⁹. La consapevolezza di una situazione di peggioramento e di un'alterazione delle condizioni di equilibrio aumenta la probabilità di risanamento tramite la procedura della composizione negoziata, senza il necessario intervento del Tribunale per l'adozione di misure protettive e cautelari che metterebbe a rischio il buon esito della negoziazione¹⁴⁰.

La probabilità di insolvenza, richiamata all'art. 12 CCI, trova una propria definizione all'art. 2 del Codice della Crisi¹⁴¹, il quale ha introdotto *ex novo* la nozione di crisi. Tale termine appare legato all'aspetto probabilistico dell'insolvenza: la crisi costituisce una premessa all'insolvenza, ma se presa tempestivamente, attraverso idonei strumenti gestionali, può evitare l'insorgere dello stato di insolvenza. La probabilità di insolvenza può derivare da fattori indiziari, quali il peggioramento del ciclo monetario con ripercussioni sui flussi di cassa, difficoltà di pagamento da parte di clienti e ritardi nella consegna dei lavori previsti dai contratti¹⁴².

Le fasi di pre-crisi (o probabilità di crisi) e di crisi (o probabilità di insolvenza) sono due momenti evolutivi sequenziali di un progressivo indebolimento dell'azienda, dei suoi assetti interni, del suo portafoglio prodotti, della sua capacità competitiva, della fedeltà espressa dalla clientela, della sua reputazione sul mercato, dell'immagine, nonché della fiducia verso gli

¹³⁸ A. ROSSI, *Composizione negoziata della crisi d'impresa: presupposti e obiettivi*, cit., p. 4 e ss.

¹³⁹ G. LIMITONE, *Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta*, in *Ilfallimentarista.it*, maggio 2022, p. 8 e ss.

¹⁴⁰ A. ROSSI, *Composizione negoziata della crisi d'impresa: presupposti e obiettivi*, cit., p. 6.

¹⁴¹ Ai sensi dell'art. 2 CCI: "Ai fini del presente codice si intende per: «crisi» lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi."

¹⁴² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, cit., p. 71 e ss.

*stakeholders*¹⁴³. Quanto alla prima (pre-crisi), essa può essere molto prolungata, non essendo sempre facile identificare i singoli episodi di squilibrio e le inefficienze presenti in una o più aree aziendali¹⁴⁴, soprattutto se l'azienda non è dotata di adeguati presidi, come previsto dall'art. 2086 c.c.¹⁴⁵. Al contrario, la fase di crisi è più intensa e più breve per questo richiede misure di intervento urgenti al fine di individuare gli strumenti più adeguati a prevenire la fase successiva, quella dell'insolvenza¹⁴⁶.

Trattandosi di due fasi diverse, con caratteristiche e durate differenti, hanno conseguenze rilevanti sulla possibilità di risanamento che può essere percorsa con l'iter della composizione negoziata. È evidente che la fase di pre-crisi sia meglio indicata al risanamento aziendale, in quanto l'imprenditore si trova ancora in una fase di *twilight zone* e dunque dispone di risorse, tempistiche e capacità per individuare un efficace percorso di riassetto con l'ausilio dell'esperto¹⁴⁷. Invece, nell'ambito di un contesto di crisi, caratterizzato da risorse e tempistiche minori, il ricorso alla composizione negoziata potrebbe non risultare sufficiente in quanto potrebbero essere richiesti interventi più invasivi, ad esempio strumenti concorsuali o para concorsuali¹⁴⁸.

¹⁴³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, cit., p. 72.

¹⁴⁴ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale. Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*, a cura di E. RIMOLDI, cit., p. 36.

¹⁴⁵ Ai sensi dell'art. 2086, co. 2, c.c.: "*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

¹⁴⁶ A. ROSSI, *Composizione negoziata della crisi d'impresa: presupposti e obiettivi*, cit., p. 7.

¹⁴⁷ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di Decreto Legislativo del C. d. M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 9.

¹⁴⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, cit., p. 72 e ss.

Tanto la Legge Fallimentare¹⁴⁹ che il Codice della Crisi¹⁵⁰, definiscono l'insolvenza come la manifestazione finale della crisi d'impresa, ovvero una situazione di impossibilità per l'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni sotto il profilo patrimoniale¹⁵¹ dove la continuità aziendale non può più essere garantita, anzi pregiudicherebbe gli interessi dei creditori.

La nozione di crisi¹⁵² individua quale elemento scatenante il manifestarsi di uno “*stato di squilibrio economico-finanziario*”. Quest'ultimo è anche richiamato dal già citato art. 12 CCI, il quale aggiunge in alternativa anche lo squilibrio patrimoniale¹⁵³.

Nella maggior parte dei casi, le crisi sono riferibili a squilibri economici che, nelle situazioni più complesse, possono tradursi in squilibri finanziari e patrimoniali¹⁵⁴. Perciò, la prima condizione da valutare è rappresentata dall'equilibrio economico, il quale si definisce come la capacità dell'impresa a produrre un flusso di redditi positivi e soddisfacenti con una certa continuità¹⁵⁵ in quanto l'obiettivo dell'impresa è quello di generare una redditività operativa positiva. L'equilibrio finanziario¹⁵⁶ è inteso come la capacità dell'azienda di attivare fonti di finanziamento che siano idonei a coprire i diversi fabbisogni finanziari necessari per le operazioni di gestione dell'impresa. Nello specifico, si distinguono due condizioni di equilibrio:

- finanziario in senso stretto, che è dato da una correlazione positiva tra la struttura degli investimenti aziendali e la struttura dei finanziamenti¹⁵⁷;

¹⁴⁹ Art. 5, co. 2: “*Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

¹⁵⁰ Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b).

¹⁵¹ C.d. stato di decozione.

¹⁵² Ai sensi dell'art. 2, lett. a), CCI.

¹⁵³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di Decreto Legislativo del C. d. M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 10.

¹⁵⁴ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, cit., p. 17 e ss.

¹⁵⁵ Definizione contenuta ne “Dizionari Simone”.

¹⁵⁶ FONDAZIONE ARISTEIA, *L'equilibrio finanziario*, documento n. 12. Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti, febbraio 2022, p. 4.

¹⁵⁷ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, cit., p. 75.

- monetario, basato cioè sull'equilibrio tra le entrate e le uscite finanziarie, ossia tra le spese sostenute e gli introiti¹⁵⁸.

In relazione, infine, all'equilibrio patrimoniale esso è inteso come la situazione di adeguatezza presente nella struttura degli impieghi aziendali e una congruità tra le fonti di finanziamento attivate e le modalità di impiego dei capitali raccolti, nonché la presenza di un livello di indebitamento non eccessivamente elevato¹⁵⁹.

Le tre condizioni di equilibrio appena descritte sono correlate tra loro, per questo motivo è necessario presidiare tutte le diverse configurazioni ai fini della verifica di una possibilità di risanamento¹⁶⁰.

L'attuale normativa individua diverse modalità con le quali l'imprenditore possa ottenere il risanamento della continuità aziendale¹⁶¹. In primo luogo, il risanamento può essere ottenuto in via diretta, ossia attraverso la prosecuzione dell'impresa da parte dell'imprenditore originario utilizzando risorse sufficienti per far fronte all'indebitamento e consentendo l'avvio di un percorso di risanamento. Il risanamento è, in questo caso, in mano all'imprenditore, il quale tratterà la situazione di crisi mediante strumenti di negoziazione o altri strumenti ritenuti idonei a tal fine¹⁶².

In alternativa, il legislatore ha previsto che il risanamento possa avvenire con l'adozione di misure indirette¹⁶³. Infatti, il secondo comma dell'art. 12 CCI dispone che per il superamento delle condizioni di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, l'imprenditore possa decidere di trasferire l'azienda o un ramo di essa.

¹⁵⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, cit., p. 75.

¹⁵⁹ M. BIANCO, *Economico patrimoniale e finanziario: i tre equilibri della gestione aziendale*, in *Dirittodellacrisi.it*, aprile 2022, p. 20 e ss.

¹⁶⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa. La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, a cura di A. MATTAVELLI, A. TURCHI, cit., p. 78 e ss.

¹⁶¹ A. GHEDINI, M. L. RUSSOTTO, *L'istituto della composizione negoziata della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2021, p. 6 e ss.

¹⁶² G. LIMITONE, *Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta*, cit., p. 13.

¹⁶³ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, cit., p. 15.

In questa ipotesi, il risanamento avviene per mano di terzi, ovvero del soggetto che acquista l'impresa in esercizio¹⁶⁴.

Il risanamento in via diretta è coerente con l'idea di riservatezza richiesta alle parti, con la possibilità di effettuare pagamenti e di stipulare contratti in quanto ci si trova in una fase di pre-crisi, tale da non richiedere l'applicazione di misure protettive e cautelari¹⁶⁵. Qualora, invece, l'imprenditore si trovi in una situazione di maggiore difficoltà, detta insolvenza irreversibile, il risanamento potrà essere ottenuto soltanto in via indiretta e quindi verrà meno il criterio della riservatezza e sarà necessario applicare misure protettive per la tutela del patrimonio aziendale¹⁶⁶.

Quindi, a seconda della situazione in cui verte l'imprenditore e dall'esito delle trattative, il debitore potrà concludere veri e propri contratti con i creditori volti ad applicare le necessarie misure di riequilibrio, oppure potrà accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi¹⁶⁷ e dell'insolvenza previsti dal Codice¹⁶⁸.

In conclusione, il d. l. 118/2021 introducendo lo strumento della composizione negoziata ha voluto garantire all'imprenditore un istituto di nuovo conio dotato di caratteristiche proprie e particolarmente utile per reagire ad una situazione di crisi¹⁶⁹, però, senza far venir meno i numerosi metodi già previsti dalla legge¹⁷⁰. Alla luce di quanto esposto, lo scopo finale di tale istituto deve ancora una volta individuarsi nella necessità di sostenere l'imprenditore in crisi, mettendogli a

¹⁶⁴ S. PACCHI, *L'allerta tra la reticenza dell'imprenditore e l'opportunità del creditore. Dal codice della crisi alla composizione negoziata*, in *Il Fallimentarista.it*, marzo 2022, p. 25.

¹⁶⁵ Ai sensi dell'art. 54 CCI – Misure cautelari e protettive. Ai sensi dell'art. 55 CCI – Procedimento.

¹⁶⁶ G. LIMITONE, *Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta*, cit., p. 19.

¹⁶⁷ S. MORRI, *La composizione negoziata della crisi di cui al D.L. 118/2021: un rapido quadro e alcune riflessioni critiche*, in *Il Fallimentarista.it*, agosto 2021, p. 17 e ss.

¹⁶⁸ Ai sensi dell'art. 23, co. 2, CCI.

¹⁶⁹ A. GHEDINI, M. L. RUSSOTT, *L'istituto della composizione negoziata della crisi*, cit., p. 9.

¹⁷⁰ M. DI PACE, *Le procedure concorsuali*, Maggioli Editore, II edizione, luglio 2014, p. 54.

disposizione una serie di strumenti che gli consentano di far proseguire l'attività economico-commerciale¹⁷¹.

2.1. I presupposti della composizione negoziata

L'art. 2 del d. l. 118/2021 definisce i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla composizione negoziata.

La condizione in cui verte l'impresa è il primo presupposto di tipo oggettivo che consente l'applicazione dello strumento¹⁷². In particolare, l'art. 12, co. 1 CCI, prevede che la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario debba essere reversibile, in altre parole che la crisi venga rilevata tempestivamente¹⁷³ e sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa¹⁷⁴. All'interno del Codice, il giudizio di risanabilità dell'impresa sembra assumere un ruolo centrale in quanto con tale termine ci si riferisce alla possibilità per l'impresa di continuare ad operare nel mercato economico svolgendo la propria attività industriale¹⁷⁵. Non a caso, il primo compito che la legge attribuisce all'esperto consiste, a mente dell'art. 17, co. 5, CCI, nella verifica dell'esistenza di una "*concreta prospettiva di risanamento*"¹⁷⁶.

¹⁷¹ G. MONTECCHI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*, cit., p. 10.

¹⁷² G. GAMBARDELLA, *La composizione negoziata: percorso e epiloghi*, cit. p. 7 e ss.

¹⁷³ Così come indicato dall'art. 2086 c.c., modificato dall'art. 375 CCI che viene così esplicitato: "*L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

¹⁷⁴ F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per le soluzioni delle crisi d'impresa*, cit., p. 10.

¹⁷⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023 p. 48.

¹⁷⁶ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "mini-riforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, fascicolo 1/2022, p. 43.

La norma utilizza l'espressione "concreta prospettiva" per indicare un significativo livello di concretezza nella prospettiva di risanamento, che non deve ridursi a una mera aspettativa né tanto meno a una teorica possibilità¹⁷⁷.

Secondo quanto previsto dal Decreto 21 marzo 2023¹⁷⁸, per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento è opportuno effettuare un test pratico che tenga conto sia della condizione soggettiva dell'impresa e del suo modello di *business*, sia del settore merceologico di appartenenza, oltre a considerare le iniziative industriali già adottate dall'imprenditore¹⁷⁹. Di fatto, si misura il grado di difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento valutando il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari¹⁸⁰. Spetterà, poi, all'esperto prospettare le possibili strategie di intervento¹⁸¹, e nel caso in cui non dovessero ravvisarsene gli estremi, l'esperto ne darà notizia all'imprenditore e al Segretario Generale della Camera di Commercio, il quale procederà con l'archiviazione del procedimento¹⁸².

Sotto il profilo del presupposto soggettivo, esso è invece da individuarsi nella qualifica dell'imprenditore da distinguersi tra imprenditore commerciale¹⁸³ o

¹⁷⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "mini-riforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 43.

¹⁷⁸ Intitolato "*Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021*".

¹⁷⁹ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "mini-riforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 44.

¹⁸⁰ V. MINERVINI, *Il (necessario) ripensamento delle procedure concorsuali dopo il "lockdown": dal concetto di insolvenza a quello di risanabilità*, in *Dirittofallimentaresocieta.it*, fascicolo 5, 2020, p. 24.

¹⁸¹ La previsione dell'art. 17, co. 5, CCI, secondo cui l'esperto "*prospetta le possibili strategie di intervento*" parrebbe tuttavia da interpretarsi (anche da un punto di vista pratico) nel senso che sia il debitore a rappresentare le strategie per il risanamento dell'impresa, lasciando invece all'esperto la valutazione circa la concreta idoneità delle stesse al fine perseguito.

¹⁸² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 51.

¹⁸³ Secondo l'art. 2195 c.c., l'imprenditore commerciale è colui che esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, un'attività di trasporto per terra per acqua o per aria, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni o un'attività bancaria.

agricolo¹⁸⁴. La differenza riguarda l'oggetto dell'attività svolta, infatti è considerata commerciale qualsiasi attività che non sia definita agricola. In questo modo, il legislatore ha data un'ampia applicabilità all'istituto ricomprendendovi qualsiasi attività commerciale, conformemente a quanto stabilito dalle raccomandazioni e dalle direttive europee che prevedono come obiettivo la massimizzazione delle imprese in grado di operare nel mercato comunitario¹⁸⁵.

La possibilità di accedere alla composizione negoziata viene riconosciuta anche alle imprese "sotto-soglia", ovvero quelle realtà aziendali che presentano i caratteri delineati dall'art. 25-*quater* CCI¹⁸⁶. La disciplina relativa alla presentazione dell'istanza e al procedimento di composizione è la medesima prevista per le imprese maggiori¹⁸⁷. Alcune differenze normative riguardano le soluzioni applicabili all'esito delle trattative, nello specifico, ai sensi dell'art. 25-*quater*, co. 3, quando è individuata una soluzione idonea al superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, le parti possono alternativamente:

- concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale. Mentre, per le imprese maggiori, l'art. 23, co. 1, lett. a), individua un periodo non inferiore ai due anni entro il quale il contratto stipulato con i creditori deve essere funzionale a garantire la continuità aziendale;
- concludere una convenzione di moratoria;
- concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, che produce gli effetti premiali fiscali di cui all'art. 25-*bis*, co. 5¹⁸⁸.

Contrariamente, se all'esito delle trattative, non è possibile raggiungere un accordo, l'imprenditore può:

¹⁸⁴ Definizione contenuta all'art. 2135 c.c..

¹⁸⁵ G. GAMBARDELLA, *La composizione negoziata: percorso e epiloghi*, cit. p. 8.

¹⁸⁶ I requisiti sono i seguenti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro.

¹⁸⁷ G. GAMBARDELLA, *La composizione negoziata: percorso e epiloghi*, cit. p. 8.

¹⁸⁸ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 23 e ss.

- proporre domanda di concordato minore, che sostituisce l'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto per le imprese maggiori. Il concordato minore è una procedura che si basa su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, sottoposta alla valutazione dei creditori e del Tribunale e che consente al debitore di ottenere l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti pregressi¹⁸⁹;
- chiedere la liquidazione controllata dei beni¹⁹⁰;
- proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio¹⁹¹;
- per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, normale, agevolato o ad efficacia estesa¹⁹².

¹⁸⁹ A. CRIVELLI, *Concordato minore e concordato preventivo*, in *Dirittodellacrisi.it*, dicembre 2022, p. 2 e 3.

¹⁹⁰ Tale procedura consente al debitore di potersi liberare dei propri debiti, anche se non integralmente pagati, in modo da poter ripartire con una nuova attività al riparo dalle azioni dei creditori anteriori insoddisfatti. Sul punto di veda F. CESARE, *La liquidazione controllata*, in *Dirittodellacrisi.it*, aprile 2023, p. 1.

¹⁹¹ Si tratta di una procedura semplificata in quanto non è prevista la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e per tutte le verifiche necessarie al giudizio di ammissibilità. Inoltre, sono omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori perché la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni viene già esaminata dall'esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale. Sul punto si veda G. BOZZA, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*, in *Il Fallimentarista.it*, agosto 2021, p. 37.

¹⁹² L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 24.

CAPITOLO SECONDO

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

1. Requisiti d'accesso, funzionamento e caratteri generali della composizione negoziata

Come anticipato nel precedente Capitolo, la composizione negoziata della crisi è stata inserita nel nuovo testo normativo per fornire alle imprese uno strumento che consenta di prevenire situazioni di crisi e per risolvere eventuali situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che risultino reversibili¹⁹³.

Si tratta di uno strumento efficace nel caso in cui vi sia una tempestiva reazione dell'imprenditore che, ad un primo segnale di squilibrio economico-finanziario, può porre in essere le misure necessarie al risanamento dell'impresa¹⁹⁴ affinché possa essere individuata una soluzione che tenga conto degli interessi delle parti, le quali sono chiamate a comportarsi secondo buona fede e trasparenza durante lo svolgimento dell'iter¹⁹⁵. L'intera procedura viene supportata dall'ausilio di un esperto indipendente e dal supporto tecnologico di presidi digitali, quali la piattaforma *online* e il test pratico di diagnosi della possibilità di risanamento¹⁹⁶.

Come si illustrerà più nel dettaglio nel prosieguo, la piattaforma contiene: (i) le regole per la presentazione dell'istanza telematica; (ii) quelle relative al deposito della relazione finale dell'esperto e per la determinazione del suo compenso; ed infine (iii) tutti gli strumenti informatici previsti dal co. 2 dell'art. 13 CCI¹⁹⁷. In particolare, sotto quest'ultimo aspetto la norma prevede:

¹⁹³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023 p. 40.

¹⁹⁴ F. CAPALBO, *L'analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei requisiti di accesso alla composizione negoziata della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, marzo 2022, p. 14.

¹⁹⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, 2022, fascicolo I, p. 41.

¹⁹⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 41.

¹⁹⁷ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata e risanamento dell'impresa – Natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 24.

- un test pratico, effettuato dall'impresa, per verificare la situazione di crisi e l'effettiva perseguibilità del risanamento¹⁹⁸;
- una *check-list*¹⁹⁹ che consenta all'imprenditore di redigere un piano di risanamento concreto che poi dovrà essere analizzato dall'esperto per verificarne la coerenza;
- un protocollo per la conduzione della composizione negoziata, documento utile all'esperto per facilitare le trattative tra i soggetti partecipanti in modo da giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito e al ripristino dell'equilibrio economico dell'impresa²⁰⁰.

Da un punto di vista normativo, la struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo e del protocollo e le modalità di esecuzione del test pratico²⁰¹ trovano la propria disciplina nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia²⁰².

Esaminando nel dettaglio la disciplina della composizione negoziata, emerge che l'istanza di nomina dell'esperto, da parte dell'imprenditore commerciale o agricolo, debba essere effettuata al Segretario Generale della Camera di Commercio del luogo in cui l'impresa ha sede legale, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa²⁰³. L'esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra i soggetti che partecipano alla procedura (imprenditore,

¹⁹⁸ M. SELVINI, *Composizione negoziata: responsabilità dell'imprenditore per la gestione dell'impresa e il controllo dell'esperto*, in *Il Fallimentarista.it*, giugno 2022, p. 17 e ss.

¹⁹⁹ Si tratta di un documento attraverso il quale è possibile attestare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa nonché individuare alcune aree da migliorare.

²⁰⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 43.

²⁰¹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata e risanamento dell'impresa – Natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative*, cit., p. 24.

²⁰² Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, come integrato dal decreto dirigenziale 21 marzo 2023, intitolato “*Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021*”.

²⁰³ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 36.

creditori ed eventuali altri soggetti interessati) al fine di individuare una soluzione che consenta di superare lo stato di crisi, anche attraverso il trasferimento dell'azienda o di alcuni rami della stessa²⁰⁴.

Durante la procedura, all'imprenditore viene garantita la continuità di gestione dell'impresa affinché possa preservarne l'andamento ed il valore aziendale, evitando che le situazioni di crisi si trasformino in insolvenza e comportino la distruzione del valore economico dell'impresa²⁰⁵. La gestione dovrà, quindi, essere improntata a non arrecare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria in caso di crisi, e al prevalente interesse dei creditori in caso di insolvenza²⁰⁶. Eventuali atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con la prospettiva di risanamento potranno essere compiuti dall'imprenditore soltanto previa comunicazione all'esperto²⁰⁷. In questi casi, se l'esperto dovesse ritenere che l'atto possa essere pregiudizievole per i creditori o per lo svolgimento delle trattative dovrà segnalare tale circostanza all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora l'attività pregiudicante dovesse persistere, l'esperto potrà decidere di iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese ed effettuare una segnalazione anche al Tribunale, che nei casi più gravi potrà decidere di archiviare l'istanza di composizione negoziata²⁰⁸.

Il legislatore ha voluto creare uno strumento di natura stragiudiziale, negoziale e non concorsuale, che consenta all'imprenditore:

- di accedere ed operare in un contesto esclusivamente volontario²⁰⁹, fatta salva la possibilità per l'organo di controllo societario di segnalare agli

²⁰⁴ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 43.

²⁰⁵ F. CAPALBO, *L'analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei requisiti di accesso alla composizione negoziata della crisi*, cit., p. 15.

²⁰⁶ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 6.

²⁰⁷ A. MONORITI, *Composizione negoziata della crisi d'impresa o negoziazione per la rigenerazione d'impresa?*, in *IFallimentarista.it*, maggio 2022, p. 19.

²⁰⁸ L. A. BOTTAI, *La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021: svolgimento e conclusione delle trattative*, in *IFallimentarista.it*, ottobre 2021, p. 32 e ss.

²⁰⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 44.

amministratori la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza²¹⁰;

- di non dover ricorrere al Tribunale, se non nel caso in cui intenda usufruire di misure protettive o di finanziamenti prededucibili o rinegoziazioni contrattuali²¹¹.

L'art. 12, co. 1, CCI stabilisce il presupposto soggettivo precisando che possono accedere alla composizione negoziata l'imprenditore commerciale o agricolo, iscritti al Registro delle imprese, in qualunque forma esercitino l'attività e senza particolari distinzioni a seconda delle dimensioni dell'impresa, purché svolgano l'attività d'impresa disciplinata all'art. 2082 c.c.²¹² Per queste ragioni, possono accedere alla procedura anche le imprese non soggette a liquidazione giudiziale e concordato preventivo, ovvero le imprese definite "sotto-soglia" o "minori"²¹³. In questi casi, la procedura è differente e semplificata e si avvia con l'istanza di nomina dell'esperto da presentare al Segretario della locale Camera di Commercio unitamente ad una serie di documenti finanziari più contenuti rispetto a quelli richiesti alle altre imprese, infatti non è necessario predisporre la relazione sull'attività esercitata dall'impresa con il relativo piano finanziario né tanto meno l'indicazione delle iniziative industriali che si intendono adottare²¹⁴. I documenti richiesti per la presentazione dell'istanza sono: (i) una dichiarazione relativa alla pendenza di istanze di fallimento; (ii) il certificato unico dei debiti tributari; (iii) l'estratto debitorio complessivo rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate e l'estratto delle informazioni presenti presso la Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia; (iv)

²¹⁰ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 38.

²¹¹ L. A. BOTTAI, *La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021: svolgimento e conclusione delle trattative*, cit., p. 29.

²¹² Ai sensi dell'art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

²¹³ L'art. 25-*quater*, co. 1, CCI, dispone che l'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

²¹⁴ A. MANCINI, *Le imprese sotto-soglia del d. l. 118/2021: interazioni con il sovra-indebitamento*, in *Il caso.it*, settembre 2021, p. 6.

il certificato dei debiti contributivi. Tale documentazione viene predisposta dal debitore con l'ausilio dell'esperto affinché possano essere individuate soluzioni utili al superamento dello stato di crisi²¹⁵, le stesse sono indicate ai commi 3 e 4, art. 25-*quater*, CCI²¹⁶.

Anche i gruppi di impresa possono accedere alla composizione negoziata ai sensi dell'art. 25 CCI²¹⁷, il quale stabilisce che quando più imprese si trovano nelle condizioni di squilibrio patrimoniale e economico-finanziario previste dall'art. 12 CCI, e appartenenti al medesimo gruppo, possono richiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio, ove è iscritta la società capogruppo ovvero quella che esercita l'attività di direzione e coordinamento o in mancanza l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria, l'istanza di nomina dell'esperto. Attraverso la composizione negoziata, vengono riconosciuti diversi benefici ai gruppi di imprese: *in primis*, viene nominato un unico esperto per tutte le società interessate; si riconosce la possibilità di partecipare alle trattative a tutte le società appartenenti al gruppo, anche se non si trovano in una condizione di probabile crisi o insolvenza²¹⁸; infine, all'esito delle trattative, le imprese in via unitaria possono stipulare uno dei contratti, convenzioni o accordi previsti al co. 1 dell'art. 23 CCI,

²¹⁵ A. MANCINI, *Le imprese sotto-soglia del d. l. 118/2021: interazioni con il sovra-indebitamento*, cit., p. 7.

²¹⁶ I seguenti commi stabiliscono che: “Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61”.

²¹⁷ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 46.

²¹⁸ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 8.

o possono accedere, separatamente o in via unitaria, agli altri strumenti di regolazioni della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal Codice²¹⁹.

Quanto, invece, al presupposto oggettivo esso è rappresentato della condizione di squilibrio patrimoniale e economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore ma che presenti prospettive di risanamento²²⁰. Il Codice definisce ai primi articoli il concetto di "crisi" e di "insolvenza"²²¹ e sulla base di questi elementi viene formulata l'istanza di nomina dell'esperto, che potrà aversi sia nella fase di pre-crisi, che durante la crisi stessa, quando cioè l'impresa si trovi in uno stato di probabile insolvenza con l'obiettivo di evitarla risanandola; o qualora l'impresa sia già insolvente ma vi siano ragionevoli prospettive di risanamento²²².

L'accesso alla composizione negoziata avviene volontariamente da parte dell'imprenditore quando si rende conto dello stato di difficoltà dell'azienda, oppure a seguito della segnalazione da parte dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 25-*octies* CCI²²³ o da parte dei creditori pubblici qualificati al superamento di determinate soglie di debito²²⁴. In ogni caso, l'istanza di composizione negoziata

²¹⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 46.

²²⁰ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 39.

²²¹ Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) e b), CCI. Sul punto si rinvia a quanto esposto nel paragrafo "Gli obiettivi e la struttura della normativa" del capitolo precedente.

²²² S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata e risanamento dell'impresa – Natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative*, cit., p. 18.

²²³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 10.

²²⁴ Ai sensi dell'art. 25-*novies*, co. 1: "L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e

prevede il previo versamento di un diritto di segreteria e il pagamento di un'imposta di bollo nonché la presentazione di una documentazione²²⁵ finalizzata ad agevolare l'incarico dell'esperto²²⁶.

L'imprenditore ha il compito di depositare, tramite la piattaforma, la domanda di nomina dell'esperto che, nei cinque giorni successivi alla presentazione dell'istanza, verrà nominato da una apposita commissione istituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano²²⁷.

Secondo quanto disposto dall'art. 17 CCI e riportato nella sezione III del "*Protocollo di conduzione della composizione negoziata*"²²⁸, a seguito della nomina e dopo aver esaminato l'istanza e la documentazione depositata nella piattaforma, l'esperto è chiamato a verificare la propria indipendenza e le sue competenze anche in base al settore in cui opera l'impresa soggetta alla procedura comunicando la propria accettazione con un'apposita dichiarazione da inserire nella

parasubordinati, all'importo di euro 5.000; b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000; d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000."

²²⁵ Indicata nell'allegato 2 al Decreto dirigenziale 28 settembre 2021 che richiama l'art. 17, co. 3, CCI.

²²⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 57.

²²⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 40.

²²⁸ Il presente protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel d. l. 118/2021 e recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi come buone prassi e non come precetti assoluti.

piattaforma²²⁹. Dopo l'accettazione, l'esperto deve provvedere a convocare l'imprenditore per verificare l'esistenza di una "concreta prospettiva di risanamento"²³⁰. Il co. 5 dell'art. 17 CCI precisa che la convocazione debba avvenire "senza indugio" intendendosi che debba essere effettuata con una certa rapidità, ovvero non appena siano compiute le prime verifiche da parte dell'esperto²³¹. Il Codice non definisce l'oggetto della prima riunione ma si ritiene che dovrà avere la finalità di dare impulso al percorso di negoziazione e valutare preliminarmente le concrete prospettive di risanamento, rendendo, inoltre, noto alle parti i loro doveri di correttezza, trasparenza e collaborazione²³².

Durante questa prima fase, l'esperto dovrà chiedere all'imprenditore chiarimenti e integrazioni alla documentazione depositata e potrà assumere ulteriori informazioni dall'organo di controllo e dal revisore legale²³³.

Nel caso in cui l'esperto dovesse verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento²³⁴ darà avvio alla fase di consultazione con i creditori e gli altri soggetti interessati al fine di illustrare le possibili strategie di intervento individuate nel piano di risanamento²³⁵. La procedura deve concludersi entro centottanta giorni dalla nomina, decorsi i quali l'iter si intende terminato anche

²²⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 60 e ss.

²³⁰ L. A. BOTTAI, *La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021: svolgimento e conclusione delle trattative*, cit., p. 45.

²³¹ *Ibidem*.

²³² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 63 e ss.

²³³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 23.

²³⁴ Con la locuzione "concreta prospettiva di risanamento" si intende la probabilità per l'impresa di garantire lo svolgimento della propria attività continuando ad operare nel mercato. Il giudizio di risanabilità dell'impresa compete all'esperto che, ai fini della valutazione, deve fare riferimento al contenuto del test pratico e al progetto di piano di risanamento per prospettare possibili strategie di intervento. All'esito positivo della fase di valutazione, l'esperto convoca i creditori e le altre parti interessate per avviare la fase di negoziazione. Mentre, in caso di esito negativo, l'esperto ne darà comunicazione all'imprenditore e al Segretario della Camera di Commercio affinché sia disposta l'archiviazione della composizione negoziata. Sul punto di veda F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per le soluzioni delle crisi d'impresa*, cit., p. 10.

²³⁵ A. MONORI, *Composizione negoziata della crisi d'impresa o negoziazione per la rigenerazione d'impresa?*, cit., p. 38.

qualora non sia stata individuata una soluzione alla crisi o allo stato di insolvenza dell'impresa, salvo la possibilità di prorogare il termine qualora *“tutte le parti²³⁶ lo richiedono e l'esperto vi acconsente”²³⁷.*

Nel corso degli incontri effettuati tra le parti, le proposte avanzate ai creditori e il contenuto del piano di risanamento potranno essere rimodulati²³⁸, trattandosi di una procedura molto flessibile²³⁹. Infatti, lo stesso legislatore ha previsto all'art. 23 CCI diverse soluzioni in caso di esiti positivi:

- un contratto con i creditori che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
- una convenzione moratoria diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi ed avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione alle azioni esecutive e ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito;
- un accordo sottoscritto dalle parti (compreso l'esperto) che consenta l'esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in sua esecuzione.

Il co. 2 del medesimo articolo prevede altre ipotesi di conclusione delle trattative nel caso in cui queste dovessero concludersi con esito negativo, ovvero la predisposizione di:

²³⁶ Considerando i criteri indicati dal par. 5.2 del *“Protocollo di conduzione della composizione negoziata”*, si ritiene che siano parti da coinvolgere nelle trattative coloro che hanno interesse alla continuità dell'impresa, in quanto in caso di liquidazione perderebbero le utilità derivanti dalla prosecuzione dell'attività. Quanto detto si riscontra anche in riferimento ai creditori che con la liquidazione giudiziale patirebbero una riduzione del loro credito. Inoltre, appartengono alla categoria dei soggetti interessati, tutti coloro che, in caso di apertura di una procedura concorsuale, subirebbero un danneggiamento in quanto soggetti ad azioni revocatorie o risarcitorie. Sul punto si veda A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, CEDAM, 2023, p. 110.

²³⁷ L. A. BOTTAI, *La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021: svolgimento e conclusione delle trattative*, cit., p. 40.

²³⁸ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 56.

²³⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 66.

- un piano attestato di risanamento, il cui contenuto è disciplinato all'art. 56 CCI. Si tratta di uno strumento che consente all'imprenditore di predisporre un progetto idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa assicurando una situazione finanziaria equilibrata²⁴⁰;
- una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o, in alternativa, una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio subordinata alla presentazione della relazione finale dell'esperto nei sessanta giorni antecedenti. Il concordato ha carattere liquidatorio e comporta la cessione dell'azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni, senza arrecare pregiudizio ai creditori ed evitando la liquidazione giudiziale²⁴¹;
- infine, come *extrema ratio*, l'imprenditore può richiedere l'accesso ad ogni altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal Codice²⁴².

Al termine del suo incarico, l'esperto dovrà redigere una relazione finale che verrà inserita nella piattaforma e poi comunicata all'imprenditore²⁴³, che indicherà il resoconto compiuto e la condotta dalle parti²⁴⁴. Inoltre, la relazione dovrà indicare l'eventuale accordo raggiunto con uno o più parti, oppure la constatazione che non vi è stato alcun patto e che quindi le trattative si sono concluse negativamente. In quest'ultimo caso, si informerà il Segretario Generale affinché possa provvedere all'archiviazione dell'istanza di composizione

²⁴⁰ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 59.

²⁴¹ A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 147 e ss.

²⁴² Ci si riferisce al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa, nonché alle procedure di amministrazione straordinaria. Sul punto di veda A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 147 e ss.

²⁴³ L. A. BOTTAI, *La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021: svolgimento e conclusione delle trattative*, cit., p. 49.

²⁴⁴ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2021, p. 14.

negoziata²⁴⁵. A seguito di quest'operazione, l'imprenditore potrà proporre una nuova istanza di composizione soltanto dopo che sia decorso il termine di un anno. Con l'archiviazione riprendono efficacia i diritti dei creditori, i quali possono proseguire l'eventuale procedura pre-fallimentare avviata prima della composizione negoziata, ottenendo una sentenza di fallimento (*i.e.* liquidazione giudiziale) o di accertamento dello stato di insolvenza²⁴⁶.

1.1 Limiti d'accesso alla composizione negoziata

Non possono presentare istanza di composizione i consumatori e coloro che non sono imprenditori commerciali o agricoli (*i.e.* enti *no profit*, artigiani, professionisti), i soggetti che non sono iscritti al Registro delle imprese e quelli che sono stati cancellati dal Registro. Per questi soggetti sono previste specifiche procedure di sovra-indebitamento²⁴⁷.

Ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. d), CCI è precluso l'accesso alla composizione negoziata alle imprese che hanno già presentato domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale²⁴⁸ e alle imprese nei cui confronti pendono ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza²⁴⁹. Nello specifico non possono presentare domanda di accesso alla procedura, le imprese per le quali è pendente:

- un procedimento per l'ammissione al concordato preventivo;
- un procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito;

²⁴⁵ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2021, p. 14.

²⁴⁶ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 32.

²⁴⁷ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 45.

²⁴⁸ Ai sensi dell'art. 40 CCI.

²⁴⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 45.

- un procedimento introdotto con ricordo all'accesso alle procedure di sovra-indebitamento o per il pre-accordo di ristrutturazione del debito;
- infine, le imprese che si trovano in uno stato di crisi "irreversibile" per le quale non vi sono concrete prospettive di risanamento.

Per le imprese in liquidazione, in base a recenti arresti giurisprudenziali²⁵⁰ parrebbe sussistere la possibilità di accedere alla composizione negoziata, purché sussista un'organizzazione d'impresa suscettibile di risanamento ai sensi dell'art. 12 CCI²⁵¹.

2. L'istituzione della piattaforma telematica

Come già anticipato, l'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata, e più precisamente l'istanza di nomina dell'esperto, deve essere presentata dall'imprenditore attraverso la piattaforma telematica nazionale²⁵²,

²⁵⁰ Trib. Bologna, 23 giugno 2023. Il Tribunale si è pronunciato sul divieto contenuto nel primo periodo dell'art. 25-*quinquies* CCI, ritenendo che non si riferisce alla pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale. Di conseguenza, non vi è alcun impedimento alla presentazione, da parte dell'imprenditore, di una domanda di composizione negoziata della crisi quando sono in corso procedure di liquidazione giudiziale avviate da parti terze.

²⁵¹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 45.

²⁵² Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, CCI: "1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147".

istituita presso le Camere di Commercio e gestita da Unioncamere²⁵³, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo economico.

Nella piattaforma sono contenute le funzioni necessarie e utili all'imprenditore per la presentazione dell'istanza telematica di nomina dell'esperto, gli strumenti che agevolano la gestione degli adempimenti previsti²⁵⁴ nonché un test pratico per verificare la concreta perseguibilità del risanamento ed una *check-list* per la predisposizione del piano di risanamento. Altresì, sono disponibili alcuni strumenti per l'esperto e per l'accettazione della sua nomina, per il deposito della relazione finale e per l'inserimento del suo compenso²⁵⁵.

L'imprenditore che richieda la nomina dell'esperto dovrà inserire nella piattaforma una serie di documenti, che verranno valutati da quest'ultimo per verificare la concreta prospettiva di continuità²⁵⁶. Si tratta di:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati, oppure per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, insieme a una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- b) una relazione sull'attività esercitata che contenga un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che l'imprenditore intende adottare;
- c) l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e in scadenza, nonché eventuali diritti reali e personali di garanzia;
- d) una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

²⁵³ Si tratta dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È l'ente pubblico che rappresenta il sistema camerale italiano nei confronti degli organi di governo territoriale, nazionale ed internazionale e fornisce assistenza e consulenza alle Camere di commercio gestendo un fondo di perequazione affinché gli enti possano realizzare le loro funzioni in modo equilibrato e omogeneo sul territorio nazionale.

²⁵⁴ Per tali intendendo la compilazione e la trasmissione dell'istanza, la trasmissione degli allegati e della documentazione integrativa richiesta dall'esperto.

²⁵⁵ S. AMBROSINI, *La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario tra le prime applicazioni*, in *Ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, dicembre 2022, p. 7.

²⁵⁶ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 52 e ss.

- e) il certificato unico dei debiti tributari, dei debiti contributivi e dei premi assicurativi e la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- f) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza²⁵⁷.

La piattaforma si fonda su quattro pilastri che ispirano tutta la procedura della composizione negoziata, ovvero: (i) riservatezza, (ii) semplificazione, (iii) flessibilità e (iv) tempestività. Quanto al primo aspetto, l’accesso alla piattaforma è consentito solo a soggetti interessati, quali l’imprenditore iscritto nel Registro delle imprese e l’esperto²⁵⁸. L’elemento della semplificazione emerge dai diversi strumenti che l’imprenditore ha a disposizione durante la procedura, in particolare: nella fase iniziale, l’imprenditore utilizza il test pratico e la lista di controllo che gli consentono di assumere una maggiore consapevolezza sulla situazione aziendale per decidere le migliori strategie di intervento affinché possa essere garantita la continuità aziendale. Mentre, nella fase di compilazione dell’istanza, è prevista una procedura guidata che agevola la compilazione della documentazione²⁵⁹. Per quanto concerne gli ultimi due caratteri della piattaforma, flessibilità e tempestività, all’interno della stessa è possibile creare degli “spazi virtuali” dedicati ad accogliere ed organizzare la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istanza²⁶⁰. Inoltre, è stato predisposto un sistema di notifiche PEC che vengono inviate ai

²⁵⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Composizione negoziata e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed etero-tutela dei creditori riprende a oscillare*, a cura di S. AMBROSINI, cit., p. 44.

²⁵⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d’impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 48.

²⁵⁹ La completezza della documentazione è fondamentale in quanto la sua carenza può portare alla sospensione dell’istanza o alla mancata conferma di eventuali misure protettive richieste con l’istanza di nomina dell’esperto. Sul punto si veda V. MORELLI, *Composizione negoziata: come cambia la piattaforma telematica*, in *ipsoa.it*, aprile 2023, p. 6.

²⁶⁰ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 40.

soggetti interessati, in modo da seguire i diversi passaggi della procedura fornendo un veloce metodo di scambio della documentazione²⁶¹.

Procedendo con l'analisi della struttura della piattaforma, questa si compone di tre sezioni principali:

1. un'area pubblica, liberamente consultabile, che contiene gli elementi informativi per l'accesso alla composizione negoziata (ovvero il test pratico, la *check list* e il protocollo di conduzione della composizione negoziata)²⁶²;
2. un'area privata funzionale per la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione della procedura. Essendo privata possono accedere soltanto i soggetti autorizzati mediante identità e firma digitale²⁶³, ovvero il rappresentante legale dell'impresa e le parti direttamente coinvolte nella procedura²⁶⁴;
3. infine, un'area secretata all'interno della quale vengono presentate le diverse offerte per l'acquisto dell'azienda o di alcuni suoi rami o di beni ad essa appartenenti²⁶⁵. Tale area è accessibile soltanto agli offerenti, all'esperto e ai soggetti che costui decide di autorizzare.

Nello specifico, nell'area pubblica sono contenute le informative accessibili senza autenticazione, ovvero: le informazioni sui soggetti titolati a presentare

²⁶¹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 49.

²⁶² S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Crisi d'impresa, continuazione dell'attività e composizione negoziata*, a cura di A. M. ALBERTI, in *ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, rivista trimestrale luglio-settembre 2022, p. 110.

²⁶³ *Ibidem*.

²⁶⁴ Gli *advisor* dell'imprenditore, l'organo di controllo e il revisore, il Segretario della Camera di Commercio competente e i membri della commissione che nomina l'esperto, i creditori invitati dall'esperto o dall'imprenditore e ogni altro soggetto invitato espressamente con il consenso dell'imprenditore.

²⁶⁵ Sul punto si veda il Decreto 21 marzo 2023, intitolato "*Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021*".

l'istanza di composizione²⁶⁶, la documentazione prevista dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021²⁶⁷, il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento²⁶⁸. L'esperto è chiamato ad esaminare il test ed eventualmente correggerlo se ne ravvisa l'esigenza, diversamente, se l'imprenditore non lo allega, l'esperto dovrà provvedere alla sua compilazione insieme al primo. Il suo esito presuppone la tenuta di una contabilità regolare e ha lo scopo di evidenziare la relazione tra i singoli addendi e le azioni che possono essere intraprese per intervenire sulla situazione di crisi²⁶⁹.

In ogni caso, l'esito del test è indicativo, infatti, se l'esperto dovesse ravvisare uno stato di insolvenza, questo non necessariamente impedirebbe di avviare la composizione negoziata in quanto bisognerà valutare se sussistono concrete possibilità di risanamento e quindi la possibilità di accordi con i creditori o di cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito²⁷⁰. In caso di risanamento indiretto, l'esperto dovrà tener conto delle manifestazioni di interesse ricevute dall'imprenditore o da terzi, dalle ragionevoli stime delle risorse realizzabili e dalla loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori²⁷¹. Durante lo svolgimento del proprio incarico, l'esperto potrebbe ritenere che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento aziendale, in questi casi dovrà redigere un'apposita relazione da inserire nella piattaforma e darne comunicazione all'imprenditore. L'inserimento della relazione nella piattaforma telematica costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata²⁷².

²⁶⁶ Cfr. presupposti soggettivi e oggettivi illustrati nel paragrafo precedente.

²⁶⁷ Ovvero l'istanza per la nomina dell'esperto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

²⁶⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 50 e ss.

²⁶⁹ *Ibidem*.

²⁷⁰ C. SOTTORIVA, A. CERRI, *Uno sguardo d'insieme sulla composizione negoziata all'esito della conversione del D.L. 118/2021*, in *IlFallimentarista.it*, dicembre 2021, p. 76.

²⁷¹ R. RANALLI, *Dall'allerta alla composizione negoziata. Flessibilità, semplificazione e trasparenza del nuovo strumento*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2022, p. 63.

²⁷² C. SOTTORIVA, A. CERRI, *Uno sguardo d'insieme sulla composizione negoziata all'esito della conversione del D.L. 118/2021*, cit., p. 77 e ss.

Altro documento consultabile liberamente è la *check list*. Essa contiene le istruzioni operative per la redazione del piano di risanamento, è perciò utile sia per la predisposizione dell'istanza che per le verifiche preliminari svolte dall'esperto circa la possibilità di risanamento dell'impresa e per il successivo svolgimento delle trattative, affinché possa essere individuata una soluzione per uscire dalla situazione di crisi adeguata alle esigenze dell'impresa²⁷³.

La *check list* contiene una serie di domande a cui l'imprenditore dovrà rispondere per poter redigere un affidabile piano di risanamento. In particolare, il decreto dirigenziale 28 settembre 2021²⁷⁴ evidenzia l'importanza della redazione da parte dell'imprenditore di una bozza di un piano di risanamento al momento della presentazione dell'istanza e la necessità che il piano venga redatto in tempi brevi per poter individuare una soluzione idonea alla crisi d'impresa²⁷⁵. Quanto detto è stato recepito anche dall'art. 17 CCI, il quale afferma che l'imprenditore deve presentarsi all'esperto con una bozza di piano di risanamento, che costituisce una prima linea guida per la definizione del percorso di risanamento²⁷⁶; oltre al piano, l'imprenditore dovrà presentare una relazione chiara e sintetica sull'attività esercitata e un piano finanziario per i successivi sei mesi insieme alle iniziative che intende adottare²⁷⁷. In sintesi, si può ritenere che la *check list* comprenda una serie di controlli in merito a: l'organizzazione dell'impresa e la presenza di un organo di controllo, la disponibilità di risorse e competenze monetarie nonché una situazione contabile aggiornata, l'individuazione delle strategie di intervento, la proiezione dei flussi finanziari e il risanamento del debito in un certo periodo di tempo²⁷⁸.

²⁷³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 52.

²⁷⁴ Sezione II dedicata alla *check list*.

²⁷⁵ A. SCARANELLO, *Il piano di risanamento aziendale alla luce della check list*, in *Dirittodellacrisi.it*, aprile 2023, p. 13 e ss.

²⁷⁶ F. CAPALBO, *L'analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata*, cit., p. 17.

²⁷⁷ T. NIGRO, *La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 45.

²⁷⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 53.

L'elemento centrale della *check list* è il piano di risanamento, che deve essere redatto dall'imprenditore in modo completo, coerente e affidabile²⁷⁹ e deve basarsi sui seguenti presupposti²⁸⁰:

- requisiti organizzativi, da intendersi come l'esistenza degli strumenti, le capacità e le competenze manageriali per la corretta redazione del piano e anche per il perseguimento dell'iniziativa industriali;
- bilancio infrannuale aggiornato;
- l'individuazione delle strategie di intervento che devono tener conto della situazione in cui versa l'impresa e delle sue cause individuate in modo realistico.

L'attività più importante e delicata da compiersi all'interno del piano è la stima dei flussi di cassa prospettici²⁸¹, che deve tener conto di una serie di elementi di natura finanziaria, quali la stima dei ricavi, dei costi variabili correlati ai ricavi, dei costi fissi, degli investimenti, degli effetti delle iniziative che si intendono intraprendere e dei dati economici²⁸². Lo scopo finale del piano è quello di confrontare il debito esistente da rimborsare con i flussi finanziari prospettici al servizio dello stesso in modo da formulare una proposta di risanamento concreta e affidabile²⁸³.

Normalmente, per la redazione del piano l'imprenditore si affida ad un consulente specializzato che potrà valutare l'appropriatezza del documento a superare la crisi nonché accompagnare l'impresa nello svolgimento dei processi amministrativi richiesti per il monitoraggio dell'andamento aziendale nel corso del risanamento²⁸⁴.

²⁷⁹ A. SCARANELLO, *Il piano di risanamento aziendale alla luce della check list*, cit., p. 17.

²⁸⁰ R. RANALLI, *Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte*, in *Dirittodellacrisi.it*, novembre 2021, p. 8 e ss.

²⁸¹ Con il termine si intendono i flussi finanziari futuri dell'azienda.

²⁸² F. CAPALBO, *L'analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata*, cit., p. 19.

²⁸³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 55.

²⁸⁴ T. NIGRO, *La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*, cit., p. 53.

Come già accennato, anche i gruppi di impresa possono usufruire della procura di composizione negoziata ed il loro piano di risanamento necessita di un elemento ulteriore rispetto a quanto emerso finora, ovvero, durante la fase di redazione, si dovrà tener conto delle interdipendenze tra le imprese e analizzare i rapporti economici, finanziari e patrimoniali delle imprese appartenenti al gruppo²⁸⁵.

L'ultimo documento presente nella piattaforma è il protocollo di conduzione della composizione negoziata²⁸⁶ che contiene gli adempimenti che l'esperto deve eseguire durante lo svolgimento delle trattative per definire l'operazione di risanamento²⁸⁷. Si tratta di verificare l'indipendenza e l'accettazione dell'incarico dell'esperto che deve avvenire entro due giorni lavorativi, la valutazione del test pratico e l'analisi della coerenza del piano di risanamento con la *check list*, consentire lo svolgimento delle trattative con le parti interessate e formulare delle proposte concrete per individuare possibili soluzioni alla crisi²⁸⁸. Oltre a questi, l'esperto è chiamato a dare un proprio parere in caso di nuovi finanziamenti producibili o di rinegoziazione dei contratti, inoltre deve stimare le risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio e al termine del proprio incarico dovrà redigere una relazione finale, contenente l'andamento e l'esito delle trattative, da inserire nella piattaforma²⁸⁹.

Un'altra caratteristica importante della piattaforma è il suo collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, dell'Inail e dell'Agente della Riscossione; inoltre, consente l'accesso alle informazioni contenute nella centrale

²⁸⁵ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi "di gruppo"*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 21.

²⁸⁶ Sezione III del Decreto dirigenziale 28 settembre 2021.

²⁸⁷ R. RANALLI, *Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte*, cit., p. 10.

²⁸⁸ F. CAPALBO, *L'analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata*, cit., p. 19.

²⁸⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 54.

dei rischi della Banca d'Italia²⁹⁰. L'esperto può accedere a tali banche dati, previo consenso dell'imprenditore, per ottenere la documentazione e le informazioni necessarie in modo da dare avvio alle trattative con i creditori e con le parti interessate²⁹¹.

3. La figura dell'esperto: nomina e requisiti di indipendenza

Accanto all'imprenditore, l'altra figura che gioca un ruolo importante durante la procedura di composizione negoziata è costituita dall'esperto. Tale soggetto viene nominato da un'apposita Commissione²⁹², istituita presso la Camera di Commercio, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione nella piattaforma. Ai sensi dell'art. 13 CCI, l'esperto viene scelto da uno specifico elenco, contenuto presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione, nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di

²⁹⁰ La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati - cioè un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. Sul punto si veda bancaditalia.it.

²⁹¹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 49.

²⁹² Più precisamente, ai sensi dell'art. 13, co. 6, CCI, la Commissione è istituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano ed è costituita da un collegio di tre persone: un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione o delle provincie di Trento e Bolzano ove si trova la Camera di Commercio che ha ricevuto l'istanza, un componente designato dal presidente della Camera di Commercio presso la quale è costituita la Commissione e un componente designato dal prefetto del capoluogo di regione o delle provincie di Trento e Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di Commercio che ha ricevuto l'istanza. La Commissione così designata rimane in carica per due anni.

accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

- inoltre, possono essere inseriti anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di aver svolto funzioni amministrative, di direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione conclusasi con piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi, nei confronti dei quali non sia stata pronunciata in seguito una sentenza di fallimento (*i.e.* liquidazione giudiziale) o di accertamento dello stato di insolvenza²⁹³.

Le domande così presentate saranno visionate da un responsabile designato dalla Camera di Commercio, che potrà eventualmente respingere le richieste non idonee o mancanti di documentazione²⁹⁴.

Una volta nominato, l'esperto deve verificare che sussistano i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 16 CCI. Nello specifico, egli deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.²⁹⁵ e non deve essere legato all'impresa né alle parti interessate da rapporti di natura personale o professionale²⁹⁶. Lo stesso

²⁹³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 55 e ss.

²⁹⁴ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi "di gruppo*, cit., p. 10.

²⁹⁵ Ai sensi dell'art. 2399 c.c.: "*Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.*

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi".

²⁹⁶ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, a cura di R. GUIDOTTI, in *Ristrutturazioni aziendali. il caso.it*, fascicolo 1/2022, p. 74.

è richiesto nel caso in cui l'esperto operi in forma associata, di conseguenza i componenti dell'associazione professionale dell'esperto non devono aver prestato alcuna attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'impresa né detenuto partecipazioni della stessa nei cinque anni precedenti²⁹⁷. È importante che l'esperto operi in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente nel rispetto del requisito di diligenza professionale, in quanto è chiamato a verificare la funzionalità e l'utilità delle trattative rispetto al risanamento e l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori²⁹⁸. Il ruolo dell'esperto serve a dare credibilità alla posizione dell'impresa e conferisce alle trattative un certo livello di sicurezza.

In ogni caso, qualora lo si ritenga opportuno, l'esperto può richiedere l'ausilio di soggetti dotati di specifiche competenze nel settore economico in cui opera l'imprenditore oppure l'ausilio di un revisore legale²⁹⁹.

Inoltre, l'esperto ha la facoltà di richiedere tutte le informazioni necessarie all'imprenditore, il quale ha il dovere di rappresentare la situazione in cui si trova nel miglior modo possibile con trasparenza e completezza³⁰⁰, oltre a dover gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare gli interessi dei creditori³⁰¹. Più in generale, tutti i soggetti coinvolti nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente con l'esperto rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunti e sulle informazioni acquisite durante le trattative³⁰².

Disciplinando la figura dell'esperto, il Codice fa un richiamo esplicito al segreto professionale che deve tutelare il rapporto tra l'imprenditore e il terzo

²⁹⁷ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 55.

²⁹⁸ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, a cura di R. GUIDOTTI, cit., p. 71.

²⁹⁹ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 216.

³⁰⁰ R. D'ALONZO, *I compiti dell'esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenza*, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2022, p. 4 e ss.

³⁰¹ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 213.

³⁰² Ai sensi dell'art. 4 CCI. Sul punto si veda L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 11.

professionista. Infatti, ai sensi del co. 3, art. 16, CCI, l'esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni che ha acquisito dinanzi l'autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 19, co. 4, CCI³⁰³. Inoltre, il Codice specifica che si applicano all'esperto le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.³⁰⁴, in base al quale non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione i consulenti tecnici e gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce il segreto professionale³⁰⁵. Anche le garanzie previste per il difensore dall'art. 103 c.p.p. sono applicabili all'esperto, nello specifico il co. 1 dispone che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono ammesse solo: (i) quando essi o altre persone che svolgono attività nello stesso ufficio sono imputati, o (ii) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato, o (iii) per ricercare cose o persone predeterminate³⁰⁶. Lo stesso articolo dispone che presso i difensori non si possa procedere al sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano il corpo del reato³⁰⁷.

Per quanto concerne l'attività, l'esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati con l'obiettivo di

³⁰³ Ai sensi del citato comma: “*All’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del Codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 1. Sentito l’esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori*”.

³⁰⁴ Rubricato “Segreto professionale”. Sul punto si veda F. SANTANGELI, *Le finalità della composizione negoziata per la soluzione delle crisi*, cit., p. 18.

³⁰⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell’esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 212.

³⁰⁶ R. D’ALONZO, *I compiti dell’esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenza*, cit. p. 6.

³⁰⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell’esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 213.

individuare una soluzione che consenta il superamento della condizione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario³⁰⁸.

Dopo la nomina, la sua accettazione e l'accertamento dei requisiti richiesti, l'esperto deve convocare l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento³⁰⁹. La convocazione deve essere preceduta dall'acquisizione di una serie di informazioni che consentono all'esperto di avere una prima conoscenza dell'impresa e di orientare il proprio operato³¹⁰. È necessario che l'esperto esamini quanto prima la documentazione depositata a corredo della domanda di composizione negoziata, funzionale a far conoscere: (i) l'andamento economico-patrimoniale dell'impresa nell'ultimo triennio; (ii) la situazione patrimoniale finanziaria dell'ultimo bimestre; (iii) le prospettive finanziarie e aziendali che l'imprenditore ha ipotizzato; (iv) la composizione qualitativa e quantitativa dei crediti e l'esposizione debitoria aggiornata³¹¹.

Oltre a convocare l'imprenditore, l'esperto può richiedere informazioni all'organo di controllo e al revisore legale per capire quali siano state le cause del declino dell'andamento aziendale e può acquisire i risultati del test pratico e della lista di controllo particolareggiata³¹².

Tutte queste attività informative consentiranno all'esperto di effettuare un'interlocuzione consapevole con l'imprenditore verificando l'attendibilità dei dati indicati nei vari documenti e allo stesso tempo individuare le iniziative da assumere al fine di superare la situazione di crisi³¹³.

L'esperto conclude la sua attività preliminare di informazione con un giudizio sull'esistenza o meno di concrete prospettive di risanamento

³⁰⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 56.

³⁰⁹ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 11.

³¹⁰ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, a cura di R. GUIDOTTI, cit., p. 71.

³¹¹ R. D'ALONZO, *I compiti dell'esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenza*, cit. p. 9 e ss.

³¹² S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 21357.

³¹³ R. D'ALONZO, *I compiti dell'esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenza*, cit. p. 12.

dell'impresa³¹⁴, se queste dovessero mancare l'esperto ne dovrà dare notizia all'imprenditore e al Segretario Generale della Camera di Commercio che disporrà l'archiviazione dell'istanza. Al contrario, se si ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto darà avvio alla fase di negoziazione con le parti interessate³¹⁵. Il legislatore ha voluto utilizzare un'espressione ampia per indicare che possono accedere al confronto non soltanto i creditori ma anche gli altri protagonisti della vita imprenditoriale, ad esempio i lavoratori, i quali anche se non vantano crediti al momento della presentazione dell'istanza possono essere chiamati ad assumere un ruolo significativo nel percorso di risanamento aziendale³¹⁶.

In generale, le trattative hanno una durata prestabilita di centottanta giorni decorsi i quali se le parti non raggiungono un accordo sui modi di superamento della crisi l'incarico dell'esperto cessa³¹⁷. Il termine può essere prorogato per altri centottanta giorni in due casi:

- quando tutte le parti e l'esperto concordano in tal senso. In questo caso è opportuno che dell'accordo se ne dia conto in un apposito verbale³¹⁸.
- oppure quando l'imprenditore abbia fatto ricorso al Tribunale per ottenere la conferma di una misura protettiva o l'autorizzazione al compimento di uno degli atti di cui all'art. 22 CCI³¹⁹.

³¹⁴ S. BONFATTI, A. CORBELLI e R. GUIDOTTI, *Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi*, in *Giappichelli.it*, gennaio 2022, p. 10 e ss.

³¹⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 216.

³¹⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 56.

³¹⁷ Ai sensi della sezione III del "Protocollo di conduzione della composizione negoziata". Sul punto si veda S. AMBROSINI, *La nuova Composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, in *Ristrutturazioni aziendali. Il caso.it*, agosto 2021, p. 35.

³¹⁸ A. PASSANTINO, *L'esperto nella composizione negoziata della crisi. Funzioni, poteri e responsabilità*, in *Ristrutturazioni aziendali. Il caso.it*, novembre 2021, p. 1 e ss.

³¹⁹ Tale articolo dispone che: "Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice

L'esperto è chiamato a svolgere anche una funzione di controllo durante la prosecuzione dell'impresa sugli atti e sull'attività svolte dall'imprenditore, che ne conserva l'ordinaria e la straordinaria gestione³²⁰. Tale controllo si sostanzia nella valutazione e nella segnalazione, attraverso l'iscrizione del proprio dissenso nel Registro delle imprese, degli atti di straordinaria amministrazione o dei pagamenti non coerenti con le prospettive di risanamento, qualora dovessero pregiudicare gli interessi economici dei creditori³²¹. In tal caso, il legislatore ha previsto che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono soggetti alle azioni revocatorie di cui agli artt. 165 e 166 CCI³²². Contrariamente, se al momento del

civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”.

³²⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 56.

³²¹ S. AMBROSINI, *La nuova Composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, cit., p. 39.

³²² L'art. 165 CCI dispone che: “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile”. L'art. 166, commi 1 e 2, CCI dispone che: “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se

loro compimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie risultano coerenti con l'andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, l'azione revocatoria prevista dall'art. 166, co. 2, non sarà applicabile³²³.

Un altro intervento dell'esperto è previsto in relazione alla possibilità di rideterminazione del contenuto di alcuni contratti³²⁴. In particolare, l'art. 17, co. 5 CCI, prevede che in presenza di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, l'esperto possa invitare le parti a rideterminare il contenuto del contratto secondo buona fede, purché questo sia conforme ad assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell'impresa³²⁵.

Altresì, l'esperto è chiamato ad intervenire quando l'imprenditore chiede al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili³²⁶. La possibilità di ottenere tali finanziamenti è stata concepita per assicurare una tutela speciale a coloro i quali si incaricheranno di apportare finanza all'impresa, tutela che si sostanzia nella collocazione del credito da rimborso tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 99 CCI³²⁷. Nello specifico, la sezione III del decreto dirigenziale prevede che l'esperto debba rendere un parere circa l'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave e irreparabile alla continuità aziendale. Allo stesso modo, l'esperto è chiamato a dare un proprio parere quando l'imprenditore chieda al Tribunale di essere autorizzato a trasferire l'azienda o uno o più suoi rami senza gli

compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori".

³²³ Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, CCI. Sul punto si veda S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 216 e ss.

³²⁴ R. D'ALONZO, *I compiti dell'esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenza*, cit., p. 13 e ss.

³²⁵ *Ibidem*.

³²⁶ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 216 e ss.

³²⁷ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma*, a cura di M. SELVINI, cit., p. 55.

effetti previsti dall'art. 2560, co. 2, c.c.³²⁸. Così come i finanziamenti, anche la cessione dell'azienda deve essere funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, per questo motivo l'esperto deve esprimere il proprio parere in seno al procedimento autorizzatorio sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente e sull'adeguatezza del prezzo³²⁹.

Anche in materia di concessione o revoca delle misure protettive e cautelari, l'esperto partecipa attivamente³³⁰. Infatti, all'udienza del Tribunale, l'esperto è tenuto a dare un proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste dall'imprenditore ad assicurare il buon esito delle trattative³³¹.

Nonostante tutti i compiti che gli vengono attribuiti, quello fondamentale viene svolto durante lo svolgimento delle trattative tra imprenditore e le parti interessate, dove l'esperto è chiamato a facilitare il confronto tra i soggetti bilanciando i rispettivi interessi³³².

All'esito del proprio incarico, l'art. 17 co. 8, CCI prevede che l'esperto deve predisporre una relazione finale, finalizzata a riassumere l'andamento delle trattative e l'esito delle stesse³³³. Inizialmente, tale disposizione aveva un contenuto

³²⁸ Il co. 2 dispone che: “*Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*”.

³²⁹ S. BONFATTI, A. CORBELLI e R. GUIDOTTI, *Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi*, cit., p. 15.

³³⁰ R. D'ALONZO, *I compiti dell'esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenze*, cit. p. 13 e ss.

³³¹ Ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCI: “*All'udienza il tribunale, sentiti le parti e chiamato l'esperto, chiamato a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del co. 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori*”.

³³² S. BONFATTI, A. CORBELLI e R. GUIDOTTI, *Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi*, cit., p. 15.

³³³ La seguente disposizione prevede che al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di

minimalista poiché si limitava a prevedere l'obbligo dell'esperto di predisporre la relazione e i soggetti ai quali trasmetterla, senza indicarne il contenuto. Solo il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 è intervenuto in tal senso disponendo il contenuto della relazione, che deve essere costituito dalla descrizione dell'attività svolta dall'impresa, dallo storico delle attività svolte nel corso delle trattative e dagli eventuali risultati raggiunti³³⁴. Vi sono poi ulteriori informazioni che la relazione deve contenere e che attengono all'indicazione del deposito del ricorso, al termine delle misure protettive richieste e concesse, alle informazioni sullo stato delle misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi pendenti per la dichiarazione del fallimento (*i.e.* liquidazione giudiziale), alle considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla concretezza della soluzione stabilita³³⁵.

Il contenuto della relazione assumerà declinazioni differenti a seconda del raggiungimento o meno dell'accordo con i creditori e delle forme in cui si concretizzerà l'accordo stesso³³⁶. Infatti, nel caso di conclusione dell'accordo nelle forme previste dall'art. 23 co. 1, l'esperto esprimerà nella relazione il proprio parere motivato circa l'idoneità dell'accordo dell'imprenditore con i creditori volto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni³³⁷. Nell'ambito dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dell'esperto, la relazione di quest'ultimo funge da garanzia del contenuto delle dichiarazioni rilasciate durante le trattative, anche con riferimento alla conservazione degli effetti degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti posti in essere prima

concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

³³⁴ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale*, a cura di P. RIVA, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023, p. 226 e ss.

³³⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. Riva, cit., p. 213 e ss.

³³⁶ S. BONFATTI, A. CORBELLI e R. GUIDOTTI, *Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi*, cit., p. 23.

³³⁷ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale*, a cura di P. RIVA, cit., p. 234.

della sottoscrizione dell'accordo³³⁸. Invece, qualora venga conclusa una convenzione di moratoria, l'esperto indipendente, attraverso la relazione finale, deve attestare la coerenza della convenzione rispetto all'ipotesi di soluzione della crisi in concreto perseguita³³⁹.

In caso di esito negativo delle trattative, mediante la relazione, l'esperto dovrà dimostrare che erano ravvisabili modalità di risoluzione della crisi ma che le parti non hanno condiviso le strategie prospettate considerando le proprie posizioni individuali inconciliabili con quelle dell'impresa³⁴⁰.

Altra importante indicazione richiesta nella relazione finale in ipotesi di esito negativo, riguarda la condotta tenuta dell'imprenditore e da tutte le parti coinvolte nel corso delle trattative, in particolar modo l'esperto è tenuto ad esprimersi sul rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono susseguirsi durante l'andamento della procedura³⁴¹. Inoltre, se l'esperto ha effettuato delle valutazioni sull'effetto della liquidazione del patrimonio, è tenuto a rappresentarla nella relazione finale. Il rispetto di questi due presupposti è *conditio sine qua non* per l'accesso alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio³⁴², richiesta dall'imprenditore nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del mancato buon esito delle trattative. In questi casi, il soggetto richiedente potrà domandare l'omologazione di un concordato per la cessione dei beni depositando l'apposita istanza unitamente al piano di liquidazione e ai documenti previsti dall'art. 39 CCI³⁴³.

³³⁸ A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 110.

³³⁹ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 11.

³⁴⁰ S. AMBROSINI, *La nuova Composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, cit., p. 43.

³⁴¹ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 214.

³⁴² S. BONFATTI, A. CORBELLI e R. GUIDOTTI, *Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi*, cit., p. 16.

³⁴³ Ai sensi del citato articolo: "Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato

Il Codice della crisi dedica l'art. 25-ter alla regolazione del compenso³⁴⁴ che spetta all'esperto al termine del proprio incarico³⁴⁵. Tale disposizione prevede che il compenso dell'esperto debba essere determinato tenendo conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella fase di negoziazione e della modalità con cui sono state condotte le trattative. La normativa prevede un aumento del compenso in tutti i casi in cui la negoziazione si concluda con la stipula di un contratto, di una convenzione o di un accordo di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b). Inoltre, si dispone che all'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate da una corrispondente documentazione³⁴⁶.

Infine, ci si è posti il problema di capire se possa essere configurato un profilo di responsabilità nei confronti dell'esperto, in quanto egli è destinatario di specifici obblighi di azione e informazione la cui inosservanza potrebbe nuocere alle parti coinvolte³⁴⁷. La tematica non viene disciplinata dal Codice e la dottrina sembra essere divisa sulla questione. Alcuni autori ritengono che l'esperto, essendo chiamato a facilitare le trattative tra le parti della composizione negoziata, possa essere soggetto alla responsabilità del mediatore³⁴⁸ in caso di mancata comunicazione alle parti delle circostanze rilevanti sulla situazione del debitore o sulla posizione dei creditori³⁴⁹. Altri, invece, propendono per l'applicazione della

particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto [...]”.

³⁴⁴ In precedenza, la tematica veniva disciplinata dall'art. 16 d. l. 118/2021.

³⁴⁵ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 17.

³⁴⁶ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. RIVA, cit., p. 217.

³⁴⁷ A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 108.

³⁴⁸ Di cui all'art. 1759 c.c.: *“Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso [...]”*

³⁴⁹ A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 109.

teoria della responsabilità da contatto sociale, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in altre materie, tra cui quella medica³⁵⁰. La responsabilità da contatto sociale viene definita come una forma particolare di responsabilità contrattuale che non nasce da un contratto, bensì da un rapporto instauratosi tra due soggetti in forza di un obbligo legale; secondo la dottrina maggioritaria nell'ambito di tale istituto rientrerebbero i rapporti nei quali nascono obblighi e doveri reciproci tra le parti senza che vi sia stato l'incontro della loro volontà³⁵¹.

Nonostante le diverse correnti di pensiero, il dibattito in ordine alla configurabilità di profili di responsabilità dell'esperto non si è ancora concluso, l'unico elemento certo è che parrebbe da escludere nei confronti di tale soggetto una responsabilità di natura penale, in quanto manca una fattispecie tipica che sanzioni i suoi comportamenti quando risultino essere non conformi alla legge³⁵².

4. La buona fede e i doveri delle parti

Il legislatore ha precisato, nella prima parte del Codice dedicata ai principi generali, gli obblighi a carico delle parti e li ha raccordati con gli obblighi previsti dall'art. 16 CCI in sede di composizione negoziata e con gli obblighi gestori degli amministratori³⁵³. Infatti, l'art. 4 CCI prevede un generale obbligo per debitori e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella composizione negoziata, nelle trattative e nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza³⁵⁴.

Durante le trattative tutte le parti hanno l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, si tratta di un principio nuovo nel diritto concorsuale in quanto generalmente i creditori assumono una posizione di supremazia rispetto al

³⁵⁰ A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 109.

³⁵¹ S. FAILLACE, *La responsabilità da contatto sociale*, CEDAM, gennaio 2004, p. 73.

³⁵² S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti*, *Ruolo e funzioni dell'esperto facilitatore*, a cura di P. Riva, cit., p. 215.

³⁵³ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti*, *La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 78 e ss.

³⁵⁴ L. PANZANI, *I doveri delle parti*, in *Dirittodellacrisi.it*, settembre 2022, p. 7.

debitore che costituisce l'unico soggetto ad essere gravato dall'obbligo di cooperare con gli organi della procedura e di comportarsi correttamente³⁵⁵.

Si è quindi voluto tipizzare i doveri già previsti per il debitore estendendoli anche ai creditori e agli altri soggetti interessati che partecipano alla procedura, i quali hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto³⁵⁶. Inoltre, tali soggetti devono rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative assunte e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative stesse³⁵⁷. Il rispetto del dovere di leale collaborazione è richiesto soprattutto nella fase delle trattative dove i creditori devono astenersi dal compiere comportamenti opportunistici che possano pregiudicarne l'esito³⁵⁸.

Allo stesso modo anche l'imprenditore deve adempiere ad una serie di obblighi³⁵⁹. In *primis* deve rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente; parallelamente ha il dovere di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori e infine deve assumere tempestivamente le iniziative idonee al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario³⁶⁰.

Anche le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato³⁶¹.

Rispetto al passato, il legislatore ha introdotto una procedura speciale di consultazione sindacale a carico del datore di lavoro che occupi più di quindici

³⁵⁵ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit., p. 19 e ss.

³⁵⁶ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 81.

³⁵⁷ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 10.

³⁵⁸ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit., p. 23.

³⁵⁹ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 11 e ss.

³⁶⁰ L. PANZANI, *I doveri delle parti*, cit., p. 9.

³⁶¹ Ai sensi dell'art. 16, co. 5, CCI. Sul punto di veda S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 85.

dipendenti³⁶², la quale dovrà essere predisposta prima del quadro di ristrutturazione preventiva nel caso in cui vi siano rilevanti determinazioni che incidono sul rapporto di lavoro³⁶³. Una volta ricevuta l’informativa, i soggetti sindacali possono chiedere all’imprenditore un incontro, il quale dovrà svolgersi con un vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nell’interesse dell’impresa. Al termine della consultazione viene redatto un rapporto sintetico sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto³⁶⁴.

Inizialmente, il principio di buona fede veniva altresì riconosciuto dal co. 2 dell’art. 10, d. l. 118/2021 in tema di rinegoziazione dei contratti³⁶⁵. Nello specifico, si disponeva che l’esperto potesse invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodico o differita nel caso in cui la prestazione fosse divenuta onerosa per effetto della pandemia. Inoltre, in mancanza di accordo, il Tribunale godeva del potere di rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo necessario a garantire la continuità

³⁶² Tale procedura viene disciplinata ai sensi dell’art. 4, co. 3, CCI, il quale dispone: “*Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esauriti decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa. In occasione della consultazione svolta nell’ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell’esperto di cui all’articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto”.*

³⁶³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 12.

³⁶⁴ Ai sensi dell’art. 4, co. 3, CCI. Sul punto si veda L. PANZANI, *I doveri delle parti*, cit., p. 8.

³⁶⁵ F. SALERNO, *La buona fede ed il bilanciamento degli interessi nella composizione negoziata della crisi di impresa*, in *Giappichelli.it*, settembre 2022, p. 21.

aziendale. Al momento della trasposizione della disciplina nel Codice, l'inciso è venuto meno, infatti, l'attuale art. 22 non riconosce al giudice delegato la possibilità di rideterminare il contenuto dei contratti³⁶⁶. Dunque, si presume che la natura della precedente disposizione fosse transitoria e nello specifico il riferimento all'eccessiva onerosità come "effetto della pandemia", in quanto si tratta di una situazione passata anche se i suoi effetti sono ancora visibili sul piano economico³⁶⁷. Al contrario, la prima parte della disposizione in esame è stata ripresa dall'art. 17, co. 5, il quale riconosce la possibilità per le parti di rideterminare il contenuto dei contratti nel caso in cui "*la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o se si sia alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute*"³⁶⁸.

È evidente come il legislatore abbia voluto potenziare le regole di *governance* durante la gestione della crisi, cercando di responsabilizzare tutte le parti coinvolte attraverso il generale principio della buona fede e della correttezza, con l'obiettivo di creare equilibrio tra contrapposti interessi³⁶⁹.

Inoltre, la violazione di tali regole, durante lo svolgimento delle trattative, può comportare l'esito negativo della composizione negoziata nonché precludere l'accesso agli strumenti previsti dal CCI (e.g. il concordato semplificato)³⁷⁰.

³⁶⁶ L. PANZANI, *I doveri delle parti*, cit., p. 9.

³⁶⁷ V. MINERVINI, *Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*, cit., p. 17.

³⁶⁸ F. SALERNO, *La buona fede ed il bilanciamento degli interessi nella composizione negoziata della crisi di impresa*, cit., p. 23 e ss.

³⁶⁹ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale, La riforma della crisi d'impresa. Scopo e principi generali*, a cura di M. GIORGETTI, cit., p. 19 e ss.

³⁷⁰ Trib. Brescia, sez. IV, 16 maggio 2023. Il Tribunale bresciano è stato chiamato a decidere in merito a un ricorso col quale è stata chiesta l'omologazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata e dall'esame della complessiva documentazione degli atti è emerso che le trattative, che ne hanno preceduto il deposito, non si sono svolte secondo buona fede e correttezza, motivo per cui la domanda di omologa presentata non poteva trovare accoglimento. Nello specifico, l'imprenditore ha violato il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, inoltre è emerso il mancato coinvolgimento di alcuni creditori nelle trattative. Di qui il necessario rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo.

5. La richiesta delle misure protettive e cautelari: il procedimento

La Legge Fallimentare non forniva una chiara definizione delle misure protettive e cautelari utilizzabili nelle varie procedure³⁷¹, motivo per il quale tra le novità contenute nel Codice della Crisi spiccano le modifiche in tale tematica³⁷². Le prime sono volte a proteggere il complesso dei beni del debitore dall'aggressione esterna dei creditori, evitando la disgregazione del patrimonio nell'ottica di destinare allo stesso una soluzione concordata della crisi. D'altro canto, le misure cautelari sono finalizzate a limitare i poteri dispositivi del debitore in previsione di una declaratoria di insolvenza che sottrae a costui la disponibilità del proprio patrimonio³⁷³.

La particolarità della nuova disciplina evidenzia come sia venuta meno la distinzione tra il campo di operatività delle misure protettive e quello delle misure cautelari, inizialmente riservate alla fase pre-fallimentare, poiché entrambe sono applicabili in tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza come emerge dall'art. 54 CCI³⁷⁴. La scelta del legislatore di adottare una disciplina congiunta a tali misure trova ragione nella finalità comune a questi due istituti: si tratta di misure provvisorie che sono funzionali ad evitare che il valore dell'impresa si disperda nel tempo necessario a dichiarare aperta una procedura concorsuale³⁷⁵.

³⁷¹ G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, luglio 2021, p. 1.

³⁷² L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelari nel CCI*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2022, p. 2.

³⁷³ G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 1 e ss.

³⁷⁴ Ai sensi del citato articolo: *“Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del Codice di procedura civile”*.

³⁷⁵ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 13.

Ad ogni modo, vi sono profili che differenziano le misure protettive da quelle cautelari, tra cui il diverso ambito di applicazione, l'individuazione dei soggetti legittimati a richiederle e la disciplina di riferimento³⁷⁶.

Innanzitutto, le misure protettive operano automaticamente su richiesta del solo imprenditore in presenza di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con l'obiettivo di impedire che le iniziative dei creditori sul patrimonio possano ostacolare il buon esito delle trattative³⁷⁷. Le misure cautelari, invece, possono essere richieste soltanto in pendenza di un procedimento d'apertura di uno strumento di regolazione della crisi o di una liquidazione giudiziale³⁷⁸ da chi ne è parte, pertanto anche dai creditori, dal P.M. e dagli organi di controllo o di vigilanza, se hanno presentato ricorso, in tutti i casi in cui intendano evitare atti di disposizione del patrimonio o di esercizio dell'impresa da parte del debitore che possano pregiudicare l'interesse e la soddisfazione dei creditori³⁷⁹.

Il legislatore definisce le misure protettive all'art. 2, lett. p), CCI come *“misure temporanee, disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”*. L'imprenditore può richiedere l'applicazione di tali misure con l'istanza di nomina dell'esperto, o con una dichiarazione successiva, anche prima del deposito del ricorso con cui il debitore propone una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi³⁸⁰.

³⁷⁶ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 3.

³⁷⁷ *Ibidem*.

³⁷⁸ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, 2022, fascicolo I, p. 148.

³⁷⁹ T. NIGRO, *La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 12.

³⁸⁰ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 76.

L'effetto delle misure protettive decorre a partire da quando il debitore dichiara di volersene avvalere³⁸¹, dunque il *dies a quo* coincide con il momento della pubblicazione nel Registro delle imprese dell'accettazione dell'esperto o del ricorso³⁸². Fa eccezione il caso disciplinato dall'art. 54, co. 3, CCI, il quale prevede che quando viene presentata una domanda di pre-accordo di ristrutturazione l'effetto delle misure protettive non decorra dalla pubblicazione del ricorso ma è subordinato ad una decisione del giudice³⁸³ a valle del procedimento previsto all'art. 55, co. 2³⁸⁴.

L'efficacia di tali misure è comunque provvisoria³⁸⁵, infatti il giudice attribuisce loro una durata che si estende da trenta a centoventi giorni nel caso di composizione negoziata, o fino a centoventi giorni (senza indicare un termine minimo) nel caso di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza³⁸⁶. In ogni caso, il termine può essere oggetto di proroga, lo si evince sia dall'art. 2, lett. p),

³⁸¹ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 3 e ss.

³⁸² L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 15.

³⁸³ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 4.

³⁸⁴ Ai sensi della citata disposizione si prevede che: *“Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell’articolo 41, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”*.

³⁸⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, La crisi d’impresa nell’era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 77.

³⁸⁶ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 15.

che dagli artt. 19, co. 5³⁸⁷ e 55, co. 4 CCI³⁸⁸, i quali prevedono che la durata delle misure possa essere protratta quando sono stati compiuti significativi progressi nel corso delle trattative e nei casi in cui la proroga non rechi pregiudizio ai creditori³⁸⁹.

Nella versione originaria del d. lgs. 14/2019, l'articolato non prevedeva alcun termine finale né chiariva cosa accadesse se l'efficacia delle misure protettive venisse meno prima dell'omologa del concordato o dell'accordo³⁹⁰. La lacuna è stata colmata dal d. lgs. 83/2022, il quale ha stabilito che la durata complessiva delle misure protettive va calcolata fino all'omologa dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o fino all'apertura della procedura di insolvenza³⁹¹. Oltre quel momento, se la liquidazione giudiziale è stata aperta, la necessità per il debitore di beneficiare di tali misure viene meno per rigetto dell'istanza, ma in ogni caso, il patrimonio dell'impresa viene tutelato per effetto dell'art. 150³⁹², il quale vieta l'esercizio di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori³⁹³.

L'individuazione del contenuto delle misure protettive è prevista dall'art. 54, co.2, il quale riconosce che, accanto alle misure dal contenuto predeterminato dalla legge, il debitore è legittimato a richiedere misure dal contenuto

³⁸⁷ Il co. 5, dell'art. 19 stabilisce che: *“Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”*.

³⁸⁸ Il co. 4, dell'art. 55 stabilisce che: *“Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate”*.

³⁸⁹ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 5 e ss.

³⁹⁰ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 77.

³⁹¹ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 5.

³⁹² L'art. 150 CCI reca il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e dispone quanto segue: *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*.

³⁹³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 14.

innominato³⁹⁴. Infatti, una delle novità importanti in tema di misure protettive emerge dalla lettura del terzo periodo del citato articolo, il quale legittima il debitore, nel corso del procedimento d'apertura, a richiedere misure temporanee ulteriori per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative necessarie per regolare la crisi o l'insolvenza³⁹⁵. Per quanto concerne il loro contenuto, le misure protettive atipiche sono lasciate alla libera volontà del debitore che, in ogni caso, dovrà indicare quali iniziative dei creditori possano compromettere l'andamento delle trattative e dunque essere inibite³⁹⁶.

Invero, le misure cautelari vengono disciplinate all'art. 2, lett. q), CCI il quale le definisce come “*i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza*”. La concessione di tali misure presuppone la pendenza di un procedimento di apertura ad uno strumento di regolazione della crisi, il deposito di un ricorso e l'accoglimento della domanda da parte del giudice, previo contraddittorio con le parti³⁹⁷.

Rispetto al regime della Legge Fallimentare, l'attuale ambito applicativo delle misure cautelari risulta essere più ampio³⁹⁸. Inizialmente, tali strumenti potevano essere richiesti solo dai creditori e dal P.M. in pendenza di un'istruttoria pre-fallimentare, oggi, invece, la possibilità di richiedere le misure cautelari viene concessa anche al debitore quando ha presentato domanda di accesso alla composizione negoziata o abbia proposto domanda di concordato, del piano di

³⁹⁴ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 78.

³⁹⁵ T. NIGRO, *La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*, cit., p. 14.

³⁹⁶ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, cit., p. 149.

³⁹⁷ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCI*, cit., p. 11.

³⁹⁸ *Ibidem*.

ristrutturazione soggetto ad omologazione o domanda di liquidazione giudiziale³⁹⁹. Quanto detto viene esplicitato all'art. 54, co. 1, il quale subordina il rilascio di una misura cautelare alla proposizione di una domanda di parte⁴⁰⁰, dove per "parte" si intende chiunque abbia proposto ricorso ai sensi dell'art. 40 CCI⁴⁰¹.

Le misure cautelari riecheggiano il testo dell'art. 700 c.p.c., laddove la norma consente l'emissione dei provvedimenti d'urgenza "*che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*"⁴⁰², in questo modo si accentua il carattere di atipicità delle misure in questione, già riconosciuto nella Legge Fallimentare, ma che nel nuovo Codice trova un'esplicita affermazione enfatizzata dalla possibilità di nominare un custode dell'azienda o del patrimonio⁴⁰³. Il legislatore ha voluto precisare che la nomina possa riguardare soltanto la figura del custode affinché si eviti l'individuazione di altre figure, come l'amministratore giudiziario, che comporterebbero la sostituzione dell'organo amministrativo nella gestione dell'impresa. Si avrebbe, dunque, un intervento

³⁹⁹ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 78.

⁴⁰⁰ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCI*, cit., p. 12.

⁴⁰¹ Il citato articolo dispone quanto segue: "*Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.*

La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero. [...]

In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente [...]".

⁴⁰² G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 10.

⁴⁰³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 12

troppo invasivo che il Codice civile riserva soltanto alla denuncia di gravi irregolarità sociali, non contemplate nel contesto della Legge Fallimentare né del nuovo Codice della Crisi⁴⁰⁴.

Nonostante il carattere atipico delle misure cautelari, viene disciplinato altresì il ricorso alle tradizionali misure conservative del patrimonio che trovano disciplina all'art. 54 CCI, il quale riconosce il rilascio di provvedimenti conservati *tout court* del patrimonio, come la pronuncia di un sequestro giudiziario o di un sequestro conservativo su documenti o sull'impresa stessa⁴⁰⁵.

Altro fattore caratterizzante delle misure cautelari è relativo alla loro durata, infatti, non è previsto alcun limite di tempo, anche se, normalmente, esauriscono la loro funzione con l'apertura della procedura di liquidazione⁴⁰⁶.

Il legislatore ha riconosciuto la competenza in tema di misure protettive e cautelari anche alla Corte d'Appello⁴⁰⁷. L'art. 55, co. 6, CCI, attribuisce a tale giudice il potere di emettere provvedimenti cautelari e protettivi, dal contenuto tipico e atipico, durante la fase di reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo⁴⁰⁸ e contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale⁴⁰⁹. Il co. 6 non chiarisce quale sia il procedimento attraverso cui concedere tali misure, si limita a specificare solo il tipo di provvedimento che possa essere concesso⁴¹⁰. Nel silenzio della legge, si

⁴⁰⁴ G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 11 e ss.

⁴⁰⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti*, *Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, cit., p. 151.

⁴⁰⁶ G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 27.

⁴⁰⁷ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCI*, cit., p. 25.

⁴⁰⁸ Ai sensi dell'art. 47, co. 5, CCI: "*Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La Corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile*".

⁴⁰⁹ Il co. 2 dell'art. 50 CCI, relativo al reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, stabilisce: "*Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile*".

⁴¹⁰ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCI*, cit., p. 25 e ss.

ritiene che, trattandosi di misure protettive e cautelari, trovi applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 55 CCI⁴¹¹.

Le misure protettive e cautelari possono essere disposte anche durante il procedimento di composizione negoziata, tanto che l'imprenditore può richiedere

⁴¹¹ L'art. 50 CCI afferma: *“Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.*

Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla Corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive”.

al giudice competente l'applicazione di particolari misure volte a proteggere il proprio patrimonio da eventuali aggressioni da parte dei singoli creditori⁴¹². Tale protezione non opera in modo permanente in quanto le misure in esame hanno una durata limitata, che su richiesta del debitore può essere prorogata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative⁴¹³, purché la proroga non pregiudichi gli interessi dei creditori e l'esperto si sia pronunciato positivamente⁴¹⁴. Nel caso in cui il Tribunale dovesse rilevare che le misure richieste non soddisfino il buon esito delle trattative può disporre la revoca o modificarne la durata⁴¹⁵.

L'istanza rivolta a chiedere l'applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa⁴¹⁶. Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nemmeno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il mancato pagamento dei loro crediti anteriori⁴¹⁷. L'art. 18, co. 3, CCI, precisa che non possono essere richieste misure protettive con riferimento ai diritti di credito dei lavoratori e la richiesta di applicazione di tali misure non inibisce i pagamenti⁴¹⁸.

La procedura di composizione negoziata viene tutelata anche dall'eventuale istanza di liquidazione giudiziale⁴¹⁹, in quanto dal giorno della pubblicazione della richiesta di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di

⁴¹² Ai sensi dell'art. 18, co. 1, CCI.

⁴¹³ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCI*, cit., p. 14 e ss.

⁴¹⁴ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 76.

⁴¹⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 26.

⁴¹⁶ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 16.

⁴¹⁷ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 15.

⁴¹⁸ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, cit., p. 137 e ss.

⁴¹⁹ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 19.

liquidazione o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata⁴²⁰.

Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari trova la propria disciplina all'art. 19 CCI, prevedendo che, quando l'imprenditore formula la richiesta di suddette misure, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, deve richiedere la conferma o la modifica delle misure al Tribunale e, se necessario, l'adozione dei provvedimenti cautelari per consentire il termine delle trattative⁴²¹.

L'eventuale ritardo o omissione del deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo dell'art. 18, co. 1⁴²², l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal Registro delle imprese⁴²³.

Contestualmente al ricorso, l'imprenditore deve depositare una serie di documenti previsti dall'art. 19, co. 2, CCI, ed in particolare⁴²⁴:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi o le dichiarazioni dei redditi e dell'IIVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, relativa a non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, indicando i primi dieci per ammontare;

⁴²⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 29.

⁴²¹ T. NIGRO, *La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*, cit., p. 11 e ss.

⁴²² La disposizione prevede che: “[...] L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa [...]”.

⁴²³ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, cit., p. 140.

⁴²⁴ Ai sensi dell'art. 19, comma 2, CCI. Sul punto si veda S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, cit., p. 141.

- d) un piano finanziario per i successivi dei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- e) una auto-dichiarazione che attesti che l'impresa abbia possibilità di risanamento sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8.

Il procedimento in esame prevede una fase iniziale, che sfocia nel decreto di fissazione dell'udienza e nella notifica di questo alle controparti, caratterizzata da una serie di adempimenti⁴²⁵: *in primis*, il ricorso introduttivo deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta di applicazione delle misure e dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato; entro trenta giorni l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato ed entro dieci giorni dal deposito del ricorso il Tribunale deve fissare l'udienza di comparizione delle parti⁴²⁶. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporta l'inefficacia o la caducazione delle misure protettive precedentemente richieste⁴²⁷. Inoltre, gli effetti tipici delle misure protettive cessano altresì se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine previsto dall'art. 18, co. 1, primo periodo⁴²⁸.

Durante lo svolgimento dell'udienza, il giudice provvede agli atti istruttori indispensabili alla richiesta di provvedimenti cautelari e misure protettive⁴²⁹ e

⁴²⁵ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni*, a cura di M. MONTANARI, in *Ristrutturazioni aziendali. ilcaso.it*, 2022, fascicolo I, p. 156 e ss.

⁴²⁶ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 15.

⁴²⁷ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 19.

⁴²⁸ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni*, a cura di M. MONTANARI, cit., p. 158.

⁴²⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 33.

statuisce sulle domande sottoposte al suo esame, con un provvedimento adottato in forma di ordinanza⁴³⁰ che può essere soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.⁴³¹. Lo stesso giudice è chiamato a selezionare le misure protettive destinate ad essere applicate, limitandole a determinate iniziative dei creditori o a determinati creditori⁴³².

Una volta individuate le misure sarà necessario determinarne anche la durata che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a centoventi⁴³³, durata che in ogni caso può essere prorogata nei limiti di quanto necessario per il buon esito delle trattative per un periodo complessivo non superiore a duecentoquaranta giorni⁴³⁴. Così come può essere disposta la proroga della durata delle misure su istanza dell'imprenditore, di uno dei creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso il provvedimento può revocarle o abbreviarne la durata laddove le misure non garantiscano il buon esito delle trattative o risultino essere sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori⁴³⁵, questa precisazione non era contenuta nel testo originario del d. lgs. 14/2019 infatti è stata introdotta con le modifiche apportate dal d. lgs. 83/2022⁴³⁶. L'intervento legislativo ha un contenuto ampio in quanto si riferisce sia alla proroga che alla revoca di misure protettive tipiche e atipiche nonché di quelle concesse nei confronti di singoli creditori.

⁴³⁰ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 17.

⁴³¹ La disposizione prevede quanto segue: “*Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.*

Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato [...]”.

⁴³² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 34 e ss.

⁴³³ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La “miniriforma” del 2021: primi commenti, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/202*, a cura di A. DIDONE, cit., p. 140.

⁴³⁴ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 20.

⁴³⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 33.

⁴³⁶ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 22.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti legittimati a richiedere l'estensione dell'efficacie di tali misure, accanto al debitore, si collocano anche i creditori, i quali potranno presentare l'istanza di proroga.⁴³⁷

Inoltre, in materia di revoca o modifica delle misure protettive, il legislatore ha recepito quanto già previsto dalla Direttiva Insolvency⁴³⁸, disponendo che la revoca o la modifica di tali misure possa essere disposta dal giudice in caso di accertamento di atti di frode o in tutti i casi in cui le misure concesse non soddisfino più il generale obiettivo di agevolare le trattative, in quanto viene meno la possibilità di raggiungere una ristrutturazione economica⁴³⁹. In tali casi, sono legittimati a presentare l'istanza l'imprenditore, i creditori e l'esperto tramite apposita segnalazione. Rispetto al passato, la platea dei soggetti legittimati si è allargata riconoscendo la legittimazione anche al debitore⁴⁴⁰.

È opportuno precisare che, soltanto nei casi di revoca, viene fissata l'udienza dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, che sarà poi chiamato a decidere nel merito della domanda di composizione negoziata⁴⁴¹. Normalmente, invece, le misure vengono confermate quando il Tribunale si convince che esista una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento⁴⁴² e quando reputa che le

⁴³⁷ G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 34.

⁴³⁸ Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 9, co. 1: "Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali nei casi seguenti: a) la sospensione non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, ad esempio se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative; b) su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione; c) ove previsto dal diritto nazionale, se uno o più creditori oppure una o più classi di creditori sono o sarebbero ingiustamente pregiudicati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali; oppure d) laddove previsto dal diritto nazionale, se la sospensione comporta l'insolvenza di un creditore".

⁴³⁹ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 23.

⁴⁴⁰ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 21.

⁴⁴¹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali*, a cura di G. BRANCADORO, F. MARELLI, cit., p. 33 e ss.

⁴⁴² Si parla di *fumus boni iuris*. Con il termine si intende la ragionevole probabilità dell'esistenza del diritto da tutelare in via cautelare. Sul punto di veda S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni*, a cura di M. MONTANARI, cit., p. 142.

misure siano funzionali a raggiungere un determinato risultato, la cui assenza potrebbe pregiudicare l'andamento della continuità aziendale⁴⁴³.

Il procedimento d'applicazione delle misure protettive e cautelari, disciplinato all'art. 19 CCI, ultimo comma, si svolge nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c.⁴⁴⁴. I seguenti articoli dispongono che la domanda deve essere proposta con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale competente individuabile nel luogo in cui il debitore ha il proprio centro di interessi principali. A seguito della presentazione del ricorso, il cancelliere dispone il fascicolo d'ufficio e lo presenta al presidente del Tribunale, il quale designa il magistrato a cui affidare la trattazione del procedimento.

Dunque, il giudice ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi sufficienti a considerare che vi siano stati dei progressi nelle trattative che possano consentire il risanamento dell'impresa⁴⁴⁵. Emerge, dunque, la reale natura delle misure, ovvero sospendere le attività relative all'esercizio dei diritti dei creditori per focalizzarsi sulla prospettiva di superare la condizione di squilibrio patrimoniale e economico-finanziario⁴⁴⁶. In aggiunta, la necessità di acquisire informazioni complete porta a ritenere che il giudice possa chiedere eventuali precisazioni sul contenuto del ricorso, anche rispetto ai diversi documenti allegati⁴⁴⁷.

⁴⁴³ Si definisce *periculum in mora* e consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito. Sul punto di veda S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni*, a cura di M. MONTANARI, cit., p. 142.

⁴⁴⁴ G. BOZZA, *Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 31.

⁴⁴⁵ I. PAGNI, *Le misure protettive e le misure cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Lesocietà.it*, febbraio 2019, p. 438.

⁴⁴⁶ L. BACCAGLINI, L. CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelare nel CCII*, cit., p. 25.

⁴⁴⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni*, a cura di M. MONTANARI, cit., p. 163.

CAPITOLO III

LE TRATTATIVE

1. La gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

L'art. 21 CCI disciplina i poteri, le regole di comportamento e i compiti che l'imprenditore e l'esperto devono rispettare in pendenza delle trattative, in modo da consentire la ripresa della continuità aziendale ed evitare di arrecare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'impresa⁴⁴⁸.

Il primo comma dell'articolo menzionato attribuisce la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa in capo all'imprenditore, pur prevedendo obblighi di segnalazione all'esperto relativi agli atti di straordinaria amministrazione⁴⁴⁹. La previsione risulta essere coerente con la natura giuridica dell'istituto, il quale non si qualifica come una procedura concorsuale in senso stretto e pertanto la sua apertura non determinerebbe alcuno spossessamento dell'imprenditore⁴⁵⁰.

L'autonomia privata che viene riconosciuta all'imprenditore durante la gestione dell'impresa può definirsi illimitata anche se, talora, può subire dei controlli ed essere accompagnata da integrazioni, senza avere l'effetto di condizionare la validità giuridica o l'opponibilità ai terzi dell'atto interessato; al contrario l'atto compiuto dall'imprenditore è sempre valido e opponibile⁴⁵¹.

L'indirizzo di tale gestione viene attribuito a seconda della gravità dello squilibrio economico-finanziario della composizione negoziata, infatti, se l'azienda versa in una situazione di crisi l'imprenditore è tenuto ad una gestione che eviti il

⁴⁴⁸ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*, a cura di C. BORSANI, L. PONTI, V. ROGGIANI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023 p. 149.

⁴⁴⁹ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Prime considerazioni aziendaliste sulla composizione negoziata*, a cura di P. BASTIA, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, 2022, fascicolo I, p. 194 e ss.

⁴⁵⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, a cura di M. GIORGETTI, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2023 p. 133.

⁴⁵¹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 6.

pregiudizio alla sostenibilità economica dell'attività imprenditoriale, al contrario, se versa in una situazione di insolvenza sarà necessario tutelare il prevalente interesse dei creditori⁴⁵². Indipendentemente dalla situazione di crisi o insolvenza, è fondamentale che l'imprenditore assuma le cautele di una gestione conservativa finalizzata al risanamento aziendale⁴⁵³.

Come già accennato, l'imprenditore, a mente dell'art. 2 co. 2 CCI, è tenuto a informare preventivamente e per iscritto l'esperto, assolvendo a precisi obblighi di segnalazione, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o al risanamento⁴⁵⁴. Adempiendo all'obbligo informativo, si richiama ai principi di buona fede, trasparenza e correttezza che l'imprenditore è tenuto a rispettare durante la gestione dell'impresa, anche quando intende realizzare azioni che potrebbero contrastare con il percorso di risanamento ideato dall'esperto⁴⁵⁵.

In tale contesto, il ruolo dell'esperto rimane quello di agevolare le trattative in corso, facilitare il dialogo tra le parti affiancando l'imprenditore senza interferire nella gestione dell'azienda. L'esperto, infatti, non ha un potere di opposizione in senso stretto, ma supervisiona l'andamento delle trattative e sconsiglia l'imprenditore dal porre in essere atti straordinari pregiudizievoli per i creditori e contrari con il percorso di risanamento⁴⁵⁶, eventualmente effettuando opportune segnalazioni all'organo di controllo nel caso in cui l'atto dannoso venga successivamente compiuto⁴⁵⁷. Nel caso in cui l'imprenditore non tenga conto del parere dell'esperto e decida di mettere in atto eventuali azioni pregiudizievoli,

⁴⁵² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*, a cura di C. BORSANI, L. PONTI, V. ROGGIANI, cit., p. 150 e ss.

⁴⁵³ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Prime considerazioni aziendaliste sulla composizione negoziata*, a cura di P. BASTIA, cit., p. 196.

⁴⁵⁴ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 133.

⁴⁵⁵ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 19.

⁴⁵⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*, a cura di C. BORSANI, L. PONTI, V. ROGGIANI, cit., p. 154.

⁴⁵⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Prime considerazioni aziendaliste sulla composizione negoziata*, a cura di P. BASTIA, cit., p. 197.

l'esperto ha tempo dieci giorni per iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese e contestualmente segnalare l'accaduto al Tribunale affinché emetta, se del caso, un provvedimento di revoca o di abbreviazione delle misure concesse in ragione del pregiudizio arrecato ai creditori o al buon esito delle trattative⁴⁵⁸. L'espressione del dissenso deve essere interpretata come estrema *ratio* in caso di un mancato esito positivo del confronto tra imprenditore ed esperto e di discostamento dell'azienda dalla finalità delle trattative in corso e di composizione della crisi⁴⁵⁹.

1.1. Il ruolo dei creditori e delle banche

La composizione negoziata genera numerosi effetti che possono incidere anche nei confronti dei creditori⁴⁶⁰.

Prima di entrare nel merito del ruolo che spetta al creditore e allo spazio che esso è chiamato ad occupare, è necessario capire come questo soggetto venga a conoscenza dell'iniziativa del debitore a intraprendere il percorso della composizione negoziata⁴⁶¹. Nella maggior parte dei casi, la presentazione dell'istanza è riservata tanto che non viene pubblicata nel Registro delle imprese né si richiede un qualche tipo di onere di pubblicità, lo stesso trattamento viene riservato all'accettazione dell'esperto. Perciò, in una situazione siffatta, il creditore potrebbe non venire mai a conoscenza dell'esistenza della composizione negoziata, salvo che non gli venga espressamente comunicata dal debitore o venga inquadrato come "parte interessata" della procedura⁴⁶².

Diversamente, se il debitore, oltre a presentare l'istanza di nomina dell'esperto, richieda una serie di vantaggi quali (i) l'inapplicabilità nei suoi confronti degli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento di cui agli

⁴⁵⁸ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Prime considerazioni aziendaliste sulla composizione negoziata*, a cura di P. BASTIA, cit., p. 197.

⁴⁵⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*, a cura di C. BORSANI, L. PONTI, V. ROGGIANI, cit., p. 151 e ss.

⁴⁶⁰ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 4.

⁴⁶¹ S. CERRATO, *La crisi d'impresa e le nuove misure di risanamento, La gestione dell'impresa*, a cura di F. PASQUARIELLO, Zanichelli, gennaio 2022, p. 26 e ss.

⁴⁶² F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 6 e 7.

artt. 2484, co. 1, n. 4) e 2545-*duodecies* c.c.⁴⁶³, nonché (ii) la richiesta di misure protettive e cautelari, allora l'istanza di nomina dovrà essere pubblicata nel Registro delle imprese e la pubblicazione avrà un effetto costitutivo nei confronti dei terzi e dei creditori⁴⁶⁴.

In particolare, qualora l'imprenditore richieda l'applicazione di misure protettive ciò comporta maggiori oneri di pubblicità in capo all'impresa, in quanto oltre a pubblicare nel Registro delle imprese l'istanza, deve altresì essere notificato il decreto di fissazione dell'udienza di conferma delle misure protettive a tutti coloro che subiscono gli effetti di tali misure, affinché possano partecipare al contraddittorio dell'udienza⁴⁶⁵. Dal punto di vista del creditore, le misure protettive hanno un duplice effetto: (i) uno "privato" che gli impedisce di aggredire il patrimonio del debitore prevenendo situazioni che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative; (ii) uno "deflattivo" del contenzioso (definito anche "pubblico") volto ad alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali preferendo il percorso stragiudiziale di risanamento della crisi, anche al fine di garantire una maggiore soddisfazione dei soggetti coinvolti nel processo, inclusi i creditori⁴⁶⁶.

Inoltre, sia il Codice che la Direttiva Insolvency individuano una particolare categoria di creditori maggiormente protetta, ovvero quella dei lavoratori, tanto che

⁴⁶³ Ai sensi dell'art. 20 CCI: "*Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.*

Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca".

⁴⁶⁴ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 10 e ss.

⁴⁶⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 138 e ss.

⁴⁶⁶ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 9 e ss.

l'art. 18, co. 3, CCI stabilisce che le misure protettive non valgono nei confronti dei diritti di credito da essi vantati nei riguardi dell'imprenditore⁴⁶⁷. Oltre a questa eccezione, le misure protettive hanno effetti nei confronti dei creditori anche se questi non partecipano al percorso di risanamento dell'impresa⁴⁶⁸, infatti, il debitore non ha l'obbligo di coinvolgere necessariamente tutto il ceto creditorio ma può intraprendere la negoziazione soltanto con alcuni di loro, che diventeranno "parte" del percorso di composizione⁴⁶⁹.

Anche nell'ipotesi in cui il debitore si avvalga di misure protettive, competerà ad egli scegliere quali dei suoi creditori far diventare parti della composizione negoziata, essendo il debitore che definisce il perimetro di applicazione di tali misure⁴⁷⁰. Soltanto i soggetti che subiscono gli effetti delle misure diventeranno parti nel procedimento di conferma delle misure stesse e dell'intero percorso di risanamento, data l'incisività nei loro confronti della misura⁴⁷¹. Quanto detto trova conferma all'art. 19, co. 2, lett. c), il quale prevede che il debitore debba presentare l'elenco dei creditori individuando i primi dieci per ammontare con l'indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata⁴⁷². Tale previsione si differenzia dalle altre non soltanto per l'indicazione dei creditori principali ma anche per l'indicazione di un qualsiasi recapito postale utile a contattarli, in questo modo si offre all'esperto la possibilità di invitare tali soggetti alle trattative e ricercare con essi una soluzione positiva alla crisi⁴⁷³.

⁴⁶⁷ S. AMBROSINI, F. BENASSI, *La "miniriforma" del 2021: primi commenti, Prime considerazioni aziendaliste sulla composizione negoziata*, a cura di P. BASTIA, cit., p. 197.

⁴⁶⁸ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 12.

⁴⁶⁹ *Ibidem*.

⁴⁷⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 143.

⁴⁷¹ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 13.

⁴⁷² S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 16 e ss.

⁴⁷³ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 7.

Così come l'imprenditore, anche il creditore è sottoposto ad una serie di doveri: si tratta degli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione⁴⁷⁴. A conferma di quanto detto, l'art. 4, co. 4, CCI dispone che: *“I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite”*. Accanto a tale disposizione dal contenuto generico, il legislatore ha previsto delle norme *ad hoc* per la composizione negoziata che integrano quelle generali, tra cui l'art. 16, co. 6, CCI⁴⁷⁵.

Oltre a tali doveri, il Codice riconosce anche alcuni poteri alle parti affinché possano partecipare concretamente alla corretta definizione della crisi e per avere con il debitore un contraddittorio imparziale ed efficace⁴⁷⁶.

L'art. 17, co. 6, prevede che le parti entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione alle trattative con il debitore abbiano la possibilità di presentare eventuali osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al Segretario Generale della Camera di Commercio, il quale riferisce il parere espresso alla commissione e se lo ritiene opportuno provvede alla sua sostituzione⁴⁷⁷. Le parti hanno un ruolo determinante anche nella prosecuzione della composizione negoziata oltre il termine generale di centottanta giorni, in quanto, affinché il termine venga posticipato e l'esperto possa proseguire il proprio incarico, è necessario che tutte le parti richiedano la proroga che dovrà poi essere accolta anche dall'esperto stesso⁴⁷⁸.

⁴⁷⁴ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 12.

⁴⁷⁵ Ai sensi del citato comma si dispone che: *“Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata”*. Sul punto si veda G. PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2023, p. 9 e ss.

⁴⁷⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 143 e ss.

⁴⁷⁷ S. CERRATO, *La crisi d'impresa e le nuove misure di risanamento, La gestione dell'impresa*, a cura di F. PASQUARIELLO, cit., p. 31.

⁴⁷⁸ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 9.

Vi sono poteri che spettano anche ai creditori estranei alla composizione negoziata, ovvero quei soggetti che non sono considerati come “parti interessate” alla procedura, per i quali tuttavia se ne prevede il coinvolgimento in tema di misure protettive e cautelari⁴⁷⁹. Infatti, su istanza di uno o più creditori, il giudice può revocare le misure o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti⁴⁸⁰.

Il creditore non può esimersi dal prendere parte al dialogo sull’effettiva ricerca del rimedio negoziale alla crisi che viene individuato al termine delle trattative⁴⁸¹. Il ruolo delle trattative e della ricerca congiunta di una soluzione tra debitore e creditore viene confermato anche dal ruolo riconosciuto all’esperto che, nonostante assuma una posizione terza e imparziale, ha un ruolo agevolatore per il successo delle trattative assicurando alle parti la serietà del percorso di risanamento intrapreso dal debitore⁴⁸². Tuttavia, è opportuno sottolineare che l’iniziativa relativa alla scelta della soluzione della crisi spetterà unicamente al debitore, la cui decisione non potrà essere soggetta a controproposte. Infatti, nonostante gli ampi poteri che competono ai creditori, all’interno del Codice non vi è alcuna norma che preveda la possibilità per il creditore, o un gruppo di creditori, di proporre soluzioni alternative della crisi⁴⁸³.

Altro elemento importante è che i creditori non ricevono alcun tipo di beneficio premiale nella loro partecipazione attiva e tempestiva alle trattative della composizione negoziata e alla ricerca delle soluzioni utili a fronteggiare la crisi di impresa⁴⁸⁴. Secondo il legislatore, il vantaggio per il creditore è *in re ipsa* in quanto

⁴⁷⁹ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 9.

⁴⁸⁰ Ai sensi dell’art. 19, co. 6, CCI.

⁴⁸¹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa- Gestione dell’impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell’azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 23.

⁴⁸² L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 10 e ss.

⁴⁸³ S. CERRATO, *La crisi d’impresa e le nuove misure di risanamento, La gestione dell’impresa*, a cura di F. PASQUARIELLO, cit., p. 29.

⁴⁸⁴ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 14.

per mezzo della soluzione concordata riuscirà ad ottenere una maggiore soddisfazione del credito e dunque sarà più propenso a concludere un accordo⁴⁸⁵.

In conclusione, il ruolo che spetta al creditore non può definirsi stabile o predeterminato, bensì è un ruolo “liquido” che deve adattarsi alle particolarità ed esigenze specifiche del singolo caso e che richiederà al creditore di reagire tempestivamente alle scelte compiute dall'imprenditore prima, durante e dopo lo svolgimento delle trattative nella composizione negoziata⁴⁸⁶.

In tema di composizione negoziata, il legislatore ha voluto riconoscere un ruolo determinate anche alle banche, tanto che il quinto comma dell'art. 16 dispone che le banche e in generale gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato⁴⁸⁷. Inoltre, lo stesso comma precisa che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore⁴⁸⁸. Ciò significa che le banche e gli altri soggetti indicati sono tenuti a prestare consulenza al debitore nella redazione del piano cui le trattative sono finalizzate in modo da esporgli le eventuali conseguenze delle proposte avanzate. Lo scopo è quello di evitare che la notizia dell'avvio della composizione negoziata provochi una reazione negativa da parte delle banche che vada ad aggravare la situazione del debitore riducendo la possibilità del risanamento⁴⁸⁹.

Altresì, si richiede alle banche di abbandonare il loro atteggiamento passivo e acritico preferendo un ruolo proattivo con l'obbligo di motivare le risposte date

⁴⁸⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 142.

⁴⁸⁶ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, cit., p. 15.

⁴⁸⁷ D. CRIVELLARI, *Le banche nella composizione negoziata delle crisi fra condivisione del rischio e impatto degli strumenti*, in *Ristrutturazioni aziendali. Il caso.it*, maggio 2022, p. 4 e ss.

⁴⁸⁸ G. PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, cit., p. 10.

⁴⁸⁹ D. CRIVELLARI, *Le banche nella composizione negoziata delle crisi fra condivisione del rischio e impatto degli strumenti*, cit., p. 5 e 6.

alle richieste ricevute durante le trattative⁴⁹⁰. Dunque, ci si aspetta non soltanto una collaborazione leale e fattiva delle banche, ma anche un atteggiamento concludente in quanto le stesse hanno un interesse a far sì che il risanamento dell'impresa sia conseguito nel tempo più breve⁴⁹¹.

1.2. Il ruolo del giudice

Nonostante la composizione negoziata sia una procedura stragiudiziale che si svolge al di fuori delle aule giudiziarie, qualora la libertà di gestione dell'imprenditore non sia sufficiente a gestire l'impresa nel modo più adeguato, il Tribunale competente può intervenire con provvedimenti autorizzativi⁴⁹² funzionali a garantire la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori⁴⁹³. Tale competenza viene disciplinata dall'art. 22 CCI, il quale dispone che, su richiesta dell'imprenditore, il Tribunale possa (i) autorizzarlo a contrarre finanziamenti prededucibili⁴⁹⁴, il cui beneficio può essere fatto valere solo nel caso in cui intervenga successivamente la liquidazione giudiziale, questa possibilità dovrebbe incentivare i finanziatori i quali vengono garantiti anche dal Tribunale che verifica

⁴⁹⁰ Ai sensi dell'art. 16, co. 6, ultima parte, CCI: "*Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata*".

⁴⁹¹ G. PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, cit., p. 12.

⁴⁹² L. PANZANI, *La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice*, in *Dirittodellacrisi.it*, febbraio 2022, p. 8.

⁴⁹³ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa e gestione dell'impresa, rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda*, cit., p. 8.

⁴⁹⁴ Le imprese possono chiedere l'autorizzazione in via d'urgenza al Tribunale di contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a fronteggiare necessità sopravvenute per lo svolgimento dell'attività aziendale. La domanda presentata al Tribunale deve contenere una serie di elementi, tra cui la destinazione dei finanziamenti, l'impossibilità per il debitore di acquisire le risorse necessarie con altre fonti, e il pregiudizio che si arrecherebbe all'impresa laddove tali finanziamenti non dovessero essere concessi. Il procedimento autorizzativo si svolge nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 ss. del Codice di procedura civile ed è espressamente previsto che vengano sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, di conseguenza il creditore che abbia un interesse ad agire potrà difendersi e intervenire in udienza secondo le regole previste per il procedimento camerale al fine di far valere le sue ragioni contrarie alla concessione del finanziamento. In materia di finanziamenti partecipa attivamente anche la banca per favorire il sostegno finanziario dell'impresa ed evitare atteggiamenti opportunistici da parte di alcuni soggetti, nonché può procedere alla revoca degli affidamenti bancari e rifiutarsi di concedere un finanziamento solo in presenza di chiari e fondati motivi. Sul punto si veda L. RUGGIERO, *Composizione negoziata e finanziamenti prededucibili ex art. 101*, in *IFallimentarista.it*, gennaio 2022, p. 24.

preliminarmente che i finanziamenti siano funzionali alla continuità aziendale⁴⁹⁵; (ii) autorizzare l'imprenditore a rideterminare in modo equo il contenuto dei contratti pendenti qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa⁴⁹⁶, il legislatore riconosce un ampio potere anche alla controparte negoziale che potrà attivamente proporre nuove condizioni contrattuali per superare lo stato di *empasse*⁴⁹⁷; (iii) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o alcuni rami della stessa, esentando l'acquirente da responsabilità per le passività pregresse inerenti all'esercizio dell'impresa risultanti dai libri contabili obbligatori⁴⁹⁸; (iv) concedere, a favore dell'imprenditore, misure protettive e cautelari⁴⁹⁹. In questi casi, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti, dopo aver sentito tutti coloro che sono pregiudicati dalla misura adottata⁵⁰⁰. Quindi, non soltanto si riconosce che l'imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma anche che, nonostante l'eventuale produzione di misure protettive che impediscono ai creditori di realizzare atti funzionali ad acquisire titoli di prelazione, pagamenti coattivi o iniziare azioni esecutive cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, l'imprenditore possa concordare garanzie a suo piacere e porre in essere pagamenti che ritiene opportuni⁵⁰¹.

In tutti i casi sopra menzionati appare dunque evidente come il giudice sia, da un lato, chiamato a dirimere un conflitto tra imprenditore e creditore o altri soggetti terzi pregiudicati, ma, dall'altro, non venga sostanzialmente coinvolto nelle

⁴⁹⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 135 e ss.

⁴⁹⁶ *Ibidem*.

⁴⁹⁷ F. CARELLI, N. MANZINI, *Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*, in *Ristrutturazioniaziedali.Ilcaso.it*, marzo 2022, p. 12.

⁴⁹⁸ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 8.

⁴⁹⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 136.

⁵⁰⁰ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 16.

⁵⁰¹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 7 e ss.

scelte gestionali dell'imprenditore, rimanendone di fatto estraneo e comunque non godendo di poteri autoritativi nei confronti dell'esperto o delle altre parti coinvolte⁵⁰².

Da un punto di vista procedurale, infine, ai sensi dell'art. 22, co. 2, CCI, i procedimenti volti a ottenere le autorizzazioni sopra menzionate e la rinegoziazione dei contratti si svolgono dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 CCI⁵⁰³ il quale, una volta sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, decide in composizione monocratica⁵⁰⁴. In quanto compatibili, si applicano gli artt. 737 e ss. c.p.c.⁵⁰⁵ e l'eventuale reclamo è da proporsi al Tribunale che giudicherà in composizione collegiale⁵⁰⁶.

2. La conclusione delle trattative

2.1. L'esito positivo

L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di probabile crisi o insolvenza⁵⁰⁷. Infatti, nel caso in cui dovesse ritenere che le prospettive di risanamento siano concrete,

⁵⁰² L. PANZANI, *La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice*, cit., p. 10 e ss.

⁵⁰³ Ai sensi dell'art. 27, CCI: "*Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.*

Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali [...]".

⁵⁰⁴ L. PANZANI, *La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice*, cit., p. 13.

⁵⁰⁵ Articoli relativi alla forma e alla domanda del provvedimento.

⁵⁰⁶ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 137.

⁵⁰⁷ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2021, p. 2 e ss.

l'esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento per prospettare alcune strategie di intervento⁵⁰⁸.

Superata la fase preliminare di ricerca di un accordo, hanno inizio le trattative sulla cui gestione le parti hanno piena libertà, in quanto il legislatore ne disciplina soltanto la durata e dispone alcuni interventi volti a far sì che l'imprenditore sia tutelato da azioni aggressive e che al tempo stesso non compia attività potenzialmente dannose per i creditori approfittando della conservazione della gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa⁵⁰⁹. Dunque, al termine dell'incarico, l'esperto dovrà redigere una relazione finale contenente il resoconto dell'attività compiuta e della condotta tenuta dall'imprenditore e dalle parti che hanno partecipato alle trattative e le indicazioni di un eventuale accordo raggiunto⁵¹⁰. Gli strumenti a cui le parti possono accedere sono espressamente individuati nell'art. 23, co. 1, CCI, secondo il quale le parti possono alternativamente:

- concludere un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti di cui all'art. 25-*bis*, co 1, CCI⁵¹¹, se l'esperto dichiara che è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore ai due anni;
- concludere una convenzione moratoria ai sensi dell'art. 62 CCI;
- concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto.

Si tratta di strumenti tipici in quanto vengono individuati all'interno del percorso della composizione negoziata, tanto che saranno oggetto della relazione

⁵⁰⁸ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, in *Ristrutturazioni aziendali. Il caso.it*, gennaio 2023, p. 4.

⁵⁰⁹ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, in *Fondazione nazionale dei commercialisti.it*, novembre 2021, p. 23.

⁵¹⁰ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 5 e 6.

⁵¹¹ Ai sensi del citato comma: “Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale”.

finale dell'esperto⁵¹². Inoltre, sono tutti caratterizzati da una particolarità ovvero che la loro adozione deve essere il risultato dell'accordo raggiunto con la mediazione dell'esperto che viene qualificato come “facilitatore dell'accordo”⁵¹³.

Il primo strumento, individuato dalla lett. a) della disposizione in esame, consiste nella stipula di un contratto con uno o più creditori finalizzato a consentire il mantenimento della continuità aziendale⁵¹⁴. Di tale contratto non viene specificato il contenuto, per cui si ritiene che vi sia spazio non solo per pattuizioni di carattere finanziario ma anche per accordi volti a riorganizzare l'attività operativa e gestionale dell'impresa così da far fronte a possibili criticità che potrebbero emergere nel breve periodo. Il contenuto dell'accordo è estremamente vario ma deve necessariamente essere idoneo a risanare l'impresa e a soddisfare i creditori⁵¹⁵. Anche in tema di soddisfacimento dei creditori il contenuto è rimesso all'autonomia contrattuale con lo scopo di adottare condizioni e termini differenti per ciascuna categoria di aderenti all'accordo, non trovando applicazione il principio della *par condicio creditorum*⁵¹⁶. L'unica condizione richiesta dal legislatore perché si possano produrre gli effetti dell'art. 25-bis, relativi alla riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari e delle relative sanzioni, è data dalla circostanza che tale contratto sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, condizione che deve risultare dalla relazione finale dell'esperto⁵¹⁷.

⁵¹² S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 3.

⁵¹³ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 5.

⁵¹⁴ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 25 e ss.

⁵¹⁵ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, in *Dirittodellacrisi.it*, agosto 2023, p. 2 e 3.

⁵¹⁶ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 5.

⁵¹⁷ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p. 4.

La seconda alternativa prevista dall'art. 23, co. 1, lett. b), CCI è rappresentata dalla conclusione di una convenzione di moratoria⁵¹⁸. Si tratta di uno strumento che consente all'imprenditore di concludere con i suoi creditori una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi⁵¹⁹. Tale istituto, già disciplinato nella Legge Fallimentare⁵²⁰, è contenuto nell'art. 62 CCI e presenta degli elementi di novità rispetto al passato: (i) sono stati modificati i presupposti soggettivi dell'istituto estendendone l'applicabilità a tutti i creditori e non più soltanto ai creditori bancari e finanziari⁵²¹; (ii) è stato disposto un effetto estensivo della convenzione, in quanto l'accordo risulta efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, a condizione che gli aderenti costituiscano almeno il 75% di tutti gli appartenenti alla stessa⁵²²; inoltre (iii) si condiziona la produzione degli effetti estensivi alla circostanza che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi nella condizione di parteciparvi secondo buona fede avendo ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e sulla convenzione⁵²³. In aggiunta, la disciplina dell'istituto prevede disposizioni volte a garantire la possibilità di partecipazione di tutti i creditori interessati alle trattative, ai quali deve essere comunicata mediante lettera raccomandata la convenzione raggiunta insieme all'attestazione del professionista, in modo che possano proporre tempestivamente un'eventuale opposizione al Tribunale che deciderà in Camera di consiglio con decreto reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello⁵²⁴.

⁵¹⁸ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 9.

⁵¹⁹ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 7 e 8.

⁵²⁰ Art. 182-octies L. F.

⁵²¹ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 24.

⁵²² G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 138.

⁵²³ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 9 e ss.

⁵²⁴ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p. 10 e 11.

Rimane confermata l'esclusione della maggioranza qualificata dei creditori, appartenenti ad una classe omogenea, dall'obbligo di sostenere finanziariamente l'impresa, ciò comporta non soltanto l'esclusione dell'obbligo di concedere finanzia aggiuntiva ma anche di erogare nuova finanza⁵²⁵.

Per quanto concerne gli effetti, la convenzione di moratoria non produce alcun effetto positivo sull'eventuale squilibrio patrimoniale della società⁵²⁶, anzi mantiene inalterata la consistenza del debito in quanto si tratta di un rimedio temporaneo che disciplina provvisoriamente gli effetti della crisi tanto che, nella maggior parte dei casi, l'esperto dovrà indicare quale sia l'ulteriore percorso concordato con i creditori necessario per raggiungere una soluzione definitiva che consenta il concreto superamento della situazione di crisi o di insolvenza⁵²⁷. In ragione di quanto precede, può dunque concludersi che, la convenzione di moratoria adempie ad una funzione cautelativa del patrimonio, oltre che protettiva della continuità aziendale, che viene garantita mediante soluzioni provvisorie e temporanee che portano a concludere altre pattuizioni con i creditori aderenti⁵²⁸.

L'art. 25- *undecies* CCI ha innovato la disciplina della composizione negoziata della crisi contenuta nell'originario d.l. 118/2021, recependo il contenuto della l. 233/2021 relativo alle norme di attuazione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e disciplinando una particolare forma di

⁵²⁵ Il divieto, sancito all'art. 62, co. 3, CCI, si riferisce all'imprenditore il quale non può imporre ai creditori della medesima categoria non aderenti, ai quali sia estesa l'efficacia della convenzione, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. In nessun caso, i creditori non aderenti possono essere obbligati ad ampliare l'esposizione creditoria nei confronti dell'imprenditore oppure ad assumere o perpetuare vincoli obbligatori. Lo stesso comma precisa che non rientra nella nozione di "nuove prestazioni" la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati; tale eccezione è stata introdotta al fine di evitare eventuali risoluzioni anticipate dei contratti menzionati che potrebbero comportare danni irreparabili per l'impresa. Sul punto si veda A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, cit., p. 446.

⁵²⁶ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p 10 e ss.

⁵²⁷ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 9.

⁵²⁸ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale "avallato" e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p 8.

convenzione moratoria ovvero quella “digitale”, utilizzata per le posizioni debitorie di ridotte dimensioni⁵²⁹.

Secondo il comma 1 del citato articolo, sulla piattaforma telematica nazionale è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente che consenta all'imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento⁵³⁰. Nel caso in cui l'indebitamento dell'imprenditore è ritenuto sostenibile e non supera l'importo di trentamila euro il programma redige un piano di rateizzazione che verrà comunicato ai creditori interessati, i quali dispongono di trenta giorni di tempo per manifestare il proprio dissenso trascorso tale periodo il piano si intende approvato⁵³¹.

Il nuovo istituto della convenzione di moratoria digitale ha consentito di introdurre uno strumento di soluzione della crisi utile per gli imprenditori di modeste dimensioni che non riuscirebbero a sostenere il costo di una procedura concorsuale⁵³². Nello specifico, sulla base dei dati inseriti dall'imprenditore e valutati dal programma informatico, viene elaborato un piano personalizzato di rientro che consente il pagamento dei creditori, nonostante questo possa comportare un allungamento dei tempi, ad essi viene riconosciuto un interesse moratorio il cui tasso dovrà essere determinato dal Ministero dello sviluppo economico⁵³³.

Il terzo istituto è costituito dall'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli artt. 166, co. 3, lett. d), e 324, CCI, ovvero l'esenzione dalla revocatoria degli atti dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso accordo⁵³⁴. L'istituto si caratterizza per la sottoscrizione da parte dell'esperto che ha la funzione di attestare

⁵²⁹ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 24.

⁵³⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 140 e ss.

⁵³¹ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 9 e 10.

⁵³² S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p. 13 e ss.

⁵³³ *Ibidem*.

⁵³⁴ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 10.

la fattibilità del piano, intesa come risultato positivo alla realizzazione degli obiettivi indicati⁵³⁵. Vista la centralità riconosciuta alla sottoscrizione dell'esperto, si comprende il motivo per cui non è richiesta l'attestazione, normalmente prevista negli altri strumenti negoziali di regolazione della crisi⁵³⁶.

Il legislatore ha riconosciuto a tale accordo un contenuto libero, tanto che possono essere previste anche soluzioni liquidatorie per l'imprenditore garantendo, in questo modo, una maggiore applicabilità all'istituto in esame⁵³⁷.

A conclusione dell'esame dell'art. 23 co. 1, CCI, si può osservare come il legislatore abbia fatto coincidere l'esito positivo delle trattative con l'accesso ad una delle soluzioni di carattere contrattuale, soluzioni definite *light* che costituiscono un approdo diretto delle trattative, il tutto senza escludere gli strumenti classici a cui l'imprenditore può ricorrere come ad esempio l'accordo di ristrutturazione, il piano attestato o gli altri strumenti disciplinati dal codice della crisi⁵³⁸. Si è voluto valorizzare l'autonomia privata dell'imprenditore nella scelta del rimedio alla crisi per poter risanare l'impresa⁵³⁹.

2.2. L'esito negativo

Se all'esito delle trattative nessuno degli strumenti indicati all'art. 23, co. 1, CCI, risulta percorribile - perché non è stato possibile raggiungere un accordo, permanendo lo stato di crisi o di insolvenza - l'imprenditore può in alternativa⁵⁴⁰:

⁵³⁵ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 26.

⁵³⁶ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 10.

⁵³⁷ S. CERRATO, *La crisi d'impresa e le nuove misure di risanamento, La gestione dell'impresa*, a cura di F. PASQUARIELLO, cit., p. 37.

⁵³⁸ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 12 e ss.

⁵³⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 143.

⁵⁴⁰ Il nuovo art. 23, che riproduce l'art. 11 del d.l. 118/2021, è stato modificato dal d.lgs. 83/2022 ed i possibili esiti sono adesso raggruppati in due commi (e non più in tre) a seconda che si tratti o meno di soluzioni concordate. La locuzione "*In alternativa*" che chiude il primo periodo del co. 2 dell'art. 23, deve essere intesa "*non come soluzioni alternative a quelle di cui ai commi precedenti in presenza delle stesse condizioni, ma quali soluzioni alternativamente tra loro utilizzabili quando non ricorrono le condizioni che*

- predisporre il piano attestato di risanamento;
- domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio⁵⁴¹, qualora le soluzioni individuate all'art. 23, co. 1 e co. 2, lett. b), non siano praticabili;
- accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal codice (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa) e dalle norme sull'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

Come primo strumento, l'imprenditore può ottenere il risanamento con una ristrutturazione interna o strettamente privata in cui partecipano pochi soggetti interessati: si tratta del piano attestato di risanamento⁵⁴². Il piano costituisce un documento unilaterale di pianificazione strategica, industriale e finanziaria strutturato secondo le indicazioni dell'art. 56 CCI⁵⁴³. Di norma, viene utilizzato qualora l'imprenditore, che si trovi in uno stato di crisi meno grave e non ancora sfociante in una situazione di insolvenza, voglia accordarsi con i creditori e ad essi indirizzare un piano di riequilibrio economico-finanziario nel contesto della continuità aziendale⁵⁴⁴. Infatti, la rubrica dell'art. 56 CCI fa espresso richiamo alla nozione di “*Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*”, a dimostrazione che l'intento legislativo è quello di dare rilievo ad atti dispositivi del patrimonio del debitore sui quali è stata aperta una negoziazione con le parti per

giustificano una convenzione stragiudiziale o una procedura di ristrutturazione ordinaria, agevolata o ad efficacia estesa”. Sul punto si veda S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 15.

⁵⁴¹ Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è stato introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, e dopo importato nel Codice della Crisi ad opera del d.lgs. 83/2022 e collocato negli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCI. Sul punto si veda M. VITIELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, in *Il fallimentarista.it*, aprile 2022, p. 81 e ss.

⁵⁴² S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 16.

⁵⁴³ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 147 e ss.

⁵⁴⁴ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 14.

raggiungere un accordo sulla composizione della crisi, garantendo la tutela dei creditori aderenti ed estranei al piano⁵⁴⁵.

Lo stesso articolo disciplina il contenuto tipico di tale strumento prevedendo che il piano sia redatto per iscritto e abbia data certa. Nello specifico, il piano deve contenere⁵⁴⁶:

- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- un elenco dei creditori e l'ammontare dei loro crediti, nonché l'elenco dei creditori estranei con l'indicazione delle risorse destinate al soddisfacimento dei loro crediti;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- infine, il piano industriale e i suoi effetti sul piano finanziario.

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l'istituto è utilizzabile dall'imprenditore *tout court*; quindi, il piano può essere predisposto anche dall'imprenditore agricolo mentre è indubbio che vi possa accedere l'imprenditore minore considerando che l'art. 25-*quater* non lo prevede tra i possibili esiti della composizione negoziata⁵⁴⁷.

Il piano può dunque essere costituito dalla redazione di un *business plan*⁵⁴⁸ che, dopo aver analizzato le cause della crisi e la natura dell'attività esercitata

⁵⁴⁵ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 17 e ss.

⁵⁴⁶ Ai sensi dell'art. 56, co. 2, CCI. Sul punto si veda D. CARLONI, T. IANNACCONE, *Il piano attestato di risanamento nel nuovo Codice della Crisi*, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, aprile 2022, p. 4 e 5.

⁵⁴⁷ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 19.

⁵⁴⁸ Con il termine *business plan* si intende un documento che contiene i riferimenti utili per la pianificazione e la gestione aziendale, attraverso il quale è possibile esaminare i fattori di successo dell'idea imprenditoriale nel lungo periodo e valutarla sulla base di una vera e propria analisi di fattibilità. Sul punto si veda F. SANTANGELI, *Il piano attestato di risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo*, cit., p. 10 e 11.

dall'impresa, individua e programma una serie di interventi correttivi volti al risanamento dell'impresa stessa che consentono un riequilibrio patrimoniale ed economico mediante il contenimento dei costi o l'eliminazione di ostacoli di mercato⁵⁴⁹.

Un elemento necessario che deve accompagnare il piano è, inoltre, la relazione di attestazione circa la veridicità dei dati aziendali e l'idoneità del piano stesso a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'imprenditore⁵⁵⁰.

Inoltre, il piano comporta due importanti vantaggi ovvero l'esenzione da revocatoria e da responsabilità penale⁵⁵¹. L'esenzione da revocatoria riguarda gli atti, i pagamenti e la concessione di garanzia sui beni del debitore, purché siano esecutivi del piano attestato e in esso siano indicati specificatamente. L'esenzione non riguarda soltanto la revocatoria fallimentare ma anche quella ordinaria e viene meno in caso di dolo o colpa grave del debitore o dell'attestatore di cui il creditore sia a conoscenza⁵⁵². Dall'altro lato, l'esenzione da responsabilità penale riguarda la sola bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice relativamente agli atti e alle operazioni "*compiuti in esecuzione*" degli accordi del piano attestato, non è richiesta la necessità che tali atti e operazioni sia indicati nel piano stesso. Dunque, il sindacato del giudice penale dovrà limitarsi a verificare l'esistenza di un collegamento causale tra il piano e l'atto esentato dai reati di bancarotta⁵⁵³.

Il secondo strumento messo a disposizione del debitore è l'accordo di ristrutturazione dei debiti, che rappresenta un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per cercare di ridurre l'esposizione debitoria e assicurare il

⁵⁴⁹ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 20.

⁵⁵⁰ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 148.

⁵⁵¹ D. CARLONI, T. IANNACCONE, *Il piano attestato di risanamento nel nuovo Codice della Crisi*, cit., p. 10 e ss.

⁵⁵² F. SANTANGELI, *Il piano attestato di risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo*, cit., p. 17 e ss.

⁵⁵³ D. CARLONI, T. IANNACCONE, *Il piano attestato di risanamento nel nuovo Codice della Crisi*, cit., p. 14 e 15.

riequilibrio della situazione finanziaria⁵⁵⁴. Diversamente dal piano attestato di risanamento, l'accordo di ristrutturazione non ha come unico obiettivo finale la continuità dell'impresa ma può avere anche una finalità liquidatoria⁵⁵⁵.

Il Codice ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione⁵⁵⁶:

- 1) l'accordo ordinario, concluso dall'imprenditore con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ed è soggetto ad omologazione. A tal fine, l'imprenditore deve depositare l'accordo unitamente al piano economico e finanziario di risanamento⁵⁵⁷, una relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso che deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nel rispetto di particolari termini: (i) entro centoventi giorni dall'omologazione nel caso di crediti già scaduti a quella data; (ii) entro centoventi giorni dalla scadenza nel caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione⁵⁵⁸;
- 2) l'accordo di ristrutturazione agevolato che viene concluso dall'imprenditore con i creditori che rappresentano il 30% dei loro crediti. Si tratta di un accordo semplificato rispetto a quello ordinario in quanto non vi è alcuna moratoria nel pagamento dei crediti estranei agli accordi e non vi è la possibilità di richiedere misure protettive temporanee⁵⁵⁹;
- 3) l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa. Di fatto, con la nuova disciplina del Codice è stata ampliata la possibilità di adottare accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa in presenza di determinati requisiti, ovvero: (i) l'omogeneità delle categorie di creditori, (ii) la buona fede durante le trattative, (iii) la soddisfazione in misura non inferiore rispetto

⁵⁵⁴ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 31 e ss.

⁵⁵⁵ S. CERRATO, *La crisi d'impresa e le nuove misure di risanamento, La gestione dell'impresa*, a cura di F. PASQUARIELLO, cit., p. 43 e ss.

⁵⁵⁶ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 17.

⁵⁵⁷ Il contenuto è il medesimo previsto per il piano attestato di risanamento e disciplinato all'art. 56, co. 2, CCI.

⁵⁵⁸ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 17 e 18.

⁵⁵⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 143.

alla liquidazione giudiziale e (iv) l'indicazione di informative complete ed aggiornate⁵⁶⁰. La possibilità di un'estensione forzosa dell'accordo ai creditori non aderenti viene prevista anche nei confronti dei creditori non finanziari, tuttavia solo in caso di finalità di risanamento, ovvero quando l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa⁵⁶¹.

Così come il piano attestato di risanamento, anche l'accordo di ristrutturazione consente, in caso di successiva liquidazione giudiziale, l'esenzione da revocatoria e da reati di bancarotta, tutele che si concretizzano con l'omologazione dell'accordo⁵⁶².

Nel caso in cui l'imprenditore non riesca a concretizzare la prospettiva di ristrutturazione adottando una delle ipotesi stragiudiziali previste dall'art. 23, co. 1 e co. 2, utili a garantire la continuità aziendale, potrà applicare lo strumento del concordato semplificato⁵⁶³. Esso costituisce un istituto liquidatorio che attraverso la cessione dell'azienda in attività consente al complesso aziendale di continuare a restare nel mercato riprendendo a generare valore⁵⁶⁴.

Per l'imprenditore che ha adottato la composizione negoziata, il concordato semplificato costituisce l'ultimo mezzo per ottenere la liquidazione del patrimonio attraverso una procedura semplificata e rapida che consenta di evitare la liquidazione giudiziale⁵⁶⁵.

Si parla, dunque, di concordato semplificato in quanto non è prevista: (i) alcuna percentuale minima di soddisfazione per i creditori, (ii) l'apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori, (iii) l'attestazione del piano, (iv) il deposito del fondo spese di procedura, (v) la votazione dei creditori e un giudizio di ammissione, (vi) la nomina del commissario giudiziale e del giudice

⁵⁶⁰ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 23 e ss.

⁵⁶¹ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., 26.

⁵⁶² V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 12.

⁵⁶³ *Ibidem*.

⁵⁶⁴ M. VITIELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, cit., p. 67.

⁵⁶⁵ V. ZANICHELLI, *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, cit., p. 18.

delegato⁵⁶⁶. Queste semplificazioni sono possibili per il fatto che lo strumento è utilizzabile esclusivamente al termine della composizione negoziata quando le trattative si sono già svolte, le parti sono già state informate e le altre soluzioni negoziali non abbiano portato ad un esito positivo⁵⁶⁷.

Per l'accesso a questa tipologia di concordato, oltre la proposta da parte dell'imprenditore, è fondamentale la relazione finale dell'esperto⁵⁶⁸. L'art. 25-*sexies* precisa che nella relazione finale l'esperto deve dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede pur non essendo praticabili le alternative negoziali conservative previste dall'art. 23, co. 1 e co. 2, CCI, stando ad indicare che la situazione in cui versa il debitore non è più quella di una crisi o insolvenza probabile ma di una crisi o un'insolvenza in atto⁵⁶⁹.

L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso depositato al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro di interessi, il ricorso deve essere poi comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria⁵⁷⁰. Dopo che è stata valutata la ritualità della proposta ed è stato acquisito il parere dell'esperto, il Tribunale nomina con apposito decreto un ausiliario, chiamato a dare esecuzione all'offerta nel caso in cui il trasferimento dell'impresa debba essere eseguito prima dell'omologazione⁵⁷¹. Con il medesimo decreto il Tribunale ordina la comunicazione della proposta, a cura del debitore, ai creditori risultanti dall'elenco

⁵⁶⁶ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p. 16.

⁵⁶⁷ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 34.

⁵⁶⁸ M. VITIELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, cit., p. 64 e ss.

⁵⁶⁹ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 144 e ss.

⁵⁷⁰ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 34.

⁵⁷¹ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p. 19.

depositato ai sensi dell'art. 39, co. 1, CCI⁵⁷². Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere almeno quarantacinque giorni, consentendo in questo modo ai creditori e a qualsiasi interessato di proporre opposizione all'omologazione⁵⁷³.

Se il Tribunale riscontra la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione procede con l'omologa del concordato purché la proposta non crei pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale⁵⁷⁴.

L'art. 25-*septies* disciplina la fase dell'esecuzione del concordato e il primo comma prevede che il Tribunale con il decreto di omologa debba altresì nominare un liquidatore giudiziale, al quale si applicano le stesse norme previste per il curatore della liquidazione giudiziale⁵⁷⁵. Nel caso del concordato semplificato, il liquidatore è chiamato a svolgere le attività funzionali alla liquidazione del patrimonio e alla ripartizione del ricavato secondo le tempistiche e le modalità indicate dalla proposta omologata. Tra i poteri che gli competono rientra anche quello di agire in giudizio per il recupero dei crediti inclusi nel piano⁵⁷⁶.

Il piano di liquidazione potrebbe comprendere un'offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento dell'azienda o di uno o più rami della stessa, il liquidatore giudiziale, in questi casi, è comunque tenuto a verificare la presenza di soluzioni migliori sul mercato prima di dare esecuzione all'offerta

⁵⁷² L'articolo individua gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Sul punto si veda M. VITIELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, cit., p. 68 e ss.

⁵⁷³ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 36 e 37.

⁵⁷⁴ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 25.

⁵⁷⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, La gestione delle trattative con le parti interessate, facilitazione della comunicazione e della composizione*, cit., p. 148.

⁵⁷⁶ M. VITIELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, cit., p. 71.

effettuata⁵⁷⁷. Alla vendita si applicano le disposizioni che regolano gli effetti della vendita forzata e delle assegnazioni⁵⁷⁸.

È evidente che il concordato semplificato presenti tratti particolari rispetto al concordato preventivo, al quale non può essere in alcun modo ricondotto, in quanto nel concordato semplificato è assente l'incontro della volontà delle parti e, inoltre, non si qualifica come una procedura autonoma alla quale possono ricorrere gli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale bensì è utilizzabile esclusivamente da coloro che hanno adottato la composizione negoziata⁵⁷⁹. Nonostante la questione non sia pacifica, per il momento si ritiene che le uniche norme del concordato preventivo applicabili al concordato semplificato siano quelle espressamente richiamate dal Codice della Crisi⁵⁸⁰, in ogni caso non si tratta di un rinvio generalizzato alle stesse in quanto il concordato semplificato si qualifica come una figura giuridica a sé caratterizzata da una propria disciplina⁵⁸¹.

Gli strumenti scelti nel caso in cui le trattative non abbiano dato luogo alle soluzioni previste all'art. 23, co. 1 non corrispondono ad un insuccesso della composizione negoziata, in quanto l'imprenditore gode comunque di una serie di benefici di carattere fiscale⁵⁸². L'elemento distintivo di tali soluzioni è che possono essere il risultato di un'iniziativa assunta autonomamente dall'imprenditore, anche se in alcuni casi tali istituti troveranno nelle trattative la loro radice tanto che la stessa relazione finale dell'esperto ne legittima l'utilizzo⁵⁸³. È opportuno precisare che l'esperto non partecipa all'elaborazione degli strumenti di cui all'art. 23, co. 2,

⁵⁷⁷ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 38.

⁵⁷⁸ Artt. da 2919 a 2929 c.c.

⁵⁷⁹ M. VITIELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, cit., p. 72 e ss.

⁵⁸⁰ Al concordato semplificato si applicano gli artt. 106, 117, 118, 119, 324, 341 CCI.

⁵⁸¹ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 38.

⁵⁸² C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 26.

⁵⁸³ S. BONFATTI, *La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convezione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto*, cit., p. 15.

in quanto con la redazione del parere finale esaurisce il proprio compito all'interno della composizione negoziata⁵⁸⁴.

3. *Le trattative in caso di gruppo di impresa*

L'art. 25 CCI disciplina la conduzione delle trattative, nell'ambito della composizione negoziata, in caso di gruppo di imprese⁵⁸⁵. Qualora più imprese si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 12, co. 1, CCI, appartenenti cioè allo stesso gruppo, e che abbiano il proprio centro di interessi principali⁵⁸⁶ nel territorio dello Stato, è previsto che possano chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente⁵⁸⁷. La definizione di gruppo di imprese è enunciata nell'art. 2, lett. h), CCI, che a sua volta si ispira alla nozione di gruppo implicitamente accolta dal Codice civile⁵⁸⁸, il quale lo definisce come *“l'insieme delle società delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume che l'attività di direzione e coordinato delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, anche nei casi di controllo congiunto”*. La nozione di gruppo di imprese non presenta limitazioni né sotto il profilo dimensionale né sotto il profilo giuridico.

⁵⁸⁴ S. PACCHI, *Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*, cit., p. 29.

⁵⁸⁵ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 20.

⁵⁸⁶ COMI nell'acronimo inglese. Si tratta di una nozione elaborata nell'ambito del diritto europeo e recepita nel CCI, il cui art. 2, co. 1, lett. m) definisce il COMI come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abitale e riconoscibile dai terzi. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, secondo periodo del Regolamento UE n. 2015/848 sulle procedure di insolvenza: *“Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza”*. Sul punto si veda G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, in *Ristrutturazioni aziendali. Il caso.it*, maggio 2022, p. 16.

⁵⁸⁷ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 8.

⁵⁸⁸ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 21.

Di conseguenza la disciplina è applicabile tanto al gruppo costituito da imprese sotto-soglia quanto al gruppo costituito da grandi imprese o di rilevanti dimensioni⁵⁸⁹. Inoltre, l'esclusione della natura di procedura concorsuale per l'istituto della composizione negoziata ne consente l'applicabilità anche ai gruppi di impresa di diritto speciale, ovvero banche, intermediari finanziari ed imprese assicurative⁵⁹⁰.

La nozione si estende sia al modello del gruppo verticale fondato sul controllo, diretto o indiretto, solitario o congiunto, sia al modello del gruppo fondato su vincoli contrattuali; inoltre, l'attività di direzione e di coordinamento può far capo anche ad una persona fisica⁵⁹¹. A tal proposito, si deve ritenere che la norma ricomprenda le situazioni nelle quali la persona fisica, posta al vertice del gruppo, eserciti il ruolo del detentore del controllo societario ed anche le situazioni corrispondenti alla *holding*-persona fisica⁵⁹². In entrambi i casi, è necessario che il soggetto interessato sia iscritto nel Registro delle imprese, dunque si richiede la natura di impresa del soggetto⁵⁹³.

L'istanza di composizione negoziata deve essere presentata alla Camera di Commercio presso la quale è iscritta la società che detiene il proprio centro di interessi nel territorio dello Stato e che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza, viene individuato un criterio suppletivo rappresentato dall'impresa avente il COMI nel territorio dello Stato che presenti la maggior esposizione debitoria⁵⁹⁴.

⁵⁸⁹ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 15 e 16.

⁵⁹⁰ C. BAUCO, *Il d. l. 118/2021, misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*, cit., p. 24.

⁵⁹¹ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 20 e ss.

⁵⁹² M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, in *Dirittodellacrisi.it*, novembre 2021, p. 5.

⁵⁹³ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Dirittodellacrisi.it*, novembre 2022, p. 12.

⁵⁹⁴ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 21.

A seguito della richiesta congiunta pervenuta alla Camera di Commercio competente, viene nominato un unico esperto che svolgerà il proprio incarico in modo unitario per tutte le imprese del gruppo partecipanti all'iniziativa⁵⁹⁵. Lo scopo della conduzione unitaria delle trattative è quello di agevolare una valutazione coordinata in merito alla necessità di ricorrere a una soluzione della crisi e alle concrete prospettive di risanamento, destinata a tradursi anche in una riduzione dei costi⁵⁹⁶. La conduzione unitaria rende più semplice e rapido lo svolgimento della negoziazione, come conseguenza del fatto che l'esperto può conoscere direttamente i documenti e le transizioni infragruppo utili per il proseguimento delle trattative, evitando potenziali conflitti fra più esperti preposti alle diverse procedure negoziali⁵⁹⁷.

Non a caso, il Codice propende per uno svolgimento congiunto del procedimento, tanto che ne limita l'utilizzo solo in presenza di un requisito negativo, ovvero qualora la conduzione unitaria renda troppo gravose le trattative, in tal caso l'esperto potrà decidere che il negoziato con le controparti si svolga in maniera autonoma per ciascuna impresa del gruppo⁵⁹⁸. Allo stesso modo, l'esperto ha il potere di invitare le imprese partecipanti al gruppo che non si trovino nelle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario a partecipare alle trattative⁵⁹⁹. In quest'ultimo caso, la norma non individua quali effetti si producano agli atti adottati durante le trattative, si ritiene che si applicheranno gli effetti tipici di un accordo stragiudiziale tradizionale⁶⁰⁰.

È possibile che si produca anche un fenomeno "intermedio", in forza del quale per una procedura unitaria originariamente avviata emerga la necessità di estensione ad altre imprese del gruppo, in precedenza non coinvolte⁶⁰¹. Sarà, però,

⁵⁹⁵ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 18 e ss.

⁵⁹⁶ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 16.

⁵⁹⁷ *Ibidem*.

⁵⁹⁸ M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, cit., p. 3 e 4.

⁵⁹⁹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 24.

⁶⁰⁰ *Ibidem*.

⁶⁰¹ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 23.

necessario che la singola impresa del gruppo per la quale è nata l'esigenza di aderire alla composizione negoziata presenti l'istanza di nomina dell'esperto, la quale verrà valutata dall'apposita Commissione, per poi individuare lo stesso professionista già designato per le imprese del gruppo che in origine avevano aderito alla procedura di composizione negoziata⁶⁰².

L'art. 25, co. 7, prevede l'ipotesi in cui le imprese appartenenti allo stesso gruppo presentino più istanze, tra loro separate, e gli esperti nominati propongano che la composizione si svolga in modo unitario proseguendo con l'esperto individuato di comune accordo fra quelli nominati, o in difetto, con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata⁶⁰³.

Dopo la nomina dell'esperto, l'imprenditore deve onorare una serie di adempimenti inserendo nella piattaforma telematica: (i) la documentazione indicata nell'art. 17, co. 3, CCI⁶⁰⁴; (ii) una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi contrattuali; (iii) l'indicazione del

⁶⁰² G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 17.

⁶⁰³ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 23.

⁶⁰⁴ Ai sensi del citato comma si dispone che: *“L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3; e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza”*.

registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497-*bis* c.c.; (iv) il bilancio consolidato di gruppo, se redatto⁶⁰⁵.

Quanto alla conclusione delle trattative, l'ultimo comma dell'art. 25 precisa che “*al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi di cui all'art. 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'art. 23*”. Rispetto alla disciplina passata si precisa che tali soluzioni possono essere perseguite separatamente o in via unitaria⁶⁰⁶. Nello specifico, la trattativa condotta unitariamente può portare alla stipulazione di un accordo con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; una convenzione di moratoria o un unico accordo che produce gli effetti del piano di risanamento senza attestazione⁶⁰⁷.

Con riguardo alla convenzione di moratoria, è possibile stipulare un unico accordo tra più società del gruppo e i loro rispettivi creditori idoneo a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi; tale accordo è oggetto di attestazione da parte dell'esperto in una relazione unitaria che dovrà essere comunicata ai creditori ai fini dell'estensione dei suoi effetti anche ai creditori non aderenti⁶⁰⁸.

Con riferimento, invece, alla fattispecie del piano di risanamento di gruppo, questo trova la propria disciplina nei due commi finali dell'art. 284 CCI. Più precisamente, il co. 5 consente alle imprese del gruppo di sottoporre ai creditori un piano unitario o più piani reciprocamente collegati, corredati dalla attestazione di un professionista indipendente⁶⁰⁹. Il piano deve presentare il contenuto indicato nell'art. 56, co. 2, CCI e risultare idoneo a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria nonché assicurare il riequilibrio finanziario di ciascuna

⁶⁰⁵ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 23 e ss.

⁶⁰⁶ M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, cit., p. 7.

⁶⁰⁷ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 28 e 29.

⁶⁰⁸ *Ibidem*.

⁶⁰⁹ B. MAFFEI ALBERTI, *La nuova disciplina dei gruppi di impresa*, in *Ristrutturazioni aziendali. Il caso.it*, aprile 2022, p. 8.

impresa⁶¹⁰. In questi casi, è necessaria anche la relazione del professionista indipendente che dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché le ragioni della scelta di presentare un piano unitario o più piani collegati in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese appartenenti al gruppo⁶¹¹.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal Codice della Crisi è rappresentata dal possibile ricorso ai nuovi quadri di ristrutturazione unitari (accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) e alle procedure liquidatorie unitarie⁶¹².

All'accordo di ristrutturazione di gruppo fa riferimento l'art. 284, co. 2, CCI, che consente a più imprese appartenenti allo stesso gruppo e aventi tutte il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato di proporre con unico ricorso la domanda di accesso alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti⁶¹³. Anche in questo caso, le imprese appartenenti al gruppo possono scegliere se adottare un piano unitario o più piani tra loro collegati purché vengano rispettati i criteri del miglior soddisfacimento dei creditori e della maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria⁶¹⁴. Lo strumento dell'accordo di ristrutturazione può coesistere con strumenti più semplici, come il contratto con i creditori o l'accordo sottoscritto dall'esperto, in quanto il carattere unitario della procedura non implica necessariamente che tutte le società del gruppo coinvolte nella composizione negoziata debbano limitarsi a sottoscrivere uno dei due strumenti negoziali indicati, potendo alcune di esse ricorrere anche ad accordi di ristrutturazione o a piani attestati⁶¹⁵.

⁶¹⁰ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 26.

⁶¹¹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 32.

⁶¹² B. MAFFEI ALBERTI, *La nuova disciplina dei gruppi di impresa*, cit., p. 12.

⁶¹³ M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, cit., p. 7.

⁶¹⁴ L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 21.

⁶¹⁵ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 25 e ss.

Tra i quadri di ristrutturazione di gruppo fa spicco il concordato preventivo, infatti, l'art. 284 legittima le imprese del gruppo a presentare con un unico ricorso la domanda di ammissione al concordato preventivo di gruppo accompagnata da un piano unitario o da più piani collegati⁶¹⁶, richiedendo in entrambe le ipotesi che vengono anche fornite le informazioni analitiche sul gruppo e le ragioni che rendono la scelta in esame maggiormente conveniente a garantire il soddisfacimento dei creditori, rispetto alla possibilità di presentare un piano autonomo per ciascuna impresa⁶¹⁷. La proposta di concordato preventiva deve poi essere sottoposta all'approvazione dei relativi creditori⁶¹⁸ e all'esito della valutazione le diverse proposte saranno oggetto di un'unica omologazione. La presentazione di un unico ricorso di concordato di gruppo comporta rilevanti conseguenze sul piano processuale, soprattutto dal punto di vista della risoluzione e dell'annullamento⁶¹⁹. Infatti, il legislatore limita la possibilità di risolvere o annullare il concordato alle ipotesi in cui i relativi presupposti si verifichino con riferimento a tutte le proposte delle imprese del gruppo, eccezione fatta per l'ipotesi in cui la patologia della singola proposta comprometta in maniera significativa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese⁶²⁰.

La disciplina del concordato preventivo di gruppo prosegue dettando alcune regole favorevoli al concordato in continuità. Nel caso in cui il piano di gruppo preveda la continuità dell'attività per alcune imprese e la liquidazione per altre, l'art. 285 stabilisce che si applichi la sola disciplina del concordato in continuità quando risulta che i creditori delle imprese del gruppo siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuazione diretta o indiretta

⁶¹⁶ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 24.

⁶¹⁷ *Ibidem*.

⁶¹⁸ Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo siano approvate dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso di diverse classi di creditori, la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia inoltre raggiunta nel maggior numero di classi. Si applica in questi casi l'art. 109 CCI. Sul punto si veda B. MAFFEI ALBERTI, *La nuova disciplina dei gruppi di impresa*, cit., p. 5.

⁶¹⁹ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 27.

⁶²⁰ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 29 e ss.

dell'impresa⁶²¹. È evidente che, pur essendo tutelata la continuità di impresa, la garanzia maggiore è sempre posta in relazione agli interessi dei creditori, i quali godono anche della possibilità di opporsi all'omologazione del concordato di gruppo⁶²². Tale possibilità viene riconosciuta sia ai creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, sia ai creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società⁶²³.

Inoltre, l'art. 285, co. 2, CCI prevede che sono possibili trasferimenti di risorse infragruppo, operazioni contrattuali e riorganizzative, a condizione che un professionista indipendente ne attesti la necessità di garantire la continuità aziendale delle imprese, già prevista nel piano, e coerente con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo⁶²⁴. Il legislatore ammette che le risorse possono essere spostate da una società ad un'altra quando occorre garantire, anche in caso di crisi o di insolvenza, che il gruppo possa operare come una struttura unitaria. È evidente che il criterio del miglior soddisfacimento dei creditori costituisca un punto di riferimento della disciplina della continuità aziendale sia nel Codice della Crisi che nella previgente Legge Fallimentare⁶²⁵.

L'art. 287 CCI disciplina la liquidazione giudiziale di gruppo. Quando l'insolvenza colpisce più imprese facenti parti del medesimo gruppo vi è l'esigenza di unificare i relativi procedimenti liquidatori, non soltanto per ragioni di economicità, ma anche per meglio assicurare l'uniformità del trattamento dei creditori⁶²⁶. In quest'ottica, è stata riconosciuta la possibilità di presentare, con un

⁶²¹ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 30.

⁶²² M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, cit., p. 5 e 6.

⁶²³ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 27.

⁶²⁴ L. PANZANI, *Il concordato di gruppo*, in *Dirittodellacrisi.it*, ottobre 2020, p. 17.

⁶²⁵ L'art. 186-bis Legge Fallimentare prevedeva che il piano concordatario dovesse contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi e di altri elementi finanziari, unitamente alla relazione del professionista che attestasse che la prosecuzione dell'attività d'impresa fosse funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Sul punto si veda L. PANZANI, *Il concordato di gruppo*, cit., p. 17.

⁶²⁶ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 28.

unico ricorso dinanzi ad un unico Tribunale, la richiesta d'apertura di una procedura di liquidazione unitaria, quando: (i) più imprese appartenenti allo stesso gruppo abbiano il centro degli interessi principali nello Stato italiano e (ii) risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi nell'obiettivo di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, nel rispetto dell'autonomia delle singole masse attive e passive delle diverse imprese appartenenti al gruppo⁶²⁷. L'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo è subordinata all'assenza di proposte di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza⁶²⁸.

La competenza per il ricorso unico è attribuita al Tribunale del luogo in cui le imprese del gruppo hanno il proprio centro di interessi principali⁶²⁹. Qualora quest'ultimo fosse collocato in circoscrizioni giudiziarie diverse allora si distingue a seconda che siano già state depositate o meno domande di liquidazione giudiziale⁶³⁰. Nel primo caso, il Tribunale competente è quello dinanzi a cui è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale; mentre, se la domanda è presentata contemporaneamente da più imprese del gruppo, il Tribunale competente è individuato in relazione al centro degli interessi principali della capogruppo o, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato⁶³¹. Inoltre, l'unitarietà della procedura si riscontra anche nella nomina da parte del Tribunale di un unico giudice delegato e di un unico curatore e di un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo⁶³².

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione e collaborazione, quando l'impresa appartenente ad un gruppo presenta la domanda per l'accesso ad una

⁶²⁷ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 32 e ss.

⁶²⁸ B. MAFFEI ALBERTI, *La nuova disciplina dei gruppi di impresa*, cit., p. 7.

⁶²⁹ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 29.

⁶³⁰ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 24.

⁶³¹ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 36.

⁶³² L. PANZANI, *La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2022*, cit., p. 19.

procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la relativa domanda deve contenere⁶³³:

- le indicazioni analitiche sulla struttura del gruppo;
- l'indicazione analitica sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra i vari soggetti appartenenti al gruppo;
- il Registro delle imprese ove è stata effettuata la pubblicità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sul gruppo e sulle imprese che vi sono soggette;
- il deposito del bilancio consolidato di gruppo, se redatto.

Affinché sia verificata l'esistenza di legami di gruppo, il curatore e il commissario giudiziale possono rivolgersi alla Consob e a qualsiasi altra pubblica autorità⁶³⁴ ed inoltre possono chiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote intestate alla stessa fiduciaria⁶³⁵. Altresì, il curatore è chiamato a illustrare, nel programma di liquidazione, le modalità di coordinamento degli attivi delle diverse imprese appartenenti al gruppo e quando dovesse ravvisare l'insolvenza di una delle imprese non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale lo deve segnalare agli organi di amministrazione e controllo o promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza⁶³⁶.

Le regole esaminate costituiscono una parte importante della disciplina "di gruppo" della composizione negoziata della crisi e in generale della gestione dell'impresa in forma di gruppo⁶³⁷, in quanto il d. lgs 14/2019, nella sua versione originaria, dedicava al fenomeno dei gruppi di imprese che si trovavano in uno stato

⁶³³ M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, cit., p. 9.

⁶³⁴ S. BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa- Gestione dell'impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell'azienda; Composizione negoziata della crisi di gruppo*, cit., p. 25 e 26.

⁶³⁵ M. ARATO, *Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi*, cit., p. 9 e ss.

⁶³⁶ B. MAFFEI ALBERTI, *La nuova disciplina dei gruppi di impresa*, cit., p. 13.

⁶³⁷ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 30.

di crisi o di insolvenza una disciplina poco dettagliata⁶³⁸. Tale mancanza costituiva una grave lacuna per la materia del diritto della crisi, tanto che si è reso necessario l'intervento del legislatore nel meccanismo di funzionamento e di conduzione del gruppo nelle varie fasi di sviluppo della crisi d'impresa⁶³⁹. L'intento del legislatore è stato quello di estendere la disciplina della composizione negoziata di gruppo anche ai casi in cui sussiste una mera probabilità di crisi, ampliando la portata applicativa del principio del trattamento unitario della crisi rispetto al quadro normativo precedente⁶⁴⁰.

⁶³⁸ N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 36.

⁶³⁹ G. SCOGNAMIGLIO, *La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*, cit., p. 30.

⁶⁴⁰ L. BENEDETTI, *La disciplina della composizione negoziata di gruppo: i primi spunti di riflessione*, in *Dirittodellacrisi.it*, gennaio 2022, p. 2 e ss.

CONCLUSIONI

Lo scopo dell'elaborato è stato quello di analizzare, da un punto di vista giuridico, l'istituto della composizione negoziata che per certi aspetti ha influito positivamente sul sistema normativo degli strumenti di regolazione della crisi.

Alcuni autori ne esaltano le caratteristiche, altri, invece, ne criticano la struttura e l'applicazione. Si ritiene che la composizione negoziata sia uno strumento che comporta buone probabilità di successo in caso di utilizzo, in quanto è un istituto flessibile e accessibile a qualsiasi tipologia d'impresa, tranne in pochi casi limitativi⁶⁴¹. L'obiettivo è quello di garantire soluzioni diversificate a seconda dell'intensità dello stato di crisi in cui l'impresa si ritrova. È evidente che il carattere della flessibilità renda accessibile la composizione negoziata anche a situazioni diverse rispetto a quelle originariamente previste, ad esempio può essere propedeutica alla sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa con percentuale ridotta⁶⁴².

Attraverso l'utilizzo di tale strumento, l'imprenditore acquisisce maggiore credibilità nei confronti delle parti coinvolte e, più in generale, del sistema economico, in quanto è in grado di riconoscere la propria situazione di difficoltà e decidere di intervenire tempestivamente con l'ausilio di un soggetto terzo e indipendente, chiamato a condurre trattative serie e mirate con i creditori⁶⁴³.

In terzo luogo, la composizione negoziata consente di risanare l'azienda in tempi relativamente brevi, infatti, il Codice della Crisi prevede che la durata massima della procedura sia di sei mesi, eventualmente prorogabile. Prevedendo una durata massima, il legislatore ha voluto garantire una certa stabilità all'istituto tutelando anche le parti coinvolte, le quali saranno consapevoli della probabile tempistica del risanamento. Al contrario, nella maggior parte dei casi, il

⁶⁴¹ Ai sensi dell'art. 25-*quinquies*, CCI. Sul punto si veda S. BONFATTI, *La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: funzione, natura presupposti ed incentivi*, in *Dirittodellacrisi.it*, settembre 2023, p. 3.

⁶⁴² G. GAMBARDELLA, *Composizione negoziata: percorso ed epiloghi*, in *Dirittodellacrisi.it*, maggio 2023, p. 17.

⁶⁴³ A. QUAGLI, *Riflessioni aziendali sulla ammissione della composizione negoziata*, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, gennaio 2022, p. 5.

risanamento aziendale richiede tempistiche più lunghe e non stimabili che ledono gli interessi dell'imprenditore e dei creditori aumentando il costo della procedura⁶⁴⁴.

Un altro elemento caratterizzante risiede nella possibilità di presentare istanza al Tribunale richiedendo l'applicazione di misure protettive. Tali misure, se concesse, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti o azioni individuali, nonché risolvere contratti o rifiutarsi di adempierli. Dunque, si vuole evitare che la procedura di risanamento diventi complessa a causa di azioni aggressive da parte del ceto creditorio che andrebbero ad ostacolare l'iter di negoziazione. In questo modo, si tutela l'impresa ed anche l'imprenditore consentendogli di individuare la soluzione migliore al riequilibrio aziendale⁶⁴⁵.

Le potenzialità appena descritte sono utili per il debitore ma, allo stesso tempo, creano alcune incertezze nel percorso di risanamento⁶⁴⁶. Infatti, è opportuno sottolineare che le istanze relative alle misure protettive sono sempre più numerose e questo comporta un aumento della partecipazione dei Tribunali nelle situazioni di crisi, che mette a dura prova l'obiettivo originario posto dal legislatore, ovvero quello di introdurre una procedura stragiudiziale e su base volontaria che limiti il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nelle operazioni di ristrutturazione dei debiti. Quindi, il coinvolgimento del giudice comporta un allungamento delle tempistiche procedurali che viene visto come un fattore critico nelle situazioni di crisi⁶⁴⁷.

Se la composizione negoziata è stata pensata dal legislatore come un percorso riservato e stragiudiziale per agevolare l'imprenditore in crisi e che presenti le potenzialità per restare sul mercato nonostante la situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario, oggi, la situazione è leggermente cambiata. Molto spesso, infatti, l'imprenditore manifesta la propria volontà di accedere a tale

⁶⁴⁴ G. SANCETTA, A. I. BARATTA, C. RAVAZZIN, *La nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, Giuffrè, 2022, p. 73.

⁶⁴⁵ G. ROCCA, *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d'impresa, Il contesto dell'intervento: presupposti, finalità, obiettivi*, a cura di C. FERRIANI, cit. p. 18 e ss.

⁶⁴⁶ A. QUAGLI, *Riflessioni aziendali sulla ammissione della composizione negoziata*, cit., p. 6.

⁶⁴⁷ S. BONFATTI, *La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: funzione, natura presupposti ed incentivi*, cit., p. 9.

istituto soltanto per concludere un accordo differente, basato sugli altri strumenti per la soluzione della crisi previsti dal nuovo Codice, *i.e.* il concordato semplificato. È quindi evidente che la flessibilità attribuita alla composizione negoziata può avere anche dei risvolti negativi⁶⁴⁸.

In conclusione, per avere un quadro più completo sull'utilizzo della composizione negoziata è utile analizzare i dati riportati da Unioncamere, in particolare la terza edizione de *“L'osservatorio nazionale sulla composizione negoziata”* evidenzia un crescente utilizzo dello strumento da parte delle imprese che si trovano in uno stato di crisi non ancora troppo avanzato. Ad ogni modo, tralasciando i dati statistici, gli aspetti positivi e le criticità che sono state mosse nei confronti della composizione negoziata, non è possibile affermare con certezza quali saranno i risvolti applicativi dell'istituto in esame in quanto è uno strumento ancora in fase di assestamento nel sistema di risoluzione della crisi⁶⁴⁹.

⁶⁴⁸ A. QUAGLI, *Riflessioni aziendali sulla ammissione della composizione negoziata*, cit., p. 9.

⁶⁴⁹ G. GAMBARDELLA, *Composizione negoziata: percorso ed epiloghi*, cit., p. 32 e ss.

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA

Abriani N. (2021), *“Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”*, in *Diritto della crisi*.

Abriani N. (2022), *“La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell’insolvenza”*, in *Diritto della crisi*.

Alberti A. M. (2022), *“Crisi d’impresa, continuazione dell’attività e composizione negoziata”*, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Ambrosini S. (2021), *“Appunti sui doveri degli amministratori di s.p.a. e sulle azioni di responsabilità alla luce del codice della crisi e della ‘miniriforma’ del 2021”*, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Ambrosini S., *Diritto dell’impresa in crisi. Crisi e insolvenza, early warning e assetti adeguati, soluzioni negoziate e responsabilità degli amministratori*, Pisa, Pacini Giuridica, 2022.

Ambrosini S. (2022), *“Composizione negoziate e concordato semplificato: il pendolo fra autonomia privata ed eterotutela dei creditori riprende a oscillare”*, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Ambrosini S., Benassi F. (2022), *“La “miniriforma” del 2021: primi commenti”*, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Arato M. (2021), *“Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi”*, in *Diritto della crisi*.

Baccaglioni L., Calcagno L. (2022), *“Le misure protettive e cautelari nel CCII”*, in *Diritto della crisi*.

Baratta A., Ciampaglia G. M., Lauri O., *Risanamento d’impresa e continuità aziendale. Teoria e pratica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2021.

Bauco C. (2021), *“Il D.L. n. 118/2021. Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo”*, in *Fondazione nazionale dei commercialisti*.

Bauco C. (2022), *“Esperto indipendente nella crisi d’impresa: quando è richiesto il suo intervento”*, in Ipsoa.

Bauco C. (2022), *“Composizione negoziata in caso di crisi: qual è il ruolo dell’esperto nelle trattative”*, in Ipsoa.

Beltrami P., Carelli F. (2022), *“Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”*, in Ristrutturazioni aziendali, il caso.

Benedetti L. (2022), *“La disciplina della composizione negoziata di gruppo: i primi spunti di riflessione”*, in Diritto della crisi.

Bonfatti S., *Il sostegno finanziario alle imprese in crisi. Finanziamenti pendenti e nuove erogazioni*, Pisa, Pacini Giuridica, 2022.

Bonfatti S. (2022), *“Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa – gestione dell’impresa; rinegoziazione dei contratti e cessione dell’azienda; composizione negoziata della crisi ‘di gruppo’”*, in dirittodellacrisi.it. Diritto della crisi.

Bonfatti S. (2023), *“La conclusione delle trattative nella procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa – Il contratto biennale “avallato” e la convenzione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall’esperto”*, in Diritto della crisi.

Bonfatti S. (2023), *“La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: funzione, natura, presupposti ed incentivi”*, in Diritto della crisi.

Bonfatti S., Corbelli A., Guidotti R. (2022), *“Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi”*, in Giappichelli.

Bottai L. A. (2021), *“La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021: svolgimento e conclusioni delle trattative”*, in Il fallimentarista.

Bozza G. (2021), *“Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”*, in Il fallimentarista.

Bozza G. (2023), *“Il ruolo del giudice nel concordato semplificato”*, in Ristrutturazioni aziendali, il caso.

Buffelli G. (2023), “*Composizione negoziata della crisi. Decreto PNRR. Novità in ambito Crisi di Impresa*”, in *Diritto della crisi*.

Capalbo F. (2022), “*L’analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei requisiti di accesso alla composizione negoziata della crisi*”, in *Diritto della crisi*.

Carelli F., Manzini N. (2022), “*Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*”, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Carlioni D., Iannaccone T. (2022), “*Il piano attestato di risanamento nel nuovo Codice della crisi*” in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Cerrato S, *La crisi d’impresa e le nuove misure di risanamento, La gestione dell’impresa*, a cura di Pasquariello F., Zanichelli Editore, 2022.

Cimolai A. (2022), “*Le novità sulla composizione negoziata*”, in *Diritto della crisi*.

Crivellari D. (2022), “*Le banche nella composizione negoziata delle crisi fra condivisione del rischio e impatto degli strumenti*”, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Crivelli A. (2022), “*Concordato minore e concordato preventivo*”, in *Diritto della crisi*.

D’Alonzo R. (2022), “*I compiti dell’esperto nella composizione negoziata tra adempimenti e scadenze*”, in *Diritto della crisi*.

D’Attorre G. (2022), “*I principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, in *Diritto della crisi*.

De Matteis S. (2022), “*Il ‘nuovo’ ruolo del Pubblico Ministero civile nella crisi d’impresa*”, in *Diritto della crisi*.

De Nuccio E. (2022), “*Crisi d’impresa: occorre estendere al revisore legale le segnalazioni per l’emersione della crisi*”, in *Ipsa*.

De Santis F. (2020), “*Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche*”, in *Il fallimento*.

Fabiani M. (2015), *“Fondamento e azione di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali nella crisi d’impresa”*, in Rivista delle società.

Farolfi A. (2022), *“Il concordato liquidatorio: introduzione alla materia”*, in Diritto della crisi.

Gambardella G. (2023), *“La composizione negoziata: percorso e epiloghi”*, in Diritto della crisi.

Ghedini A., Russotto M. L. (2021), *“L’istituto della composizione negoziata della crisi”*, in Diritto della crisi.

Giorgetti M. (2022), *“La riforma della crisi d’impresa. Scopo e principi generali. La liquidazione giudiziale”*, i quaderni n.81, in dirittodellacrisi.it

Guidotti R. (2022), *“La crisi d’impresa nell’era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato”*, in Ristrutturazioni aziendali, il caso.

Irrera M. (2019), *“Codice della crisi e dell’insolvenza: struttura e finalità della riforma”*, in Diritto della crisi.

Lamanna F. (2022), *“Depotenziamento dell’allerta nel D.L. 118, voltafaccia del decreto PNRR e la versione destinata al travaso nel CCI”*, in Il fallimentarista.

Lamanna F. (2022), *“Criticità del presupposto oggettivo della composizione negoziata”*, in Il fallimentarista.

La Marca E. (2022), *“L’adeguamento alla Direttiva Insolvency tra norme in vigore e riforma in itinere”*, a cura di Panzani L., in Diritto della crisi.

Limitone G. (2022), *“Degiurisdizionalizzazione della crisi d’impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta”*, in Ristrutturazioni aziendali, il caso.

Maffei Alberti B. (2022), *“La nuova disciplina dei gruppi di impresa”*, in Ristrutturazioni aziendali, il caso.

Maffei Alberti A., *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, Padova, CEDAM, 2023.

Mancini A. (2021), "Le imprese sotto-soglia del d.l. 118/2021: interazioni con il sovra-indebitamento", in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Manzini N., Carelli F. (2022), "*Il ruolo dei creditori nella composizione negoziata*", in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Manzini N. (2023), "*Composizione negoziata: con l'autocertificazione si semplifica la procedura di accesso*", in *Ipsa*.

Marcianesi R. (2022), "La liquidazione giudiziale", in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Maurutto, S. (2022), "*Codice della crisi: approvato il decreto di attuazione della Direttiva Insolvency*", in *Il societario*.

Minervini V. (2022), "*Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi*", in *Diritto della crisi*.

Monoriti A. (2022), "*Composizione negoziata della crisi d'impresa o negoziazione per la rigenerazione d'impresa?*", in *Il fallimentarista*.

Montecchi G. (2022), "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore*", in *Ipsa*.

Nigro A., Vattermoli D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Milano, Mulino Editori, 2021.

Nigro T. (2022), "*La corretta qualificazione del principio di competitività nelle vicende circolatorie dell'azienda operate nell'ambito della composizione negoziata*", in *Diritto della crisi*.

Nigro T. (2022), "*La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*", in *Diritto della crisi*.

Pacchi S. (2022), “*L’allerta tra la reticenza dell’imprenditore e l’opportunismo del creditore dal codice della crisi alla composizione negoziata*” in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Pacchi S. (2023), “*Gli sbocchi della composizione negoziata e il concordato semplificato*”, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Panzani L. (2020), “*Il concordato di gruppo*”, in *Diritto della crisi*.

Panzani L. (2022), “*La composizione negoziata dopo lo schema di decreto legislativo del C.d.M. del 17 marzo 2021*”, in *Diritto della crisi*.

Panzani L. (2022), “*La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice*”, in *Diritto della crisi*.

Panzani L. (2022), “*I doveri delle parti*”, in *Diritto della crisi*.

Passantino A. (2021), “*L’esperto nella composizione negoziata della crisi. Funzioni, poteri e responsabilità*”, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Peruzzo G., *Business judgement rule e responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Roma, Aracne, 2016.

Presti G. (2023), “*Le banche e la composizione negoziata della crisi*”, in *Diritto della crisi*.

Quagli A. (2022), “*Riflessioni aziendali sulla ammissione della composizione negoziata*”, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Ranalli R. (2021), “*Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte*”, in *Diritto della crisi*.

Ranalli R. (2022), “*Dall’allerta alla composizione negoziata. Flessibilità, semplificazione e trasparenza del nuovo strumento*”, in *Diritto della crisi*.

Rocca G. (2022), “*La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d’impresa*”, in *Diritto della crisi*.

Rossi A. (2021), “*Composizione negoziata della crisi d’impresa: presupposti e obiettivi*”, in *Diritto della crisi*.

Ruggiero L. (2022), “*Composizione negoziata e finanziamenti prededucibili ex art. 101*”, in *Il fallimentarista*.

Russolillo P. (2021), “*Le soluzioni negoziali della crisi nel nuovo Codice della Crisi e le convenzioni di moratoria*”, in *Diritto della crisi*.

Sacchi R., *La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria*, Giurisprudenza Commerciale, Varese, Giuffrè, 2014.

Salerno F. (2022), “*La buona fede ed il bilanciamento degli interessi nella composizione negoziata della crisi di impresa*”, in *Giappichelli*.

Santangeli F. (2020), “*Il piano attestato di risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo*”, in *Diritto della crisi*.

Santangeli F. (2022), “*Le finalità della composizione negoziata per le soluzioni della crisi d’impresa*”, in *Diritto della crisi*.

Santoriello C. (2021), “*Responsabilità penali dell’esperto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa*”, in *Il fallimentarista*.

Scaranello A. (2023), “*Il piano di risanamento aziendale alla luce della check list*”, in *Diritto della crisi*.

Scognamiglio G. (2022), “*La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento*”, in *Ristrutturazioni aziendali, il caso*.

Selvini M. (2022), “*Composizione negoziata: responsabilità dell’imprenditore per la gestione dell’impresa e il controllo dell’esperto*”, in *Il fallimentarista*.

Sottoriva C., Ceri A. (2021), “*Uno sguardo d’insieme sulla composizione negoziata all’esito della conversione del d.l. 118/2021*”, in *Il fallimentarista*.

Vietti M. (2022), “*Codice della crisi e direttiva Insolvency*”, in *Il fallimentarista*.

Vitiello M. (2022), “*Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*”, in *Il fallimentarista*.

Virgillito D. (2021), “*Crisi d’impresa, nuova composizione negoziata: dall’istanza alla conclusione delle trattative*”, in *Ipsa*.

Zanichelli V. (2021), “*Gli esiti possibili della composizione negoziata*”, in *Diritto della crisi*.

Trib. Bologna, sez. IV, 23 giugno 2023

Trib. Brescia, sez. IV, 16 maggio 2023

Trib. Pistoia, 14 novembre 2014

